

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1633}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(MELONI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(GIORGETTI)

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215,
recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi

Presentato il 30 dicembre 2023

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge, il Governo sottopone alle Camere, per la conversione in legge, il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, il cui contenuto è di seguito illustrato.

Articolo 1 (Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)
Il **comma 1 (utilizzo di un contingente di segretari comunali da parte delle Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica)** proroga al 31 dicembre 2024 la disciplina per l'utilizzo di un contingente di segretari comunali da parte delle Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Il **comma 2 (Proroga assunzioni a tempo indeterminato e relative autorizzazioni ad assumere personale del Comparto sicurezza e Vigili del fuoco per l'anno 2013, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge n. 228/2012)** intervenendo sull'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, proroga al 31 dicembre 2024 le autorizzazioni alle assunzioni, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Si tratta delle autorizzazioni a tempo indeterminato relative al comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che gravano sull'apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. La finalità del **comma 3, lettera a), (Proroga assunzioni a tempo indeterminato e relative autorizzazioni ad assumere personale delle PP.AA. a valere sulle cessazioni verificatesi negli anni dal 2013 al 2022)** è quella di poter disporre, anche per l'anno 2024, delle risorse per le assunzioni riferite ad anni precedenti che non sono state utilizzate nei tempi previsti. La proroga consente di poter contare sulle disponibilità dei budget già accantonati da leggi precedenti, senza mandarli in economia, ed è più che mai fondamentale per finanziare la mobilità, nonché le assunzioni che successivamente saranno consentite senza determinare preclusioni per chi vanta situazioni giuridiche rilevanti in riferimento all'assunzione.

In particolare, limitatamente al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la proroga è giustificata dal fatto che le procedure concorsuali relative ad autorizzazioni già concesse non si sono ancora concluse (175 e 125 assunzioni nell'area dei funzionari, autorizzate rispettivamente con DPCM 22 luglio 2022 e DPCM 11 maggio 2023: procedura concorsuale già bandita da Ripam, con data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione fissato al 19 agosto 2023, prove in corso di svolgimento; 75 dipendenti dell'area dei funzionari mediante progressione dall'area degli assistenti, procedura autorizzata con DPCM 11 maggio 2023 e già bandita, con termine di scadenza delle domande scaduto il 4 dicembre 2023) oppure sono prossime ad essere bandite (50 segretari di legazione in prova, autorizzati con DPCM 11 maggio 2023; 81 dipendenti dell'area degli assistenti autorizzati con DPCM 22 luglio 2022; 10 dirigenti autorizzati con DPCM 20 agosto 2019 e con DPCM 22 luglio 2022). L'ulteriore estensione del termine è urgente in ragione dell'imminenza della scadenza, fissata al 31 dicembre 2023. La mancata proroga pregiudicherebbe in maniera grave la funzionalità del Ministero e degli uffici all'estero, che si troverebbero a fronteggiare un ulteriore protrarsi della grave situazione di carenza di personale che rende sempre più difficile erogare i servizi richiesti da cittadini e imprese all'estero, a fronte di un calo del numero di dipendenti in servizio e di un costante aumento dei residenti all'estero (che oramai sono prossimi a toccare i 7 milioni di unità, a seguito di un costante aumento che ne ha visto raddoppiare il numero complessivo nell'arco degli ultimi 2 decenni). Quanto alle assunzioni di interesse del Ministero della difesa, la programmazione delle assunzioni, elaborata secondo il cd. "turnover" al 100%, previsto dalla normativa vigente (decreto-legge n. 112 del 2008) e i successivi provvedimenti di assunzione straordinaria garantiti dalle leggi di bilancio, prevede l'arruolamento, anche per il corrente anno, di un numero di allievi carabinieri eccedente la capacità ricettiva degli Istituti d'istruzione dell'Arma.

L'intervento intende soddisfare la necessità di prorogare all'anno 2024 tutte le assunzioni consentite da disposizioni di legge per l'anno 2023 (art. 66, comma 9-bis, DL n. 112 del 2008 - assunzioni da



“turn over”; art. 1, comma 287 e 299, L. n. 205 del 2017 - 474 assunzioni straordinarie nel ruolo iniziale; art. 1, commi 381 e 384, L. n. 145 del 2018 - 427 assunzioni straordinarie nel ruolo iniziale; art. 19, commi 1 e 2, DL n. 162 del 2019 - 150 assunzioni straordinarie nel ruolo iniziale; art. 1, commi 984 e 985, L. 178 del 2020 - 200 assunzioni straordinarie nel ruolo iniziale; art. 13, comma 5, DL n. 146 del 2021 - 90 assunzioni straordinarie per il Comando per la tutela del lavoro, di cui 45 ispettori e 45 carabinieri, riferite al 2022; art. 1, co. da 961-bis a 961-septies, L. 234/2021 - 211 assunzioni straordinarie, riferite al periodo 2022-2023 al netto della categoria degli Ufficiali, di cui 105 nel ruolo ispettori e 20 nel ruolo iniziale per il Comando CC Tutela Ambientale e Transizione Ecologica, 34 nel ruolo ispettori e 16 nel ruolo iniziale per il Comando CC Tutela Agroalimentare e 36 nel ruolo iniziale per le esigenze dell’organizzazione territoriale; art. 1, commi 662, 666 e 667, L. 197/2022 - 120 assunzioni straordinarie per il Comando CC Tutela agroalimentare, di cui 76 nel ruolo ispettori e 44 nel ruolo iniziale; art. 15, commi da 7 a 10, D.L. 44/2023 - 371 assunzioni straordinarie, di cui 16 ufficiali nel ruolo tecnico, 46 nel ruolo ispettori e 309 nel ruolo iniziale), oltre che da “turn over” per il 2021 ed il 2022. La disposizione risulta necessaria per coprire eventuali mancati incorporamenti del:

- 142° Corso Allievi Carabinieri, il cui 2° ciclo formativo partirà tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024, pur mantenendo decorrenza giuridica ed economica 2022, ex articolo 645-bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell’ordinamento militare) e la riferibilità al Piano assunzioni 2022, redatto sulla base delle cessazioni del 2021;
- 143° Corso Allievi Carabinieri, il cui 2° ciclo formativo partirà nel 2024, pur mantenendo decorrenza giuridica ed economica 2023, ex articolo 645-bis, codice dell’ordinamento militare e riferibilità al Piano Assunzioni 2023, redatto sulla base delle cessazioni del 2022.

Vista dunque l’impossibilità di esercitare, con riferimento agli anni 2021, 2022 e 2023, tutte le facoltà assunzionali previste, si ritiene necessaria la presente proroga, che, tra l’altro, è analoga a quella veicolata mediante l’articolo 1, comma 2, lettera a) e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14.

Il comma 3, lettera b), (*Proroga assunzioni a tempo indeterminato e relative autorizzazioni ad assumere personale del Comparto sicurezza e Vigili del fuoco per l’anno 2014, adottate ai sensi della legge n. 147/2013*) intervenendo sull’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, proroga al 31 dicembre 2024 le autorizzazioni alle assunzioni, adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Si tratta delle assunzioni a tempo indeterminato relative al comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che gravano sull’apposito fondo istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze. Trattasi di richiesta di proroga di termini già più volte prorogati che si rende necessaria per procedere alle assunzioni previste.

comma 4 (Proroga assunzioni a tempo indeterminato in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali autorizzate con il decreto previsto all’articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232)

L’articolo 1, comma 365, della legge n. 232 del 2016 ha istituito uno specifico Fondo per finanziare vicende contrattuali e nuove assunzioni presso talune amministrazioni pubbliche (tra cui il Ministero dell’interno).

Il termine per procedere alle assunzioni finanziate con il predetto Fondo e autorizzate con lo specifico decreto interministeriale previsto dalla lettera b) del cennato comma è stato prorogato dall’art. 1, comma 1131, lettera d), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019, dall’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e, successivamente, dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, dall’articolo 1, comma 4 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 nonché dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14.



La proposta garantisce la disponibilità delle risorse non ancora utilizzate in riferimento alle quali il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze hanno autorizzato questa Amministrazione ad indire procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato di unità di personale non dirigenziale di cui 150 di Area terza, F1, oggi Area dei funzionari, e 50 unità di Area seconda, F2, oggi Area degli assistenti, per le quali sono in corso le procedure di reclutamento. Trattasi di richiesta di proroga di termini già più volte prorogati che si rende necessaria per procedere alle assunzioni previste.

La proposta di cui al **comma 5** (*facoltà assunzionali di personale della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno*) garantisce la possibilità di effettuare le assunzioni autorizzate dall'articolo 1, comma 313, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, utilizzando le risorse finanziarie stanziata, a regime, a decorrere dall'anno 2021, per le quali non sono state ancora indette e/o completate le relative procedure concorsuali.

In particolare, l'Amministrazione dell'interno è stata autorizzata ad assumere:

- a) 50 unità nella qualifica iniziale di accesso alla carriera prefettizia;
- b) 25 unità nella qualifica iniziale di accesso alla dirigenza dell'Area Funzioni centrali;
- c) 250 unità nell'Area dei funzionari, già Area III, posizione economica F1;
- d) 450 unità nell'Area degli assistenti, già Area II, posizione F2.

Tali risorse sono state impegnate in parte e precisamente:

- n. 50 unità per l'indizione del concorso a 180 posti per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia, concorso attualmente in via di svolgimento;
- n. 25 unità nella qualifica iniziale di accesso alla dirigenza dell'Area Funzioni centrali con procedure di reclutamento mediante Corso concorso SNA e concorso RIPAM;
- n. 250 unità nell'Area III, posizione economica F1, oggi Area dei funzionari;
- n. 450 unità nell'Area II, posizione economica F2, oggi Area degli assistenti.

Trattasi di richiesta di proroga di termini già più volte prorogati che si rende necessaria per procedere alle assunzioni previste.

Il **comma 6, lettera a)** (*convenzioni tra MLPS e regioni con lavoratori socialmente utili*) proroga al 30 giugno 2024 le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.

Il **comma 6, lettera b)** (*assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili e di lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità*) proroga al 30 giugno 2024 le misure volte a favorire l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili e di lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità. In particolare, la presente proposta è volta a prorogare le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 495, della legge n. 160 del 2019, secondo cui al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, in qualità di lavoratori sovranumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al comma 497, primo periodo del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019.

La disposizione di cui al **comma 7** (*procedure concorsuali già autorizzate*) consente di prorogare al 31 dicembre 2024 il termine per l'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati, termine già prorogato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14.



In particolare, la proposta di proroga garantisce la possibilità di:

- indire le procedure concorsuali autorizzate per il triennio 2018/2020 ai sensi dell'articolo 5 del DPCM 24 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale n. 134 del 12 giugno 2018. In particolare, la proposta garantisce la possibilità di procedere all'assunzione a tempo indeterminato di 10 unità dirigenziali di seconda fascia, di 199 unità di Area funzionale III, posizione F1, oggi Area dei funzionari, e di 149 unità di Area funzionale II, posizione F2, oggi Area degli assistenti, per le quali sono in atto le procedure assunzionali indette, rispettivamente, dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione per il reclutamento di dirigenti contrattualizzati e dalla Commissione RIPAM ai sensi dell'articolo 4, comma 3-*quinqüies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125;
- indire procedure concorsuali e assumere per il triennio 2019/2021 ai sensi dell'articolo 13 del DPCM 20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale n. 234 del 5 ottobre 2019. In particolare, la proposta garantisce la possibilità di portare a compimento le procedure di reclutamento a tempo indeterminato di 39 unità di Area terza, posizione F1, oggi Area dei funzionari, e di 800 unità di Area II, posizione F2, oggi Area degli assistenti, per le quali sono in atto le procedure assunzionali indette dalla Commissione RIPAM ai sensi dell'articolo 4, comma 3-*quinqüies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125;
- bandire e assumere in virtù delle autorizzazioni concesse, per gli anni 2020 e 2021 e per il triennio 2021/2023, dall'articolo 4, commi 1 e 2, del DPCM 29 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale n. 93 del 21 aprile 2022. In particolare, la proposta garantisce la possibilità di bandire e assumere a tempo indeterminato per gli anni 2020 e 2021 unità di personale appartenente alla carriera prefettizia e unità di personale contrattualizzato di livello dirigenziale e non dirigenziale, per le quali sono in atto le relative procedure assunzionali;
- prorogare al 31 dicembre 2024 l'autorizzazione a indire procedure di reclutamento e ad assumere concessa dall'articolo 14, comma 1, del DPCM 11 maggio 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale n. 135 del 12 giugno 2023. In particolare, l'articolo 14, al comma 1, garantisce la possibilità di bandire ed assumere a tempo indeterminato 150 unità area operatori tramite avviamento liste di collocamento e 377 unità di area assistenti, concorso già autorizzato con DPCM 2022. Trattasi di richiesta di proroga di termini già più volte prorogati che si rende necessaria per procedere alle assunzioni previste

Il comma 8, alla lettera a) (autorizzazione per il Ministero dell'interno ad assumere unità di personale a tempo determinato ai fini dell'attuazione del PNRR) consente al Ministero dell'interno, al fine di garantire le attività connesse alla gestione, all'erogazione, al monitoraggio e al controllo dei finanziamenti statali agli investimenti comunali e di quelli destinati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di assumere, nel corso del triennio 2022-2024, per le esigenze del Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per la finanza locale e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali, anche mediante scorrimento di venti graduatorie di concorsi pubblici, 30 unità di personale, da inquadrare nell'Area III, posizione F1, oggi Area dei funzionari del comparto delle Funzioni centrali, nei profili professionali economico, informatico, giuridico e statistico, con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata complessiva anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente quella di attuazione dei progetti e comunque il termine del 31 dicembre 2026.

La proroga viene richiesta al fine di consentire il completamento della procedura assunzionale, in corso di espletamento, attivata mediante richiesta di scorrimento di graduatoria di altro concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto con bando RIPAM del 9 agosto 2021 per il reclutamento a tempo determinato di unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area dei funzionari, già Area III, posizione economica F1, profili vari o altra graduatoria. Trattasi di richiesta di proroga di termini già più volte prorogati che si rende necessaria per procedere alle assunzioni previste;



alla **lettera b)** (*rafforzamento, in particolare, delle articolazioni territoriali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato*) proroga, per l'anno 2024, i termini per il reclutamento del personale destinato al rafforzamento delle strutture del Dipartimento della Ragioneria dello Stato e dell'ex Dipartimento delle Finanze-Direzione della Giustizia tributaria ora Dipartimento della Giustizia tributaria, ma anche ai fini del perseguimento di obiettivi strategici quali la programmazione degli investimenti pubblici, il monitoraggio degli interventi PNRR e la riforma della giustizia tributaria.

Il **comma 9, lettere a)**, modifica l'articolo 7-bis del decreto-legge n. 80 del 2021 concernente norme autorizzatorie di facoltà straordinarie, extra *turn-over*, in favore del Ministero dell'economia e delle finanze per il reclutamento di personale non dirigenziale.

Il **comma 9, lettere b) e c)**, apporta modifiche agli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, al fine di prorogare il termine di scadenza dei contratti del personale assunto a tempo determinato ai sensi dei medesimi articoli.

Gli articoli 11 e 13 del decreto-legge n. 80 del 2021 (modificati dal decreto-legge n. 36 del 2022) prevedono la possibilità, per il Ministero della giustizia, di assumere addetti all'ufficio per il processo con contratto di lavoro a tempo determinato (articolo 11) e altro personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR (articolo 13).

Sulla base di tali disposizioni l'Amministrazione giudiziaria ha provveduto all'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato per la durata massima di 36 mesi.

Successivamente è emersa la necessità di prorogare la durata dei contratti di lavoro ai fini del raggiungimento degli obiettivi PNRR relativi al settore giustizia, e pertanto entro l'orizzonte temporale del 30 giugno 2026. È stata pertanto sottoposta alla Commissione europea una proposta di revisione della misura M1C1 – Investimento 1.8 in capitale umano, avente ad oggetto la richiesta di proroga dei contratti relativi agli addetti UPP e al personale tecnico sino al 30 giugno 2026 – termine finale del PNRR - correlativamente limitando il secondo ciclo di assunzioni a circa 3.100 ulteriori unità di AUPP, con contratto a termine di durata pari a 2 anni e 3 mesi in avvio al 1° aprile 2024, mentre non è prevista l'assunzione di un secondo contingente di personale tecnico.

In particolare, il primo periodo del comma 1 dell'articolo 11 viene modificato al fine di consentire la proroga del contratto a termine degli addetti all'ufficio per il processo, eliminando il riferimento alla durata "massima" di trentasei mesi ed ancorandola invece al 30 giugno 2026, coincidente con il termine finale di attuazione del PNRR, cui è correlata l'esigenza di proroga.

Si è parimenti modificato il primo periodo del comma 1 dell'articolo 13 al fine di consentire la proroga del contratto a termine del personale amministrativo non dirigenziale elencato nella disposizione in parola, eliminando il riferimento alla durata "massima" di trentasei mesi ed ancorandola invece al 30 giugno 2026, coincidente con il termine finale di attuazione del PNRR, cui è correlata l'esigenza di proroga. È stato altresì eliminato il riferimento alla decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022, non più pertinente, e modificata l'entità numerica del personale amministrativo contemplato all'alinea e alle lettere a), b) e c) del comma 1, tenuto conto del contingente effettivamente assunto.

La proroga dei contratti è infatti indispensabile al fine di preservare l'utilità - in funzione degli obiettivi perseguiti - dell'investimento complessivo già effettuato in capitale umano, consentendo all'Amministrazione di mantenere per l'intero orizzonte temporale del Piano un adeguato contingente di addetti UPP e di tecnici presso gli uffici giudiziari, numericamente prossimo a quello inizialmente preventivato.

I **commi da 10 a 13** concernono norme autorizzatorie di facoltà straordinarie, extra *turn-over*, in favore del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'interno la cui proroga si rende necessaria ai fini del rafforzamento delle relative strutture e del perseguimento di obiettivi strategici, quali la programmazione degli investimenti pubblici, il monitoraggio degli interventi PNRR e la riforma della giustizia tributaria. In particolare, il **comma 10** proroga la periodo 2021-2024 l'autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze (ora prevista per il triennio 2021-2023) a reclutare con contratto di lavoro a tempo indeterminato 40 unità di personale da inquadrare



nell'area III, posizione economica F1, per il rafforzamento delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ivi inclusi l'Unità di missione del Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa e i Nuclei di valutazione della spesa.

Il **comma 11** proroga al triennio 2022-2024 l'autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze (ora prevista per il solo 2022) ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente complessivo di personale non dirigenziale pari a 550 unità, di cui 350 unità, da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, e 100 unità, da inquadrare nell'area II, posizione economica F2, da destinare alle Ragionerie territoriali dello Stato e 100 unità, da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, di cui 60 unità da destinare alle Commissioni tributarie e 40 unità da destinare al Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi.

Il **comma 12** proroga di un anno l'autorizzazione del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze (ora prevista per il biennio 2022-2023) a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 700 unità di personale da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, di cui 400 unità per le esigenze del Ministero dell'interno, in particolare delle prefetture, e 300 unità per le esigenze del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, in particolare delle Ragionerie territoriali.

Il **comma 13** proroga al 2024 l'autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze (ora prevista per l'anno 2023) ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 20 unità di personale dirigenziale non generale, di cui 18 unità da destinare agli uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria e 2 unità da destinare alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze (ora Dipartimento della giustizia tributaria); 50 unità di personale da inquadrare nell'area funzionari, posizione economica F1, di cui 25 unità da destinare alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze (ora Dipartimento della giustizia tributaria) e 25 unità da destinare al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria; 75 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'area funzionari, posizione economica F1, e 50 unità di personale da inquadrare nell'area assistenti, posizione economica F2, da destinare agli uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria.

Il **comma 14** è volto a consentire che le assunzioni di personale della Guardia di finanza, autorizzate per l'anno 2023, possano essere effettuate entro il 31 dicembre 2024. Ciò al fine di garantire il regolare flusso di alimentazione del citato personale, con evidenti benefici sia in termini di tempistica della selezione, sia di ottimale utilizzo degli Istituti di istruzione.

comma 15. La programmazione delle assunzioni, elaborata secondo il cd. "turn-over" al 100 per cento, previsto dalla normativa vigente (decreto-legge n. 112 del 2008) e i successivi provvedimenti di assunzione straordinaria garantiti dalle leggi di bilancio, prevede l'arruolamento, anche per il corrente anno, di un numero di allievi carabinieri eccedente la capacità ricettiva degli Istituti d'istruzione dell'Arma.

L'intervento intende soddisfare la necessità di prorogare all'anno 2024 tutte le assunzioni consentite da disposizioni di legge per l'anno 2023 (art. 66, comma 9-bis, decreto-legge n. 112 del 2008 - assunzioni da "turn over"; articolo 1, comma 287 e 299, legge n. 205 del 2017 - 474 assunzioni straordinarie nel ruolo iniziale; articolo 1, commi 381 e 384, legge n. 145 del 2018 - 427 assunzioni straordinarie nel ruolo iniziale; articolo 19, commi 1 e 2, decreto-legge n. 162 del 2019 - 150 assunzioni straordinarie nel ruolo iniziale; articolo 1, commi 984 e 985, legge 178 del 2020 - 200 assunzioni straordinarie nel ruolo iniziale; articolo 13, comma 5, decreto-legge n. 146 del 2021 - 90 assunzioni straordinarie per il Comando per la tutela del lavoro, di cui 45 ispettori e 45 carabinieri, riferite al 2022; articolo 1, comma da 961-bis a 961-septies, legge n. 234 del 2021 - 211 assunzioni straordinarie, riferite al periodo 2022-2023 al netto della categoria degli Ufficiali, di cui 105 nel ruolo ispettori e 20 nel ruolo iniziale per il Comando CC Tutela Ambientale e Transizione Ecologica, 34 nel ruolo ispettori e 16 nel ruolo iniziale per il Comando CC Tutela Agroalimentare e 36 nel ruolo iniziale per le esigenze dell'organizzazione territoriale; art.1, commi 662, 666 e 667, legge n. 197 del 2022 - 120 assunzioni straordinarie per il Comando CC Tutela agroalimentare, di cui 76 nel ruolo ispettori e 44 nel ruolo iniziale; articolo 15, commi da 7 a 10, decreto-legge n. 44



del 2023 - 371 assunzioni straordinarie, di cui 16 ufficiali nel ruolo tecnico, 46 nel ruolo ispettori e 309 nel ruolo iniziale), oltre che da “turn over” per il 2021 e il 2022. La disposizione risulta necessaria per coprire eventuali mancati incorporamenti del:

- 142° Corso Allievi Carabinieri, il cui 2° ciclo formativo partirà tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024, pur mantenendo decorrenza giuridica ed economica 2022, ex articolo 645-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell’ordinamento militare) e la riferibilità al Piano assunzioni 2022, redatto sulla base delle cessazioni del 2021;

- 143° Corso Allievi Carabinieri, il cui 2° ciclo formativo partirà nel 2024, pur mantenendo decorrenza giuridica ed economica 2023, ex articolo 645-bis, codice dell’ordinamento militare e riferibilità al Piano Assunzioni 2023, redatto sulla base delle cessazioni del 2022.

Vista dunque l’impossibilità di esercitare, con riferimento agli anni 2021, 2022 e 2023, tutte le facoltà assunzionali previste, si ritiene necessaria la presente proroga, che, tra l’altro, è analoga a quella veicolata mediante l’articolo 1, comma 2, lettera), e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14.

Comma 16 proroga di un anno, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, la sospensione dei termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10 dell’articolo 3 della legge n. 335 del 1995, per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall’INPS, cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Viene conseguentemente prorogato di un anno anche il termine del periodo di competenza della contribuzione dovuta, dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019.

In mancanza di tale proroga, per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2018, i datori di lavoro pubblici saranno tenuti a finanziare l’onere del trattamento di quiescenza spettante per i periodi di servizio utili ai fini della prestazione, non assistiti dal corrispondente versamento di contribuzione, sulla base dello speciale regime giuridico di cui all’articolo 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610, con onere da quantificare secondo i criteri di calcolo vigenti in materia di rendita vitalizia di cui all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

Trattasi di proroga di termini già più volte prorogati che si rende necessaria per evitare che l’Amministrazione sia obbligata al versamento della provvista per trattamenti di quiescenza relativi ai periodi prescritti calcolata in base ai più onerosi criteri previsti dall’articolo 13, legge 1338 del 1962.

La disposizione, inoltre, proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 dei termini di regolarizzazione per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate instaurati dalle amministrazioni pubbliche, attraverso la novella del comma 10-ter dell’articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

La disposizione di cui al **comma 17** proroga al 31 dicembre 2024 il regime di deroga all’applicazione delle disposizioni sanzionatorie di cui all’articolo 116, commi 8 e 9, della legge n. 388 del 2000 agli obblighi relativi alle contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall’INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

La norma di cui al **comma 18** prevede la possibilità per l’Avvocatura dello Stato, fino al 31 dicembre 2024, di avvalersi di personale in comando ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997 senza dover ricevere, quindi, il nulla osta dell’Amministrazione di appartenenza ed in deroga all’attuale limite del 25 per cento di cui all’articolo 6, comma 1 *quinquies* del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. L’esigenza nasce dalla necessità indifferibile e urgente di superare le difficoltà contingenti di reclutamento del personale per la copertura di profili soprattutto relativi all’area assistenti. Infatti, con i recenti concorsi Formez non è stato possibile coprire tutti i posti vacanti in pianta organica per tale area, in quanto i vincitori, spesso laureati, rinunciano, dopo poco tempo dall’assunzione, per accettare posti di area superiore in altre amministrazioni, perché economicamente più favorevoli. L’Avvocatura è



ricorsa in questi anni anche a procedure di mobilità, non riuscendo però a soddisfare l'intera esigenza. L'impossibilità, quindi, di sostituire in un tempo ragionevole il personale cessato dal servizio per intervenuta quiescenza con nuove assunzioni rende necessario ricorrere a personale in comando, superando i limiti che l'attuale quadro normativo impone, ossia il limite del 25 per cento dei posti vacanti a seguito di mobilità ed il nulla osta delle Amministrazioni di provenienza.

La norma si pone, quindi, come obiettivo quello di ricorrere al personale in comando nelle more di espletamento delle procedure concorsuali programmate per ricoprire le posizioni cessate e necessarie allo svolgimento delle attività di supporto agli Avvocati dello Stato per garantire una pronta difesa delle Amministrazioni dello Stato e degli enti patrocinati, anche con riguardo all'attività defensionale svolta nell'ambito del significativo contenzioso insorto a seguito delle procedure di attuazione del PNRR che come noto gode di termini processuali molto accelerati. Si tratta di una norma ordinamentale relativa al procedimento di comando, che diviene obbligatorio, al pari di quanto previsto per la presidenza del Consiglio dei ministri, senza incidere sugli oneri, in quanto per i rimborsi del personale comandato è già presente nel bilancio dell'Avvocatura un capitolo a tale fine dedicato (capitolo 4441) la cui dotazione finanziaria a legislazione vigente è congrua per far fronte a tale esigenza.

Il **comma 19** proroga al 1 dicembre 2024 il termine per l'autorizzazione all'assunzione di 350 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, disposta dall'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con il citato articolo 1, comma 317, il legislatore ha dapprima autorizzato il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il triennio 2019-2021, ad assumere a tempo indeterminato, anche in sovrannumero con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, un contingente di personale di 350 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di 50 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F2, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. L'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ha poi disposto la proroga, al triennio 2021-2023, della predetta autorizzazione all'assunzione di un contingente di personale di 350 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1. Ai fini del reclutamento di tale contingente di personale sono state avviate tre diverse procedure concorsuali (67 amministrativi, 32 esperti in cooperazione internazionale, 251 tecnici). Il concorso bandito per n. 251 funzionari con profili tecnici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 9 agosto 2019, ha portato all'inquadramento nei ruoli del Ministero di sole n. 84 unità di personale, essendo risultati vincitori della relativa procedura un numero di partecipanti di molto inferiore ai posti messi a concorso. Al fine di completare le procedure di reclutamento, il già richiamato articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 36 del 2022 ha disposto la proroga al triennio 2021-2023 del termine per l'assunzione delle suddette unità di personale ed è stato richiesto, nel corso degli anni 2022 e 2023, lo scorrimento di ulteriori unità delle relative graduatorie, che hanno portato ad un totale complessivo di personale assunto nella III Area pari a 263 unità. Allo stato, pertanto, residuano da reclutare n. 87 unità di personale, di cui:

- 7 con profilo amministrativo, attraverso scorrimento di una vigente graduatoria;

- 80 con profili diversificati, attraverso concorso bandito dalla Commissione RIPAM e pubblicato sul Portale del reclutamento inPA in data 26 ottobre 2023. A tal proposito, con nota del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica prot. n. 117916 del 28 settembre 2022, è stata richiesta, alla Commissione RIPAM, l'attivazione di apposita procedura concorsuale, il cui bando, a seguito di fitta interlocuzione con gli Uffici competenti del Dipartimento della funzione pubblica, è stato pubblicato sul Portale del reclutamento inPA in data 26 ottobre 2023, per l'assunzione di n. 80 unità con i profili di seguito articolati:

- funzionari con competenze nel settore dell'ingegneria per l'ambiente e il territorio, energetica e nucleare, gestionale, civile: 15;
- funzionari con competenze nel settore dell'economia e contabilità pubblica: 20;
- funzionari con competenze nel settore delle scienze biologiche e biologia: 5;



- funzionari con competenze nel settore delle scienze chimiche: 5;
- funzionari con competenze nel settore dell'ingegneria mineraria: 10;
- funzionari con competenze nel settore delle scienze naturali, scienze ambientali, agrarie e forestali: 5;
- funzionari con competenze nel settore delle scienze statistiche, l'informatica, la società dell'informazione: 15;
- funzionari con competenze nel settore della comunicazione pubblica, del giornalismo e dell'editoria: 5.

Il **comma 20** introduce una proroga per il reclutamento, da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di un contingente massimo di centocinquanta unità di personale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, disposto dall'articolo 17-*octies*, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, finalizzato alla realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico. Tale disposizione prevede che le suddette unità vengano assunte con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata complessiva eventualmente superiore a trentasei mesi e comunque non successiva al 31 dicembre 2026, anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine, è stata intrapresa una complessa procedura di individuazione e utilizzo di graduatorie vigenti di altri enti, per il cui completamento è necessario prorogare il termine per l'autorizzazione alle predette assunzioni (già prorogato al biennio 2022-2023 dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14). In particolare, si è provveduto a:

- mappare, con la collaborazione dei Commissari regionali per il dissesto idrogeologico, le graduatorie pubblicate per profili di interesse;
- richiedere a n. 108 enti (regioni, comuni, Ministeri, ecc.) l'autorizzazione all'utilizzo delle relative graduatorie;
- stipulare n. 13 convenzioni per l'attingimento;
- convocare n. 83 candidati per la stipula dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;
- stipulare n. 14 contratti.

Si sono, quindi, verificate, rispetto alle convocazioni effettuate, n. 69 rinunce o decadenze. La procedura, caratterizzata da notevole complessità, alla luce dell'elevato numero di interlocutori e della necessità di svolgere un intervento capillare per reclutare personale su base regionale, sta richiedendo tempistiche dilatate rispetto a quelle originariamente preventivate e determina la necessità di prorogare il termine di scadenza dell'autorizzazione ad assumere.

Comma 21 La norma in questione mira a prorogare il termine per l'espletamento delle procedure concorsuali da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al 31 dicembre 2024. Tale proroga si rende necessaria in quanto i bandi di concorso di competenza della Direzione generale risorse umane (DG AGRET) sono stati approvati dalla Commissione Ripam soltanto in data 13/12/2023 e, pertanto, le procedure non potranno verosimilmente concludersi entro la fine del corrente anno. La norma, prevedendo esclusivamente la proroga del termine per l'espletamento di procedure concorsuali non svoltesi, non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Comma 22 proroga al 30 giugno 2024 il termine previsto dall'articolo 1, comma 18-*bis*, decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, che autorizza il Ministero della cultura, entro il 31 dicembre 2023, ad assumere fino a 750 unità di personale mediante scorrimento della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di 1.052 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2, profilo professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 63 del 9 agosto 2019, come successivamente modificato con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 53 del 6 luglio 2021.



La proroga di sei mesi della durata del termine di cui al citato articolo 1, comma 18-bis, consente al Ministero della cultura di ricorrere allo scorrimento della graduatoria concorsuale sopra specificata - avvenuto, da ultimo, nel mese di dicembre 2023 - per il reclutamento di assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza. In particolare, il profilo professionale in questione è deputato allo svolgimento, tra le altre, delle attività di: vigilanza e custodia dei beni culturali nei luoghi assegnati (musei, monumenti, aree archeologiche, biblioteche, immobili, beni ed impianti); regolazione degli accessi e vigilanza sui comportamenti del pubblico secondo i regolamenti e le disposizioni di servizio; salvaguardia degli edifici e di sicurezza dei fruitori e del personale interno; collaborazione operativa con le professionalità della terza Area funzionale nella predisposizione di mostre, iniziative editoriali, eventi e progetti di promozione, di valorizzazione e di educazione al patrimonio. L'estensione per ulteriori sei mesi dell'autorizzazione allo scorrimento della graduatoria finale di merito del menzionato concorso, inoltre, consente al Ministero della cultura di avvalersi utilmente della graduatoria sino alla scadenza della validità della stessa, la quale, come noto, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rimane vigente per un termine di due anni dalla data di approvazione, avvenuta il 7 luglio 2022.

In tali termini, la presente proroga si pone a garanzia dell'articolo 97 della Costituzione, rispondendo all'evidente finalità di contenimento della spesa pubblica a fronte dei necessari costi connessi all'eventuale espletamento di una nuova procedura concorsuale.

Articolo 2 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

Comma 1. La disposizione di cui all'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, si colloca nell'ambito dei processi amministrativi di rilascio e di rinnovo dei permessi di soggiorno in favore degli stranieri. Il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ha disposto, all'articolo 19-*bis*, la modifica dell'articolo 17, comma 4-*quater*, fissando al termine del "31 dicembre 2022" l'acquisto di efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter*, dello stesso articolo 17.

Successivamente, il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, all'articolo 2, comma 1, ne ha ulteriormente prorogato il termine fino al 31 dicembre 2023.

Tuttavia, l'efficacia delle previsioni di cui ai sopra citati commi è subordinata alla realizzazione di un canale informatico (previsto dal successivo comma 4-*quinqüies*) in grado di consentire l'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, esclusivamente attraverso il ricorso a sistemi informatici e banche dati.

Le azioni di informatizzazione dei suddetti processi lavorativi sono pertanto condizionate dal completamento di operazioni tecniche, finalizzate alla costituzione e all'alimentazione dei necessari sistemi informatici e delle relative banche dati, concretizzandosi un iter tecnicamente complesso che coinvolge le diverse Amministrazioni dello Stato (*ex plurimis*, Giustizia, Lavoro, Istruzione ecc.) deputate al rilascio dei certificati e delle informazioni specificamente elencati nella norma.

I pertinenti interventi di adeguamento tecnologico - tuttora in corso presso le altre Amministrazioni interessate - impongono di posticipare il termine di applicazione delle disposizioni in materia, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024.

Trattasi di richiesta di proroga di termini già più volte prorogati che si rende necessaria in quanto non è stato ancora definito il previsto collegamento, in quanto gli interventi di adeguamento tecnologico sono ancora in corso presso le altre amministrazioni coinvolte.



Ove non venisse prorogata la disciplina transitoria, il rinnovo dei permessi di soggiorno dovrebbe essere fondato sulle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati, alla cui verifica dovrebbe procedersi con le ordinarie interlocuzioni tra amministrazioni, con conseguente allungamento dei tempi ed esigenza di impiego di maggiori risorse.

Comma 2. Il termine per l'attuazione dell'obbligo associativo dei comuni di cui all'art.18-*bis* del decreto-legge n. 162 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8 del 2020 è stato prorogato al 31 dicembre 2023 con il decreto-legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 (art. 2, comma 1). Tale termine risulta pertanto di imminente scadenza ed il mancato differimento determinerebbe l'attivazione, previa diffida dei Prefetti, della procedura sostitutiva del Governo ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

La proroga del termine *de quo* si rende necessaria anche in considerazione della circostanza che, presso il Ministero dell'interno, in esito agli incontri di un apposito Gruppo di lavoro, è stato predisposto uno schema di disegno di legge delega al Governo per la riforma del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUOEL) e, nella riunione dello scorso 7 agosto, il Consiglio dei ministri ha avviato l'esame del disegno di legge.

Nello specifico, nella revisione del TUOEL è prevista la facoltà, e non più l'obbligo da parte dei comuni, di esercitare le funzioni fondamentali in via associata.

Al riguardo, si evidenzia che tale intervento normativo tiene conto dell'indirizzo della Corte costituzionale (sentenza 4 marzo 2019, n. 33) secondo il quale la previsione generalizzata dell'obbligo di gestione associata per tutte le funzioni fondamentali sconta un'eccessiva rigidità al punto che non consente di considerare tutte quelle situazioni in cui, per motivi di collocazione geografica, per caratteristiche demografiche e socio-ambientali, la convenzione o l'unione dei comuni non sono idonee a realizzare, mantenendo un adeguato livello di servizi alla popolazione, quei risparmi di spesa che la norma richiama come finalità dell'intera disciplina. Si supera, pertanto, il principio dell'obbligatorietà della gestione associata delle funzioni fondamentali che diventano dunque facoltative.

Si soggiunge che nella Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (DEF), a completamento della manovra di bilancio 2024-2026, il Governo ha dichiarato quale collegato alla decisione di bilancio, tra gli altri, proprio il disegno di legge di revisione TUOEL.

Trattasi di richiesta di proroga di termini già più volte prorogati che si rende necessaria, nelle more dell'abrogazione dell'obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali dei comuni. (revisione TUOEL), al fine di evitare che dal 1° gennaio p.v. siano applicabili le sanzioni altrimenti previste.

Comma 3. La disposizione di cui all'articolo 25-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, al fine di sopperire alla carenza di segretari comunali e provinciali, necessari per assicurare l'adeguato supporto al ripristino della piena operatività degli enti locali, ha disciplinato modalità semplificate di svolgimento della procedura selettiva di accesso alla relativa carriera.

Tali modalità hanno trovato applicazione in occasione della procedura per l'ammissione di n.448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione, per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4a serie speciale – Concorsi ed Esami – n.89 del 9 novembre 2021.

Le relative procedure, con l'ultimazione delle prove orali, si sono concluse in data 10 novembre 2023.

Tuttavia, risulta ancora emergente l'esigenza di colmare le rilevanti lacune di organico, particolarmente in riferimento ai segretari iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera e destinati a svolgere attività nei comuni di più piccola dimensione (fino a 3.000 abitanti), come evidenziato nella seguente tabella:



SITUAZIONE SEDI E SEGRETARI AL 25-10-2023										
TIPOLOGIA SEDI	CON TITOLARE	VACANTI	TOTALE	SEGRETARI	TITOLARI	IN DISPONIBILITÀ	ALTRE POSIZION*	TOTALE	SEDI	DIFF.
Sedi di fascia A	502	33	535	Fascia A+	337	32	19	388	535	589
				Fascia A	670	38	28	736		
Sedi di fascia B	1.498	912	2.410	Fascia B+	708	38	36	782	2.410	-1.459
				Fascia B	135	10	24	169		
Sedi di fascia C	264	1.923	2.187	Fascia C	414	14	7	435	2.187	-1.752
TOTALE	2.264	2.868	5.132	TOTALE	2.264	132	114	2.510	5.132	-2.622

* Aspettative, comandi e altri utilizzi

Con DPCM adottato ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, in corso di perfezionamento, essendo già firmato dal Ministro della Pubblica Amministrazione, il Ministero dell'Interno / Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali viene autorizzato ad assumere n. 245 unità di segretario comunali e provinciali, e dovrà pertanto procedere alla pubblicazione del relativo bando di concorso.

Al fine di accelerare anche la predetta procedura, stante le descritte gravi carenze di organico in materia (1.752 segretari di fascia C), si proroga la vigenza della disposizione in argomento, fino al 31 dicembre 2024, in modo da inserire anche nell'emanando bando di concorso le procedure semplificate già applicate nel bando pubblicato nella G.U. del 9/11/2021.

Comma 4, lettera a). La norma si rende necessaria per assicurare anche nell'anno 2024 le facoltà assunzionali nella qualifica di vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservate al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui alla graduatoria della procedura speciale di reclutamento, di cui all'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Tale graduatoria (*c.d. della stabilizzazione*), è stata, infatti, approvata con decreto del Ministro dell'interno 11 giugno 2019, n. 310.

Dalle stesse devono essere attinte, ad oggi, a legislazione vigente, le seguenti unità di personale:

- n. 550 unità per il potenziamento di organico di cui al decreto-legge n. 69/2023, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n.103;
- 30% di 246 unità nella qualifica di vigile del fuoco previste dal decreto-legge n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n.74;
- 30 % di n.100 unità per l'aumento di organico ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 205, articolo 1, comma 136;
- 30% di 250 unità per il ripianamento di organico ai sensi della legge 30 dicembre 2020, n.178, articolo 1, comma 877.

Trattasi di richiesta di proroga di termini già più volte prorogati che si rende necessaria per procedere alle assunzioni previste.

Comma 4, lettera b). L'articolo 74-bis, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, ha istituito un fondo con dotazione di 1,5 milioni di euro, destinato ad erogare un contributo economico a favore dei familiari del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco impegnato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid -19, che durante lo stato di emergenza abbia contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia dalla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o come concausa, del contagio da Covid -19.



Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 gennaio 2022 sono state individuate le misure per l'attribuzione del contributo economico ai soggetti beneficiari, in particolare si è determinata la misura del predetto contributo (euro 25.000) da corrispondere in un'unica soluzione ai familiari delle vittime, secondo un ordine di priorità fino ad esaurimento delle risorse disponibili per l'anno 2021, salva nuova autorizzazione di spesa.

Successivamente, il decreto-legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, all'articolo 2, comma 4, ha autorizzato l'impiego nel 2022 delle risorse non utilizzate nel 2021 a favore dei familiari del personale di cui al citato articolo 74-bis.

L'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ha esteso al 2023 l'autorizzazione ad impiegare le predette risorse. La disposizione in argomento, pertanto, mira a consentire la conclusione, nel corso del 2024, del procedimento di erogazione del contributo in favore dei soggetti aventi diritto, familiari del personale delle diverse Forze di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Comma 5. L'articolo 14-*sexies* del decreto-legge n. 176 del 2022 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2023) ha previsto la proroga fino al 31 dicembre 2023 del termine entro il quale può essere attivata la disciplina di cui all'articolo 16-*ter*, commi 9 e 10, del decreto-legge n. 162/2019, con la specificazione che i relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono fino alla naturale scadenza.

Il richiamato articolo 16-*ter* dispone una significativa revisione dell'ordinamento dei segretari comunali e provinciali nell'ambito della quale sono state previste anche specifiche disposizioni per potenziare la figura del vicesegretario, nelle more della conclusione delle procedure di reclutamento volte a colmare le gravi carenze di organico, particolarmente rilevanti in ordine ai segretari iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera e destinati a svolgere le funzioni nei comuni fino a 3.000 abitanti.

Difatti, il citato comma 9 prevede che nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (n.162/2019), nei comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero popolazione complessiva fino a 10.000 abitanti nel caso di comuni che abbiano stipulato tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria, qualora sia vacante la sede di segreteria, singola o convenzionata, e la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare - ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 - sia andata deserta e non risulti possibile assegnare un segretario reggente, a scavalco, con riferimento al contingente di personale in disponibilità, le funzioni attribuite al vicesegretario possono essere svolte, su richiesta del sindaco e previa autorizzazione del Ministero dell'interno, per un periodo comunque non superiore a trentasei mesi complessivi, da un funzionario di ruolo in servizio da almeno due anni presso un ente locale, in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, previo assenso dell'ente locale di appartenenza e consenso dello stesso interessato.

Il successivo comma 10, inoltre, prevede che le disposizioni di cui al comma 9 si applicano anche qualora il comune avente i requisiti ivi indicati stipuli una convenzione per l'ufficio di segreteria ai sensi dell'articolo 30, comma 1, decreto legislativo n. 267 del 2000 o ne abbia una in corso, purché la sede di segreteria risulti vacante.

La vigenza delle disposizioni illustrate, la cui scadenza era in origine fissata al 31 dicembre 2022, sono state prorogate al 31 dicembre 2023 dall'articolo 14-*sexies* del decreto-legge n. 176 del 2022. Tuttavia, anche a seguito della conclusione di due distinte procedure concorsuali con le quali sono stati iscritti all'Albo *medio tempore*, nel complesso, n. 514 nuove unità, le carenze di segretari della fascia iniziale (fascia "C") risultano ancora rilevanti, come evidenziato nella seguente tabella, dal cui esame emerge la presenza di ben 1.752 sedi vacanti negli enti con meno di 3.000 abitanti:



SITUAZIONE SEDI E SEGRETARI AL 25-10-2023

TIPOLOGIA SEDI	CON TITOLARE	VACANTI	TOTALE	SEGRETARI	TITOLARI	IN DISPONIBILITÀ	ALTRE POSIZIONI*	TOTALE	SEDI	DIFF.
Sedi di fascia A	502	33	535	Fascia A+	337	32	19	388	535	589
				Fascia A	670	38	28	736		
Sedi di fascia B	1.498	912	2.410	Fascia B+	708	38	36	782	2.410	-1.459
				Fascia B	135	10	24	169		
Sedi di fascia C	264	1.923	2.187	Fascia C	414	14	7	435	2.187	-1.752
TOTALE	2.264	2.868	5.132	TOTALE	2.264	132	114	2.510	5.132	-2.622

* Aspettative, comandi e altri utilizzi

Per tali ragioni la disposizione intende ulteriormente prorogare al 31 dicembre 2024 il termine di scadenza, già prorogato dall'articolo 14-*sexies*, al fine di assicurare comunque l'operatività degli enti locali interessati, nelle more nella conclusione di una ulteriore procedura concorsuale - di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2021, n. 89 - ed avente ad oggetto l'individuazione di n. 448 borsisti da ammettere al corso-concorso selettivo di formazione, per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali.

Di tale ultima procedura è previsto a breve l'avvio del corso-concorso selettivo di formazione, della durata complessiva di 8 mesi.

Anche in occasione della proroga di cui alla disposizione si chiarisce, evitando incertezze interpretative, che - stanti le esigenze di certezza e stabilità dell'azione amministrativa degli enti locali - gli incarichi conferiti entro la data del 31 dicembre 2023 potranno proseguire sino a naturale scadenza (trentasei mesi successivi).

Comma 6: La disposizione in esame è finalizzata a porre di un ulteriore anno l'obbligo di ricostituzione del Fondo Anticipazioni di Liquidità (FAL) e il relativo ripiano, obbligo posto a carico degli enti in dissesto per effetto dell'articolo 16, comma 6-*ter* e seguenti, del D.L. 115/2022 (conv., con modificazioni, dalla legge n. 142/2022, recante "Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali").

Al riguardo, si rappresenta che già l'art. 18 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 (conv., con modificazioni, dalla L. 21.6.2023, n. 74), al fine di consentire la prosecuzione del percorso di risanamento, nonché l'adozione del bilancio di previsione 2023-2025, a favore degli enti in dissesto finanziario che hanno incassato le anticipazioni di liquidità, ha posticipato di un anno - ossia al 2024 in sede di approvazione del rendiconto 2023 - l'obbligo di iscrizione del Fondo Anticipazioni di Liquidità (FAL) nel proprio bilancio.

Il comma 7 autorizza la spesa complessiva di 8,34 milioni di euro per l'anno 2024, per il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel periodo compreso tra il 31 luglio 2021 al 31 marzo 2022 (data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19).

Il comma 8 quantifica gli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 7 e reca la copertura finanziaria.

Al **comma 9**, la lettera a) è finalizzata a consentire maggiore speditezza nel rilascio della documentazione antimafia attraverso lo snellimento del procedimento previsto dall'art. 99, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. codice antimafia) ai fini dell'adozione e della modifica della disciplina inerente alle modalità di funzionamento della banca dati nazionale unica (B.D.N.A.)



Nello specifico, per quanto concerne il rilascio della documentazione antimafia, l'art. 97 del codice antimafia dispone che la banca dati nazionale unica, istituita presso il Ministero dell'interno, possa essere consultata secondo le modalità disciplinate con uno o più regolamenti previsti dall'art. 99 del medesimo codice. In attuazione del citato articolo 99, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della pubblica amministrazione e dell'innovazione, della giustizia, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, è stato adottato il d.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193, "Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159".

In particolare, le disposizioni di cui al capo IV, Sezione II, del Regolamento e i relativi allegati numeri 2, 3, 4 e 5 recano la disciplina relativa alle procedure di autenticazione e accreditamento alla Banca dati nazionale unica antimafia (B.D.N.A.) da parte dei soggetti a ciò legittimati ai sensi degli art. 15, 16 e 17 del medesimo Regolamento.

Tali procedure prevedono un sistema di identificazione "forte" di terzo livello, secondo il quale, per effettuare le operazioni di consultazione, accesso, immissione e aggiornamento dei dati, i soggetti legittimati devono preventivamente munirsi delle credenziali di autenticazione e del certificato abilitante l'attivazione del collegamento alla VPN (virtual private network), in modo da connettersi in sicurezza alla banca dati. Le specifiche caratteristiche dei collegamenti sono individuate nei disciplinari tecnici di cui ai menzionati allegati.

Nell'ottica di razionalizzare le vigenti procedure adeguandole all'evoluzione digitale, la presente proposta rimette a un decreto del Ministro dell'interno, di natura non regolamentare, la disciplina inerente alle caratteristiche e alle modalità di rilascio delle credenziali di autenticazione per l'accreditamento alla BDNA, anche al fine di dotare l'amministrazione di uno strumento più consono ad adeguare tempestivamente la normativa di dettaglio ai nuovi sistemi di identificazione digitale, che sono soggetti a continue innovazioni dal punto di vista tecnologico. Fino all'adozione del decreto ministeriale vengono fatte salve le norme vigenti, contenute nel capo IV, Sezione II, del citato Regolamento.

La disciplina relativa alle modalità di funzionamento della banca dati nazionale unica e di collegamento con il Centro Elaborazione Dati di cui all'art. 96 resta rimessa al regolamento di cui al vigente comma 1 dell'art. 99 del codice antimafia.

Di conseguenza, si interviene sull'articolo 97 del citato Codice modificando il richiamo al regolamento con quello più appropriato del decreto.

L'intervento presenta connotati di assoluta urgenza, atteso che si colloca nell'ambito delle misure finalizzate al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2023, dell'obiettivo di digitalizzazione del PNRR Missione M1 - Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura e Turismo, Componente C1 - Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella PA, posto in capo al Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Articolo 3 (Proroga di termini in materia economica e finanziaria)

Il **comma 1** novella l'articolo 16-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215; tale disposizione ha introdotto una disciplina transitoria per i contratti di locazione passiva stipulati dalla data di entrata in vigore della disposizione e fino al 31 dicembre 2023 dalle amministrazioni pubbliche centrali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) e dagli enti nazionali di previdenza e assistenza.



In particolare, la norma prevede che le predette Amministrazioni non applicano le riduzioni del canone di mercato (15% e 30%) previste dall'articolo 3, commi 4, 6 e 10, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012, in presenza di una delle seguenti condizioni:

- classe di efficienza energetica dell'immobile oggetto di locazione non inferiore a B ovvero non inferiore a D per gli immobili sottoposti ai vincoli di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
- rispetto da parte delle amministrazioni statali di cui all'articolo 2, comma 222, primo periodo, della legge finanziaria 2010 (Legge n. 191/2009) di un parametro non superiore a 15 mq/addetto ovvero non superiore a 20 mq/addetto per gli immobili non di nuova costruzione con limitata flessibilità nell'articolazione degli spazi interni;
- il nuovo canone di locazione deve essere inferiore rispetto all'ultimo importo corrisposto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 222 e seguenti, della legge n. 191 del 2009 per le amministrazioni statali.

L'intento del legislatore era finalizzato a favorire l'allocatione delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici ivi individuati in immobili più funzionali e performanti sotto il profilo dell'efficientamento energetico, al fine di ridurre i consumi energetici e, quindi, i costi di gestione del bene, in linea con quanto previsto dalla normativa UE in materia di energia e clima, finalizzata al rinnovamento e all'adeguamento del patrimonio immobiliare.

La finalità della norma è quella di: promuovere la razionalizzazione e il contenimento degli spazi locati dalle amministrazioni statali per i propri fini istituzionali, con conseguente riduzione della spesa per affitti passivi; consentire alle predette Amministrazioni di reperire sul mercato soluzioni allocative che tengano conto dei nuovi fabbisogni anche in termini di funzionalità e di efficientamento digitale e energetico; favorire la regolarizzazione di quelle occupazioni che non è stato possibile contrattualizzare per la mancata accettazione da parte del proprietario di un canone abbattuto ai sensi del citato art. 3 del D.L. n. 95/2012. Infine, con particolare riferimento agli utilizzi degli immobili appartenenti ai Fondi Immobili Pubblici e al Fondo Patrimonio Uno per i quali non sono state individuate soluzioni alternative alla locazione passiva, si ritiene che la disposizione normativa agevoli la rinegoziazione degli attuali contratti, così come l'individuazione sul mercato di immobili alternativi.

Permanendo all'attualità le suddette esigenze, per poter continuare a conseguire i predetti obiettivi di razionalizzazione degli spazi e di efficientamento energetico previsti dal legislatore, si rende necessaria la presente proposta normativa per estendere al 2026 l'ambito temporale di riferimento delle previsioni in questione che all'attualità è previsto fino al 31 dicembre 2023.

Comma 2. Ai fini della definitiva rilevazione della massa passiva del piano di rientro di Roma Capitale, la disposizione proroga di 1 anno il termine di presentazione delle istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte a qualsiasi titolo dal comune di Roma in data anteriore al 28 aprile 2008.

Comma 3. La norma, attraverso la modifica dell'articolo 10-*bis*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, proroga fino al 31 dicembre 2024 il divieto di fatturazione elettronica per gli operatori IVA che effettuano prestazioni o cessioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche/consumatori finali. In un'ottica di semplificazione degli adempimenti, la disposizione mira a evitare che nel periodo interessato dalla proroga gli operatori sanitari, e anche l'Amministrazione finanziaria, siano tenuti a effettuare onerosi investimenti infrastrutturali finalizzati all'implementazione di un sistema di gestione delle fatture elettroniche.

Il comma 4 dispone l'ulteriore proroga di due anni dei termini previsti dall'articolo 8, comma 1, della legge 31 agosto 2022, n. 130, per la cessazione dall'incarico dei giudici tributari che operano presso le Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, i quali erano già stati già oggetto di proroga di 12 mesi ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto-legge n. 198/2022, convertito dalla legge n. 14/2023.



In particolare, la disposizione posticipa al 1° gennaio 2029 l'entrata in vigore dell'articolo 11, comma 2, del D.lgs. n. 545/1992, ove è previsto che i giudici tributari del ruolo unico nazionale di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso, al compimento del settantesimo anno di età.

La medesima disposizione, inoltre, differisce di ulteriori 24 mesi – rispetto al differimento già operato dall'art. 3, comma 6, del citato D.L. n. 198/2022 – i termini di applicazione del sistema di graduale abbassamento dell'età massima di permanenza in servizio dei giudici tributari, per il prossimo quinquennio 2024-2028, originariamente previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 31 agosto 2022, n. 130.

La proroga in esame consente di assicurare la presenza di un maggior numero di giudici tributari presso le Corti di giustizia tributaria, al fine di garantire la continuità nello svolgimento della relativa funzione giurisdizionale, in attesa dell'assunzione dei nuovi magistrati mediante concorso pubblico disciplinato dall'art. 4 del decreto legislativo n. 545/92, e nelle more dell'attuazione della legge delega fiscale che prevede la revisione delle circoscrizioni giudiziarie entro due anni dalla sua entrata in vigore attraverso l'accorpamento delle sedi esistenti.

Il comma 5 quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4 e reca la copertura finanziaria.

Comma 6. In deroga all'articolo 3, comma 3, dello Statuto dei diritti del contribuente, la disposizione proroga di un anno il termine per la notifica degli atti di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 1, commi da 31 a 36, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, emanati per il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de *minimis* automatici e semiautomatici per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 115 del 2017 (recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234).

Più in particolare, la proroga di un anno riguarda la notifica dei citati atti di recupero che, in base alle disposizioni vigenti, scadono tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024.

Comma 7 La proposta normativa prevede che le estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del gioco del Superenalotto, già istituite, per il solo anno 2023, ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, continuino a svolgersi anche successivamente alla data del 31 dicembre 2023.

Il comma 8 proroga al 31 dicembre 2024 le disposizioni di cui all'articolo 112, comma 7, alinea, ultimo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le quali prevedono che, nelle more di un riordino complessivo degli strumenti di intermediazione finanziaria, possano continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, le società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, esistenti alla data del 1° gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci, a condizione che:

- a) non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica;
- b) il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a quindici milioni di euro;
- c) l'importo unitario del finanziamento sia di ammontare non superiore a 20.000 euro;
- d) i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelli presenti sul mercato.

Il comma 9, In considerazione dell'attacco subito dai sistemi informatici della Regione Molise, esclude il periodo compreso tra il 7 dicembre e il 30 gennaio 2024 dal computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data del 7 dicembre 2023 o iniziati



successivamente a tale data, gestiti tramite le strutture informatiche, dalla Regione e dai suoi enti strumentali. Tale esclusione non si applica ai procedimenti relativi al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi del piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con decisione del Consiglio del 13 luglio 2021, nonché a quelli relativi alla realizzazione degli interventi previsti dal piano nazionale complementare.

Il comma 10, in relazione all'esclusione di cui al comma 9, prevede che la regione Molise e i suoi enti strumentali adottino ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.

Il comma 11 prevede che, in caso di inoperatività dei siti internet istituzionali della Regione Molise e dei suoi enti strumentali, per il medesimo periodo di cui al comma 9 (periodo compreso tra il 7 dicembre e il 30 gennaio 2024) siano sospesi gli obblighi di pubblicità previsti dal cosiddetto decreto "trasparenza", n. 33/2013.

Il comma 12 prevede che, al fine di garantire, senza soluzione di continuità, i servizi informatici del Sistema Tessera Sanitaria e dell'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilità dei fascicoli sanitari elettronici (INI), anche per le finalità degli specifici interventi previsti dal PNRR, nelle more del definitivo perfezionamento della nuova Convenzione, e comunque non oltre il 31 marzo 2024, continuino a prodursi gli effetti giuridici delle disposizioni previste dalla Convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle entrate e Sogei del 23 dicembre 2009, e dei relativi Accordi Convenzionali attuativi, in scadenza al 31 dicembre 2023.

Articolo 4 (Proroga di termini in materia di salute)

Comma 1 Le disposizioni intervengono sul procedimento di approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, prorogando il termine per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno 2024 fino alla presentazione del conto consuntivo dell'anno 2023 (30 aprile 2024), in considerazione del breve lasso di tempo disponibile per convocare l'assemblea ed approvare il bilancio nei tempi di legge (31 dicembre 2023), così da consentire l'applicazione delle procedure di approvazione dei bilanci degli ordini professionali, nell'ottica della semplificazione del procedimento e di economia di gestione.

La proroga si rende necessaria atteso che entro il mese di dicembre 2023 deve essere convocata l'assemblea degli iscritti per deliberare sulla proposta di bilancio previsionale degli Ordini. Tuttavia, considerando che attualmente gli iscritti agli Ordini delle professioni sanitarie sono circa 1 milione e 500 mila di cui iscritti agli ordini dei medici circa 470 mila in Italia (di cui 47 mila solo a Roma, 30 mila solo a Milano e 23 mila solo a Napoli) sarebbe impossibile, convocare e far votare tutti gli aventi diritto con costi compatibili alle realtà ordinistiche (ad esempio il costo dell'OMCeO Roma per approvare i bilanci è di circa 300 mila euro).

Comma 2. La disposizione, attraverso la proroga al 31 dicembre 2024 del termine del 31 dicembre 2023 previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 - prorogato dall'articolo 4, comma 9-quater del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 - consente la proroga delle disposizioni di cui all'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Tali disposizioni permettono ai laureati in medicina e chirurgia abilitati, iscritti ad un corso di formazione di medicina generale, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché ai medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il servizio sanitario nazionale consentendo a tutti di valorizzare l'attività svolta quale attività pratica, da computare nel monte ore complessivo previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

Comma 3 L'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, prevede che: "E' istituito, presso il Ministero della salute, l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di



direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, aggiornato con cadenza biennale. Fermo restando l'aggiornamento biennale, l'iscrizione nell'elenco è valida per quattro anni, [...].” Il comma 3 del medesimo articolo 1, prevede poi che: “Ai fini della formazione dell'elenco di cui al comma 2, con decreto del Ministro della salute è nominata ogni due anni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica una commissione [...]”. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del predetto decreto legislativo n. 171 del 2016 poi: “Le regioni nominano direttori generali esclusivamente gli iscritti all'elenco nazionale dei direttori generali di cui all'articolo 1”.

Il 1° aprile 2020 si è proceduto alla pubblicazione sul sito internet del Ministero della salute del prescritto aggiornamento biennale dell'elenco nazionale di cui trattasi, successivamente integrato all'esito della riapertura dei termini di partecipazione alla selezione. Pertanto, per i soggetti iscritti nell'elenco predetto, la validità dell'iscrizione nell'elenco stesso scadrà il 31 marzo 2024.

Nelle more dell'avvio delle procedure volte al prescritto aggiornamento biennale dell'elenco in parola, al fine di non vedere ridotta la platea dei soggetti idonei all'incarico di direttore generale delle Aziende e degli Enti del SSN, anche per garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel PNRR da parte delle Regioni, si rende necessario prorogare la predetta iscrizione fino alla pubblicazione dell'elenco nazionale aggiornato e comunque non oltre il 31 dicembre 2024.

Comma 4. La disposizione consente alle aziende ed enti del SSN di utilizzare, anche per l'anno 2024, alcuni strumenti straordinari previsti nel periodo emergenziale e già prorogati per far fronte alle carenze di personale sanitario, registrate sul territorio nazionale, che non possono essere risolte con gli ordinari istituti previsti dall'ordinamento e conseguentemente sono dirette a garantire i livelli essenziali di assistenza.

In particolare, si prevede la proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 268, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, concernenti la possibilità per le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale - verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore - di:

- a) procedere, secondo quanto previsto dall'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al reclutamento di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge n.145 del 2018, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di Co.Co.Co. di durata non superiore a sei mesi prorogabili anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
- b) conferire incarichi individuali a tempo determinato, secondo quanto previsto dall'articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari con procedure semplificate (selezione, per titoli o colloquio orale o per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative che prevedono forme di pubblicità semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso solo nel sito internet dell'azienda che lo bandisce e per una durata minima di cinque giorni);
- c) conferire, secondo quanto previsto dall'articolo 2-ter, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020, incarichi a tempo determinato, con le procedure di cui alla precedente lettera b), per la durata di sei mesi anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione.

Comma 5 Si prorogano fino al 31 dicembre 2024 le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14. Le disposizioni concernono la possibilità per le aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, di continuare ad utilizzare l'articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che consente di conferire incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali anche se privi della specializzazione nella disciplina, nel rispetto delle disposizioni di cui dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile



2019, n. 35, relative al tetto di spesa annuale per il personale degli enti del SSN delle regioni nell'ambito del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

Comma 6 Si prorogano le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 4-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, concernenti la possibilità per le aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, di continuare ad utilizzare l'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nel rispetto delle disposizioni di cui dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, relative al tetto di spesa annuale per il personale degli enti del SSN delle regioni nell'ambito del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Quest'ultimo consente, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012 e dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, verificata l'impossibilità di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, di conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di Co.Co.Co., con durata non superiore a sei mesi, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.

Comma 7. Il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, ha riconosciuto il ruolo della farmacia come presidio sanitario in grado di erogare, oltre ai farmaci, una serie di prestazioni sanitarie aggiuntive, individuando “i nuovi servizi assicurati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto di quanto previsto dai Piani socio-sanitari regionali e previa adesione del titolare della farmacia”.

Per dare concreta e omogenea applicazione al nuovo modello di Farmacia dei servizi, la legge di bilancio per il 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) ha stanziato 36 milioni di euro per una sperimentazione triennale dei nuovi servizi in Farmacia in 9 Regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto; Emilia-Romagna, Umbria, Lazio; Campania, Puglia, Sicilia). È stato, quindi, istituito in Gruppo di lavoro presso il Ministero della salute per definire criteri uniformi per la sperimentazione.

Le Linee guida predisposte dal gruppo di lavoro ai fini dell'erogazione sperimentale di nuovi servizi nell'ambito del monitoraggio del corretto uso dei farmaci, dell'attivazione e dell'alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico, dell'erogazione di prestazioni di telemedicina e dell'effettuazione dello screening di prevenzione del tumore del colon retto sono state recepite dalla Conferenza Stato-Regioni del 17 ottobre 2019.

La legge di bilancio per il 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) ha poi prorogato al biennio 2021-2022 la sperimentazione nelle 9 regioni iniziali, estendendola, per lo stesso periodo, alle altre 7 regioni a statuto ordinario e autorizzando a tale scopo la spesa di 25,3 mln di euro per ciascuno degli anni 2021/2022.

Superate le criticità oggettive connesse con l'attuazione alla sperimentazione nel contesto dell'emergenza pandemica, le Regioni hanno inviato i Cronoprogrammi per l'attuazione della sperimentazione stessa al Ministero della salute che li ha, a sua volta, sottoposti al vaglio del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, nelle riunioni del 28 dicembre 2022 e del 26 gennaio 2023. Tali organismi hanno espresso parere positivo sui cronoprogrammi regionali, a condizione che fossero espunti alcuni servizi non contemplati dalla normativa di riferimento, quali ad esempio l'esecuzione in farmacia di nuove tipologie di vaccini (herpes zoster).

Allo stesso tempo va considerato che l'art. 20, comma 2 -bis, del decreto-legge n. 41 del 2021, ha previsto che le risorse destinate alla sperimentazione della farmacia dei servizi potessero essere utilizzate anche a far fronte, per l'anno 2021, agli oneri collegati alla somministrazione in farmacia dei vaccini contro il SARS-CoV-2.

I fattori suindicati hanno determinato una limitazione dell'ambito della sperimentazione stessa a servizi in parte già attivati dalle farmacie ovvero con scarsa valenza innovativa e un pesante ritardo nell'avvio della sperimentazione, rendendo complessa una sua conclusione entro il 2023 e ancor più ardua la rendicontazione delle attività svolte entro il 31 marzo 2024.



Vista l'importanza della sperimentazione ai fini della valutazione dell'efficacia dei nuovi servizi erogati dalle farmacie in termini di maggiore facilità di accesso da parte dei cittadini alle prestazioni del SSN e di riduzione degli oneri organizzativi ed economici sostenuti dalle strutture pubbliche nell'ambito del nuovo modello organizzativo del SSN delineato dal PNRR, la presente disposizione prevede la facoltà di effettuare tale sperimentazione anche nell'anno 2024, al termine del quale si provvede a una valutazione degli esiti.

Comma 8. L'articolo 29 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al fine di incentivare l'implementazione dei criteri di riorganizzazione della rete laboratoristica da parte delle competenti regioni e province autonome ha disposto lo stanziamento di specifiche risorse, da ripartire secondo i criteri definiti, previo accordo in Conferenza Stato-regioni, dalla disciplina di attuazione di cui al decreto del Ministro della Salute del 30 dicembre 2021.

L'utilizzo delle suddette risorse destinate alla promozione delle azioni regionali di riorganizzazione delle reti laboratoristica da parte di regioni e province autonome si fonda su progettualità ancora in via di completamento e di relativa valutazione da parte del Governo, anche al fine di favorire l'implementazione dei suddetti nuovi criteri omogenei di livello nazionale, si proroga la disposizione di cui al citato articolo 29, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024.

Articolo 5 (Proroga di termini in materia di istruzione e merito)

Comma 1 (proroga progetti Accademia dei Lincei). Il Progetto "I Lincei per una nuova didattica nella scuola: una rete nazionale" è stato promosso nel 2010 dall'Accademia Nazionale dei Lincei e dall'allora Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), con lo scopo di proporre e organizzare attività di formazione per i docenti di ogni ordine e grado, volte al miglioramento del sistema d'istruzione, attraverso corsi di aggiornamento nelle discipline considerate la base della formazione.

Il progetto tende, altresì, a sostenere e favorire il miglioramento dei sistemi d'istruzione e di formazione nazionali, dando vita a una rete nazionale di Poli che imposti, nella pluralità delle iniziative, una rinnovata metodologia di insegnamento delle materie scientifiche e delle conoscenze linguistiche e concettuali, capace di stimolare l'apprendimento del metodo scientifico e lo sviluppo della creatività e che possa incidere nel tempo su tutto il territorio nazionale. Il progetto vuole anche stimolare e facilitare un dialogo costruttivo a livello locale tra le istituzioni di alta cultura e la Scuola. Sin dall'istituzione del Progetto, il Ministero stanziava risorse volte a garantire la prosecuzione delle sue rilevanti attività.

Si intende, dunque, riconoscere in favore della Fondazione "I Lincei per la scuola" un contributo pari a 250.000 anche per l'anno 2024.

Comma 2, lettera a) (potere di ordinanza per disciplinare procedure di istituzione di graduatorie e conferimento di supplenze). In ragione del protrarsi dei tempi utili all'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, recante il "Regolamento concernente la costituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e il conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo", con l'intervento in esame si dispone la proroga del potere di ordinanza in capo al Ministro dell'istruzione e del merito, conferito dall'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge n. 22 del 2020, anche per il biennio costituito dagli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026.

Comma 2, lettera b) (riduzione dei termini ridotto per l'espressione dei pareri del Consiglio superiore della pubblica istruzione). La disposizione in esame è volta ad assicurare una celere ed efficace attuazione del PNRR. In particolare, si modifica l'articolo 3, comma 1, decreto-legge n. 22 del 2020, prorogando fino al 31 dicembre 2024 la previsione del termine ridotto (pari a sette giorni a decorrere dalla richiesta del Ministro) assegnato al Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) per il prescritto parere obbligatorio su provvedimenti di varia natura avente rilevanza sul sistema nazionale di istruzione.



A seguito dell'adozione delle riforme del PNRR previste nella Missione 4 "Istruzione e ricerca" Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università", infatti, vi è una pluralità di provvedimenti attuativi da predisporre da parte del Ministero dell'istruzione e del merito che richiedono un'azione tempestiva da parte di tutti i soggetti coinvolti, compreso il Consiglio superiore per la pubblica istruzione (CSPI). Ne deriva che il termine ordinario di quarantacinque giorni per rendere il suddetto parere, previsto dall'articolo 3 del d.lgs. n. 233 del 1999 (come anche quello ridotto di quindici giorni previsto in caso di urgenza), non risulta compatibile con le tempistiche del PNRR.

Comma 3.

A fronte delle criticità registrate da talune Regioni nell'attuazione del piano di dimensionamento scolastico del PNRR (riforma 1.3 "Riorganizzazione del sistema scolastico" della Missione 4 – Componente 1) si introducono misure volte ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla medesima misura del PNRR.

Innanzitutto, si dispone una proroga dei termini previsti dalla legislazione vigente per consentire alle regioni di adempiere al piano di dimensionamento, previsto dall'articolo 19 del decreto-legge n. 98 del 2011. Ai sensi dei commi 5-quater e 5-quinquies del citato articolo 19, tali termini sono attualmente fissati al 30 novembre, prorogabile di 30 giorni sulla base di delibere motivate delle regioni. Ad oggi, dunque, il termine è, nelle regioni che si sono avvalse della proroga, il 30 dicembre 2023.

Tale previsione di proroga risponde al bisogno, espresso da talune regioni, di adottare dei piani di dimensionamento che siano il frutto di un pieno e completo confronto con gli enti locali coinvolti nel processo di attuazione delle nuove disposizioni: confronto che non si è reso possibile, in taluni casi, completare, a causa dei ristretti tempi concessi, anche in relazione alla recente sentenza della Corte Costituzionale, la quale, solo il 22 novembre u.s. ha definitivamente statuito per la piena legittimità della disciplina di riferimento.

In particolare, gli enti locali, in alcune regioni, non hanno rispettato i termini indicati dalle regioni medesime, impedendo, di fatto, l'adozione dei rispettivi piani.

Ferma restando la proroga, le Regioni hanno anche manifestato la difficoltà ad attuare la misura del dimensionamento senza che si introducano anche misure specifiche, in grado di accompagnare, con maggiore gradualità il processo di attuazione della riforma del PNRR in parola.

E così, con il capoverso comma 83-ter si introduce un temporaneo meccanismo di flessibilità per il solo AS. 2024/2025, in parziale deroga del contingente organico di DS e DSGA indicato nel decreto interministeriale MIM/MEF n. 127 del 30 giugno 2023.

In tale contesto, al fine di venire incontro alle cennate criticità, si dispone, per il solo anno scolastico 2024/25, un incremento del numero di autonomie scolastiche, attivabili in misura non superiore al 2,5% del contingente definito per il medesimo anno scolastico 2024/2025 dal citato decreto n. 127 del 2023.

Il parametro del 2,5% è stato individuato sulla base dei rapporti pervenuti dalle regioni in maggiore difficoltà nel garantire il raggiungimento del contingente organico per l'AS. 2024/2025; costituisce, pertanto, una soglia di temporaneo incremento che consentirà di adottare dei piani regionali nei tempi necessari al regolare avvio dell'anno scolastico.

La scadenza del 5 gennaio 2024 per il dimensionamento, con le modalità previste al comma 83-ter, è un termine tassativo il cui rispetto risulta essenziale per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2024-2025, con particolare riferimento alle operazioni tecniche propedeutiche alla data di apertura delle procedure digitali per le iscrizioni, prevista per il 18 gennaio 2024. Affinché si possano mettere le famiglie, al momento di avvio delle iscrizioni, nelle condizioni di conoscere quale sia l'articolazione delle autonomie scolastiche sul territorio occorre fare sì che l'anagrafe delle istituzioni scolastiche autonome sia tempestivamente aggiornata, sulla base dei piani di dimensionamento varati dalle Regioni.

Resta, infine, impregiudicato il raggiungimento dell'obiettivo di attuazione della riorganizzazione del sistema scolastico, in quanto, l'incremento temporaneo per il solo AS. 2024/2025 verrà



riassorbito dalle regioni che vorranno avvalersi della deroga prevista, nelle successive due annualità. La disposizione, infatti, fa restare fermi gli organici indicati per gli anni scolastici successivi al primo, in modo da far comunque conseguire l'obiettivo di riduzione indicato dal citato decreto n. 127 del 2023, il cui contenuto è stato positivamente vagliato dalla Commissione europea ai fini della validazione degli obiettivi del paese nell'ambito del PNRR.

Al contempo, per le regioni che avranno adottato i piani di dimensionamento regionali conformi alle indicazioni del decreto interministeriale n. 127 del 30 giugno del 2023, sarà – da un lato – consentita la facoltà di deliberare nuovamente (in ipotesi avvalendosi dell'incremento previsto, in via eccezionale, per il 2024/25) ovvero – dall'altro – di beneficiare di un incremento della possibilità di avvalersi della richiesta della concessione dell'esonero o del semi esonero dall'insegnamento per i collaboratori del dirigente scolastico, ai sensi del capoverso comma 83-quater.

Il capoverso comma 83-quater, in materia di concessione dell'esonero e del semi esonero dall'insegnamento, ne estende la possibilità, rispetto alle disposizioni del comma 83-bis, dell'articolo 1 della legge n. 107/2015, a partire dall'anno scolastico 2024/2025, anche alle istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento a seguito del dimensionamento della rete scolastica. Con la disposizione si introduce uno strumento indispensabile, dal punto di vista organizzativo, per accompagnare l'attuazione della riforma M4C1-R1.3 del PNRR relativa alla riorganizzazione del sistema scolastico, che prevede, a partire dal predetto anno scolastico 2024/2025, una progressiva riduzione delle autonomie scolastiche, in proporzione alla riduzione della popolazione scolastica. La misura è, infatti, rivolta alle scuole oggetto di accorpamento a seguito del dimensionamento della rete scolastica, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-quater e seguenti del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. Di converso, si fa presente che la medesima riforma PNRR del dimensionamento della rete scolastica nazionale, introdotta con l'articolo 1, comma 557, della legge n. 197/2022, a partire dall'AS 2024-2025, nel prevedere una nuova disciplina che consente di superare il fenomeno delle reggenze - rendendole una misura eccezionale motivata da esigenze specifiche e contingenti -, ha anche il conseguente effetto di ridurre l'impatto delle reggenze medesime rispetto al previgente meccanismo di esonero e semi esonero previsto dal comma 83-bis. La disposizione prevede, secondo le stesse modalità utilizzate finora in attuazione del comma 83-bis, cui viene fatto espresso rinvio, che a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, anche i dirigenti scolastici delle scuole oggetto di accorpamento possano chiedere all'Ufficio scolastico regionale competente la concessione dell'esonero o del semi esonero dall'insegnamento per un numero massimo di un docente nel caso di esonero e di due nel caso di semi esonero, per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative, tra i docenti individuati ai sensi del menzionato comma 83 (*“Il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica.”*) e dell'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (*“Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale”*).

Articolo 6 (Proroga di termini in materia di università e ricerca)

Il comma 1 prevede la proroga (di un anno) della validità biennale dell'elenco di cui all'articolo 8 comma 3 del D.P.R. n. 76/2010. Tale elenco contiene i nominativi dei soggetti nell'ambito dei quali il Ministro dell'università e della ricerca sceglie i componenti del Consiglio Direttivo dell'ANVUR. La proroga consente, in particolare, al Comitato costituito con decreto ministeriale n. 1000/2023, incaricato di selezionare i citati nominativi, di definire un elenco con una validità temporale idonea a consentire, non solo l'integrazione dei componenti attualmente ancora da nominare in seno al Consiglio Direttivo ANVUR (n. 2), ma anche la sostituzione dei componenti attualmente in carica che verranno a scadere nel 2025 e nel 2026. Ai sensi del D.P.R. n. 76/2010 il Consiglio Direttivo



ANVUR, infatti, dovrebbe essere composto da sette componenti, nominati per sei anni ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 104 del 12 settembre 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 dell'8 novembre 2013.

Ai sensi della normativa vigente sopra richiamata, il citato elenco, che sarà definito dal Comitato di selezione, avrebbe validità però solo biennale. L'elenco, che sarà prodotto presumibilmente nei primi mesi dell'anno 2024, consentirebbe, pertanto, al Ministro dell'università e della ricerca di poter individuare solo i due nominativi da proporre per l'integrazione dell'attuale composizione del Consiglio Direttivo ANVUR, ma non anche quelli per la sostituzione dei componenti attualmente in carica e che cesseranno il loro mandato, come precedentemente illustrato, negli anni 2025 e 2026. La disposizione mira, pertanto, a prorogare la validità dell'elenco che sarà prodotto dal Comitato di selezione, insediatosi il 24 novembre scorso, al fine di consentire al Ministro, alla scadenza dei mandati degli attuali componenti del Consiglio Direttivo ANVUR, di individuare i sostituiti.

La proroga, quindi, permette al Ministero di non dover avviare un ulteriore procedimento amministrativo finalizzato alla predisposizione di un altro elenco per l'individuazione dei componenti del direttivo ANVUR in scadenza nel 2025 e nel 2026 e di non dover costituire, tra due anni, un comitato di selezione diverso rispetto a quello appena insediatosi.

Con riguardo al **comma 2**, la legge di bilancio 2018 ha previsto che le somme residue relative a vecchi mutui concessi da Cassa depositi e Prestiti (e trasferiti al MEF in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, della legge n. 326/2003) possono essere erogate anche successivamente alla scadenza previo parere favorevole del Ministero dell'università e della ricerca

L'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ha prorogato al 31 dicembre 2023 il termine di legge previsto dall'articolo 1, comma 1145, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, del 31 dicembre 2022, per l'erogazione delle somme da parte di Cassa Depositi e prestiti previo nulla osta del MUR, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori. Allo stato - novembre 2023 - per l'Università di Napoli Parthenope restano ancora da erogare complessivamente euro 3.738.890,35 e per l'Università di Cassino restano da ancora erogare euro 90.837,94.

L'Università di Napoli Parthenope ha fatto presente, con nota n. 14840 del 24 novembre 2023, che, sia a causa della complessità degli appalti sia a causa di avverse condizioni atmosferiche e di interferenze con le attività istituzionali, le esecuzioni dei lavori hanno subito notevoli rallentamenti. La stessa ha, pertanto, richiesto una proroga del termine previsto dalla legge.

L'Università di Napoli Parthenope ha rappresentato che gli interventi oggetto del finanziamento non sono ancora conclusi. Si richiede la predetta proroga anche per l'Università di Cassino.

Si prevede, a tal fine, una proroga del termine attualmente previsto di 12 mesi.

Il **comma 3**, in un'ottica di semplificazione e di innovazione della normativa vigente in materia, tenuto conto dell'autonomia riconosciuta alle Università dalla legge n. 168/1989 nonché delle disposizioni di semplificazione già introdotte per alcune Professioni (Farmacista, Medico veterinario, Odontoiatra e Psicologo nonché Geometra laureato, Perito Agrario laureato, Perito Industriale laureato e Agrotecnico laureato) ai fini dell'attuazione degli artt. 6 e 7 della legge n. 163/2021 e di quelle che verranno introdotte per le ulteriori Professioni interessate dalla predetta legge, nonché al fine di consentire agli Atenei - in continuità con quanto avvenuto sino all'anno 2023 - di provvedere autonomamente alla costituzione delle Commissioni giudicatrici degli esami di Stato dell'anno 2024 (I e II sessione), a garanzia della più ampia uniformità per tutte le Professioni, si prevede, con riferimento alla composizione e alla costituzione delle Commissioni giudicatrici in parola, la proroga del termine di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

In considerazione del fatto che il Ministero dell'università e della ricerca è in procinto di adeguare la disciplina dei titoli universitari, ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge n. 163 del 2021, e delle modifiche introdotte dai provvedimenti attuativi degli artt. 1 e 2 della predetta legge, si ritiene più proficuo assicurare per tutte le professioni, per le quali il MUR indice le sessioni d'esame di Stato, una continuità in ordine alle modalità di svolgimento degli esami di Stato e di costituzione delle



Commissioni esaminatrici, mantenendo quelle già stabilite anche per l'anno 2023, così da mantenere la semplificazione delle modalità di espletamento degli esami e il decentramento presso gli Atenei dell'*iter* di costituzione delle Commissioni d'esame (gestito dal Ministero sino all'anno 2019), in modo da assicurare una maggiore autonomia e flessibilità.

Il **comma 4** proroga la possibilità per le università e gli enti pubblici di ricerca di indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca dal 31 dicembre 2023 al 31 luglio 2024.

Si fa presente che, in base alla normativa attualmente vigente, gli "asseggni di ricerca" sono stati sostituiti da contratti di lavoro a tempo determinato, denominati "contratti di ricerca", regolati dal novellato articolo 22 della legge 30 novembre 2010, n. 240. Il comma 6 dello stesso articolo 22 rimette la determinazione del solo importo economico del contratto di ricerca alla relativa definizione in sede di contrattazione collettiva nazionale, che attualmente è in corso di svolgimento. Alla luce delle criticità rappresentate in sede di contrattazione collettiva, relativamente alla disciplina degli aspetti giuridici ed economici della nuova figura professionale, è stato istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca un Gruppo di lavoro, con decreto ministeriale 5 ottobre 2023, n. 1310, composto da personalità di elevata esperienza e da rappresentanti delle istituzioni del settore dell'università e della ricerca, con il compito di analizzare le disposizioni normative e provvedere a formulare proposte per il riordino, il coordinamento e la razionalizzazione delle norme vigenti in materia di contratti e di assegni di ricerca.

Il **comma 5** proroga al 15 febbraio 2024 i lavori delle Commissioni nazionali per l'Abilitazione Scientifica Nazionale, formate sulla base del decreto direttoriale del Ministero dell'università e della ricerca n. 251 del 29 gennaio 2021. Infatti, premesso che il termine finale per la chiusura dei lavori è previsto in via generale per il 7 dicembre 2023 – salvo il diverso termine previsto per le Commissioni le cui istanze di differimento sono state ad oggi accolte e che termineranno comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2023 –, la modifica normativa in esame prevede una proroga rispetto alla scadenza attualmente prevista. L'intervento normativo si rende necessario al fine di prevenire e far fronte ad eventuali eventi non prevedibili, quali, ad esempio, richieste delle Commissioni di intervenire in autotutela a rettifica di giudizi già resi e pubblicati o problemi legati a situazioni personali e imprevedibili dei commissari delle Commissioni. La proroga del mandato, inoltre, consente di concedere alle Commissioni che ne avessero diritto (e quindi nei soli casi previsti dalla legge) termini di differimento della chiusura dei lavori più ampi di quelli al momento concessi entro il 31 dicembre 2023.

Il **comma 6** tratta della proroga delle graduatorie nazionali AFAM ai sensi della legge n. 143 del 2004, nelle more dell'entrata in vigore e della completa attuazione del nuovo regolamento sul reclutamento AFAM (la cui approvazione è in corso di svolgimento), atteso che le graduatorie, per alcuni insegnamenti, non sono ancora esaurite (residuano un candidato per "Restauro per la decorazione", cinque candidati per "Oboe" e una candidata per "Lingua e letteratura italiana").

Con il **comma 7** viene rinviata all'anno accademico 2025/2026 l'attuazione del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, dato che è in fase di approvazione il nuovo regolamento, che sostituisce integralmente il D.P.R. n. 143/2019. Il nuovo regolamento è stato approvato, in esame preliminare, dal Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2023, dopo che un primo schema – già approvato in esame preliminare dal CdM in data 1° settembre 2022 – è stato oggetto di modifiche sostanziali in seguito a un parere interlocutorio del Consiglio di Stato e alle novità normative introdotte con l'articolo 26, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023 e, pertanto, il relativo iter di approvazione non è ancora concluso. Il rinvio è necessario per coordinare le tempistiche di entrata in vigore del nuovo regolamento con l'attuale sistema di reclutamento. Il suddetto rinvio comprende sia il termine per la programmazione dei fabbisogni di personale delle istituzioni AFAM, fissato al 31 dicembre 2023, data entro cui le istituzioni non potrebbero, di conseguenza, operare tale programmazione stante l'incertezza del quadro normativo, sia le abrogazioni disposte dal regolamento, le quali operano su disposizioni di legge relative a graduatorie nazionali e alla stabilizzazione del personale



tecnico-amministrativo del comparto AFAM, disposizioni che consentono di garantire le assunzioni necessarie fino all'entrata in vigore del regolamento stesso.

Il **comma 8** proroga all'anno accademico 2024/2025 le disposizioni transitorie, introdotte dall'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge n. 198 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2023, che consentono il reclutamento di docenti AFAM mediante concorsi, nelle more dell'entrata in vigore del nuovo regolamento in materia di reclutamento, prevedendo, altresì – considerato inoltre che le proroghe di cui ai commi 6 e 7 implicano che nel 2024 la mobilità del personale AFAM sia ancora gestita a livello nazionale con modalità di derivazione scolastica - che al personale reclutato mediante tale norma transitoria si applichi la disposizione di cui all'articolo 35, comma 5-bis, del d.lgs. 165/2001, ossia l'obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione per cinque anni. Tale proroga appare necessaria, alla luce dell'altrettanto necessaria proroga disposta dal comma 7, affinché le istituzioni AFAM possano reclutare docenti nell'a.a. 2024/2025, fermo restando che la norma prorogata opera in subordine ai concorsi riservati al personale precario, introdotti per l'anno accademico 2024/2025 dall'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge n. 69 del 2023.

Articolo 7 (Proroga di termini in materia di cultura)

I **commi 1, 2 e 3** recano disposizioni volte a consentire il completamento degli interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, mediante l'estensione dei termini relativi alla struttura prevista a supporto dell'Ufficio del Soprintendente speciale per il sisma 2016.

In particolare, il **comma 1** è volto a disporre la proroga annuale della durata della segreteria tecnica di progettazione prevista, ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, a supporto dell'Ufficio del Soprintendente speciale sisma 2016, estendendo sino al 2024 il termine previsto dalla citata disposizione, da ultimo prorogato sino al 2023 per effetto dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. Originariamente, sulla base del menzionato articolo 15-bis, comma 6, lettera a), la segreteria tecnica in questione era composta da non più di venti unità di personale, con possibilità di conferire ai medesimi, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, incarichi di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di 24 mesi, entro il limite di spesa di 500.000 euro annui, nonché le funzioni di responsabile unico del procedimento. Tale disposizione, poi, è stata integrata dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 8 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2017, il quale ha previsto l'incremento delle predette unità di personale fino a ulteriori venti (per un massimo, dunque, di quaranta), nel limite dell'ulteriore importo di un milione di euro annui per ciascuna delle annualità "dal 2017 al 2021", estese al 2023 per effetto del richiamato articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, come convertito.

Conformemente alla proroga di cui al comma 1, il **comma 2** prevede che la segreteria tecnica di progettazione possa continuare ad avvalersi del personale previsto dal menzionato articolo 18, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, come convertito, sino al medesimo termine del 31 dicembre 2024. La segreteria tecnica di progettazione, infatti, si compone di figure altamente qualificate che forniscono al citato Ufficio del Soprintendente un supporto specialistico in attività fondamentali per la ricostruzione dei beni immobili e mobili presenti nei territori colpiti dagli eventi sismici, ivi compresi lavori di ricerca, attività di rilievo del danno attraverso sopralluoghi e verifiche e attività di supporto al RUP. La proroga in questione, dunque, risponde all'esigenza di consentire il completamento degli interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, allineando la durata della segreteria tecnica di progettazione a quella dell'Ufficio Sisma del 2016, **anch'esso prorogato al 31 dicembre 2024 con decreto del Ministro della cultura n. 402 del 21 dicembre 2023**, anch'essa oggetto di proroga biennale in vista della finalizzazione dei lavori nei territori interessati dalla ricostruzione. In tali



contesti, infatti, il processo di restauro dei beni culturali appare di particolare complessità, necessitando, altresì, di un coordinamento continuo con le esigenze di altre importanti iniziative governative, tra cui il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il Piano Nazionale Complementare. L'estensione della durata della predetta segreteria tecnica, pertanto, appare necessaria al fine di garantire all'Ufficio del Soprintendente il supporto necessario al completamento dei progetti di cui il medesimo è soggetto attuatore, la cui realizzazione sarebbe inevitabilmente pregiudicata dalla scadenza del termine del 31 dicembre 2023 attualmente previsto dalle disposizioni su cui il presente articolo intende intervenire. Da quanto sopra, dunque, emerge la necessità di garantire all'Ufficio del Soprintendente la possibilità di continuare ad avvalersi della segreteria tecnica di progettazione e del suo supporto specialistico.

Il **comma 3** reca gli oneri finanziari relativi ai precedenti commi **1 e 2**.

Poiché gli interventi per la messa in sicurezza e la tutela del patrimonio culturale, avviati dal Ministero della cultura in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, non sono stati ancora completati, le disposizioni di cui ai **commi 1, 2 e 3** si configurano come interventi necessari a garantire al predetto Ufficio del Soprintendente il necessario supporto specialistico fornito dalla segreteria tecnica di progettazione. Tale proroga è coerente con quella biennale, in corso di adozione, relativa all'Ufficio del Soprintendente sisma. La disposizione è, inoltre, urgente, in quanto i termini normativi oggetto di proroga sono in scadenza al 31 dicembre 2023.

Il **comma 4** è volto a prorogare fino al 31 dicembre 2024 la durata del Comitato promotore delle celebrazioni legate alla figura di Pietro Vannucci detto «Il Perugino», istituito dall'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022). Con la citata legge è stato istituito, presso il Ministero della cultura, un Comitato promotore delle celebrazioni del pittore, nella ricorrenza del quinto centenario dalla sua morte, con il compito di promuovere e diffondere, attraverso un adeguato programma di celebrazioni, di attività formative, editoriali, espositive e di manifestazioni artistiche, culturali e scientifiche, in Italia e all'estero, la figura e l'opera di Pietro Vannucci. La durata del Comitato, inizialmente fissata al 31 dicembre 2022, è stata prorogata al 31 dicembre 2023 dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, dal momento che le celebrazioni erano previste tutte per l'anno 2023. Il Comitato è tenuto a predisporre una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzazione delle risorse assegnate, da presentare al Ministro della cultura ai fini del successivo inoltro alle Camere. L'ulteriore proroga al 31 dicembre 2024 si rende necessaria in quanto molti dei progetti sostenuti sono stati prorogati e il Comitato, peraltro, è tenuto a rendicontare tali progetti. Senza la proroga il Comitato non potrebbe portare avanti la sua attività; dovrebbe chiudere il conto corrente ad esso intestato, senza poter provvedere alle erogazioni di somme ancora necessarie e non potrebbe ottemperare alle richieste di rendicontazione dei vari progetti sostenuti né predisporre la prescritta relazione conclusiva sui progetti realizzati e sulle risorse utilizzate. L'ulteriore proroga risulta, pertanto, indispensabile per consentire di ottemperare alle richieste di rendicontazione dei progetti, molti dei quali sono ancora in corso e non definiti. All'esito di tale rendicontazione il Comitato è destinato a cessare la sua attività, senza necessità di richiedere ulteriori proroghe. La proroga è, inoltre, urgente, in quanto la durata del Comitato è attualmente fissata al 31 dicembre 2023.

Comma 5 Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell'industria culturale conseguenti alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'articolo 38-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 12, ha introdotto in via sperimentale, sino al 31 dicembre 2021, una procedura semplificata per la realizzazione di spettacoli dal vivo relativi ad attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il *musical*, destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti, prevedendo che ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, sia sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), eccetto i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.



In virtù dell'articolo 7, comma 7-*sexies*, lett. a), decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, la disciplina in questione è stata prorogata sino al 31 dicembre 2023 ed estesa anche alle proiezioni cinematografiche.

Per continuare a sostenere e incentivare il settore dell'industria culturale, che ancora risente degli effetti negativi del periodo pandemico, la presente disposizione dispone la proroga sino al 31 dicembre 2024 del regime semplificatorio (SCIA) di cui all'articolo 38-bis del D.L. n. 76/2020, come convertito, che viene, inoltre, esteso agli spettacoli con un numero massimo di 2.000 partecipanti.

Il **comma 6** è volto a prorogare, fino alla data del 31 marzo 2024, il termine entro cui adottare il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero della cultura.

Il regolamento, che disciplinerà il nuovo assetto organizzativo del Ministero, sarà adottato in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 10 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137. Tale decreto-legge ha rimodulato le competenze del Ministero stabilite all'articolo 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e modificato la sua struttura organizzativa, prevedendo, per renderla più adeguata ai compiti istituzionali perseguiti, il passaggio dal modello organizzativo del segretariato generale al modello organizzativo dipartimentale.

La proroga del termine al 31 marzo 2024 si rende necessaria per consentire all'amministrazione precedente di concludere l'*iter* di approvazione del regolamento in questione.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*», la riorganizzazione del Ministero è attuata mediante l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sul decreto, inoltre, è prevista l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato.

Ad oggi, lo schema di regolamento è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri ed è in attesa del prescritto parere del Consiglio di Stato.

Articolo 8 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

Con l'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, sono state introdotte misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive, incrementando il Fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di consentire la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori. Nell'ambito di tale fondo è stata finanziata la realizzazione dell'opera "Ponte stradale di collegamento tra l'autostrada di Fiumicino e l'EUR", meglio nota come "Ponte dei Congressi, viabilità accessoria, sistemazione delle banchine del Tevere e adeguamento del Ponte della Magliana" e sono stati finanziati gli interventi previsti per lo sviluppo degli aeroporti di Salerno e di Firenze. L'articolo 11-*quinqüiesdecies*, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ha disposto la proroga al 31 marzo 2023 del termine ultimo per procedere agli adempimenti previsti dal decreto di finanziamento delle opere sopra descritte, successivamente differito al 31 dicembre 2023 dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023 n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87.

La proroga del termine disposta dal **comma 1** è funzionale alla definizione del procedimento necessario a garantire la cantierabilità dell'Aeroporto di Firenze entro il 31 dicembre 2024.

In relazione agli interventi previsti per lo sviluppo dell'aeroporto di Firenze, si evidenzia che:



- il decreto interministeriale MIT-MEF n. 82 del 4 marzo 2015 ha stanziato l'importo di 50 milioni di euro (di cui 46,81 milioni di euro nell'anno 2018 e 3,19 milioni di euro nell'anno 2019) ed è stato istituito il capitolo 7742 – PG01;
- le condizioni di appaltabilità non si sono ancora verificate, per via dell'annullamento del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 377 del 28/12/2017 con il quale era stata decretata la compatibilità ambientale del “Master Plan 2014-2029” dell'aeroporto “Amerigo Vespucci” di Firenze, subordinatamente al rispetto delle Condizioni ambientali descritte nel Decreto stesso. A seguito della pronuncia di annullamento, la Direzione Generale per lo sviluppo del territorio la programmazione ed i progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con Decreto Direttoriale 9974 del 16/06/2020 ha decretato la cessazione degli effetti del Decreto del Direttore generale dello Sviluppo del Territorio, la programmazione ed i progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 6674 del 15 aprile 2019, con il quale è stato accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383 e ss. mm. ed ii., il perfezionamento del procedimento d'Intesa Stato - Regione Toscana, relativo al Masterplan dell'Aeroporto “Amerigo Vespucci” di Firenze.

In considerazione di quanto rappresentato, pertanto, la proroga del termine per il finanziamento previsto ai sensi del citato decreto-legge n. 133 del 2014, disposto dal comma 1, è funzionale alla conclusione del procedimento volto a garantire la cantierabilità delle opere entro il 31 dicembre 2024. Relativamente alla revisione progettuale del Piano di sviluppo aeroportuale (Masterplan) al 2035 dell'aeroporto internazionale di Firenze “Amerigo Vespucci”, si precisa quanto segue:

- si è conclusa la fase del dibattito pubblico;
- l'ENAC ha provveduto all'approvazione in linea tecnica ed ha attivato, presso il MASE, la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale integrata dalla Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell'art. 6 comma 3-ter del D. Lgs.152/2006;
- determinata la compatibilità ambientale, l'ENAC dovrà attivare, presso questo Dicastero, la procedura per la verifica della conformità urbanistica e il perfezionamento dell'intesa Stato – Regione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383 e ss. mm. ed ii.;
- l'ENAC, previa propria deliberazione, trasmetterà i progetti definiti alla competente struttura del MIT per l'approvazione ai fini dell'erogazione del finanziamento previsto dal D.L. n.133/2014, così come disposto dal D.M. n. 82/2015.

Orbene, alla luce del carattere strategico dell'infrastruttura dell'Aeroporto di Firenze, il comma 1 proroga al 31 dicembre 2024 il termine ultimo per procedere agli adempimenti previsti dal decreto di finanziamento degli interventi.

Il comma 2 estende di ulteriori 5 mesi il termine finale di possibile operatività delle agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale - previste da una disciplina transitoria decorrente dal 1° gennaio 2017 per i porti contraddistinti da particolari stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche - **e reca uno stanziamento, per l'anno 2024, pari a 4 milioni di euro**, ai fini della corresponsione, in favore dei lavoratori iscritti negli elenchi delle medesime agenzie, dell'indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro. L'articolo 4 del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, prevede che nei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transshipment e persistano da almeno cinque anni stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, in via eccezionale e temporanea, per un periodo massimo non superiore a cinquantaquattro mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2017 è istituita dalla Autorità di Sistema portuale, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con delibera del Comitato di gestione o del Comitato portuale laddove eserciti in prorogatio le sue funzioni, una Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i



lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994. Ciò al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali. Si ricorda altresì che le agenzie in oggetto svolgono, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, attività di supporto alla collocazione professionale dei lavoratori iscritti nei propri elenchi, anche attraverso la formazione professionale degli stessi soggetti in relazione alle iniziative economiche ed agli sviluppi industriali dell'area di competenza dell'Autorità di sistema portuale. Le regioni possono cofinanziare i piani di formazione o di riqualificazione del personale che dovessero rendersi necessari, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al termine del periodo di operatività delle agenzie, qualora sussistano nei relativi elenchi lavoratori non reimpiegati, le medesime possono essere trasformate in agenzie di lavoro portuale temporaneo. In attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, sono state istituite le Agenzie di somministrazione del lavoro portuale e per la riqualificazione professionale dei porti di Taranto e di Gioia Tauro.

Tuttavia, stante la crisi epidemiologica da Covid -19 che ha coinvolto anche tale settore e l'attuale crisi economica derivante dall'aumento eccezionale dei prezzi dei prodotti energetici, diventa fondamentale, per il concreto raggiungimento dello scopo dell'Agenzia stessa, il superamento temporale di 78 mesi del menzionato decreto-legge, consentendo, quindi, una estensione di ulteriori 5 mesi delle attività dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale.

Sulla base delle informazioni relative ai pagamenti riferiti all'erogazione dell'indennità in esame, il Coordinamento Generale Statistico attuariale dell'INPS ha quantificato la platea dei beneficiari, attualmente interessati dal provvedimento, in circa 457 lavoratori portuali di Taranto e Gioia Tauro. Il **comma 3** reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 2.

Il **comma 4** propone modifica dell'articolo 13, comma 17-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, che ha introdotto disposizioni finalizzate ad assicurare l'omogeneità della normativa nazionale con quella dell'Unione europea in materia di requisiti e di sicurezza delle gallerie ferroviarie del sistema ferroviario.

In particolare, si prevede l'adozione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, per l'approvazione di apposite linee guida finalizzate a:

- garantire un livello adeguato di sicurezza ferroviaria mediante specifiche prescrizioni tecniche di prevenzione e di protezione da applicare alle infrastrutture ferroviarie e ai veicoli da parte dei gestori e delle imprese ferroviarie,

- definire i tempi di adeguamento a dette prescrizioni da parte dei gestori e delle imprese ferroviarie.

La norma prevede che le linee guida siano notificate alla Commissione europea e all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del citato decreto legislativo n. 50 del 2019, ed è adottato entro trenta giorni dalla data di emissione del parere favorevole espresso dalla Commissione europea. Attualmente, e nelle more dell'entrata in vigore delle linee guida, si prevede che sono differiti al 31 dicembre 2023 i termini previsti dagli articoli 3, comma 8, 10, comma 2, e 11, comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 89 alla Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2006.

Trattasi di adempimenti finalizzati:

- alla ristrutturazione del materiale rotabile in esercizio e rispetto dei criteri di sicurezza (articolo 3, comma 8);

- alla definizione dei programmi di realizzazione delle misure di sicurezza per le gallerie ferroviarie modulati nel tempo (articolo 10, comma 2);

- alla realizzazione dei lavori di adeguamento delle gallerie ferroviarie (articolo 11, comma 4).



Ad oggi è in corso di definizione l'iter di approvazione delle sopra richiamate linee guida al fine di acquisire le valutazioni di tutte le amministrazioni interessate e procedere alla notifica alla Commissione europea e all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie.

Il comma 4, pertanto, differisce, al fine di consentire la definizione degli effettivi tempi di adeguamento alle prescrizioni previste dalle citate linee guida, il termine per l'assolvimento degli adempimenti sopra illustrati, prevedendo, al contempo, che i gestori e le imprese ferroviarie trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali entro il 30 giugno 2024 un piano quadriennale di adeguamento dei veicoli ai requisiti relativi alla normativa di sicurezza antincendio e di evacuazione nonché degli investimenti connessi all'acquisto di nuovo materiale rotabile in sostituzione dei veicoli più vetusti.

Il **comma 5** è volto a prorogare al 30 giugno 2024 l'applicazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, delle seguenti disposizioni:

a) concernenti le procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. In particolare, tali norme stabiliscono:

- la previsione di un termine massimo entro il quale deve avvenire l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente;
- procedure semplificate di affidamento differenziate per scaglioni di importi;
- la possibilità, per gli affidamenti diretti, di poter essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente;
- la possibilità di non richiedere le garanzie provvisorie ovvero di prevederne un importo diminuito;
- la disciplina inerente alle procedure per l'affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e svolgimento delle prove dei concorsi pubblici;
- la possibilità di applicare le disposizioni derogatorie anche alle procedure per l'affidamento, ai sensi dell'articolo 112, comma 5, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, della gestione di fondi pubblici europei, nazionali, regionali e camerali diretti a sostenere l'accesso al credito delle imprese.

b) concernenti le procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia, di cui agli articoli 2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76. In particolare, si prevede:

- l'indicazione di un termine massimo entro il quale deve avvenire l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente;
- che le stazioni appaltanti debbano procedere all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione mediante la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo in ogni caso con i termini ridotti;
- la possibilità di utilizzare la procedura negoziata per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione, nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati;
- la necessità di nominare, per ogni procedura di appalto, un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera;



- l'obbligo che gli atti delle stazioni appaltanti adottati siano pubblicati e aggiornati nei rispettivi siti internet istituzionali;
- le disposizioni ad hoc in materia di sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica;
- la disciplina ad hoc in materia di Collegio consultivo tecnico;
- la disciplina derogatoria delle disposizioni del codice dei contratti pubblici del 2016 prevista dall'articolo 8 del citato decreto-legge n. 76 del 2020.

c) concernenti la disapplicazione a titolo sperimentale di talune disposizioni in materia di appalti contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di cui all'articolo 1, commi 1, del decreto - legge 18 aprile 2019, n. 32. In particolare, tra queste rilevano:

- articolo 37, comma 4, il quale prevede - tra l'altro - che nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia, nonché ricorrendo alle stazioni appaltanti qualificate di diritto ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero alle società in house delle amministrazioni centrali titolari degli interventi;
- articolo 59, comma 1, quarto periodo, nella parte in cui resta vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori;
- articolo 77, comma 3, quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 78, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

Inoltre, la proroga prevista interessa anche la disposizione contenuta all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019 la quale consente di applicare anche ai settori ordinari la disciplina prevista dall'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i settori speciali relativa alla c.d. inversione procedimentale delle procedure di gara (possibilità di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti).

Relativamente alle disposizioni di cui alla predetta lettera c) in tema di affidamenti e contratti PNRR e assimilati, viene, pertanto, espressamente prorogato fino al 30 giugno 2024, la possibilità per i Comuni non capoluogo di ricorrere alle modalità (derogatorie) di acquisizione di forniture, servizi e lavori di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 32 del 2019.

Comma 6. L'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, prevede che in tutto il territorio nazionale è vietata la circolazione di veicoli a motore delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 2 ed Euro 3 a decorrere dal 1° gennaio 2024.

L'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170 ha modificato il soprarichiamato articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 al fine di prevedere che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 15 novembre 2023, comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 3 adibiti al trasporto pubblico locale per i quali, al fine di consentire la continuità e la regolarità del servizio di trasporto pubblico locale, è richiesto l'esonero dal divieto di cui al primo periodo. Tale disposizione ha inoltre previsto che dal 1° gennaio 2024 l'utilizzo delle risorse dell'Unione europea, nazionali e regionali, già assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano e destinate al rinnovo della flotta dei mezzi di trasporto pubblico locale, è prioritariamente finalizzato alla sostituzione dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con apposito decreto entro il 15 dicembre 2023 dispone l'esonero dei veicoli di cui al terzo periodo e definisce le modalità di verifica e monitoraggio dell'utilizzo delle risorse di cui al quarto periodo. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede agli



adempimenti di cui al presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente

Orbene, la norma proposta, modifica il citato articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, al fine di prevedere che, analogamente a quanto previsto per i veicoli Euro 3, anche per i veicoli Euro 2, le Regioni e le Province autonome possano, entro il 31 dicembre 2023 comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 2 adibiti al trasporto pubblico locale per i quali, al fine di consentire la continuità e la regolarità del servizio di trasporto pubblico locale, è richiesto l'esonero dal divieto esclusivamente per l'anno 2024. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con apposito decreto dispone, l'esonero dei veicoli Euro 2 definisce le modalità di verifica e monitoraggio dell'utilizzo delle risorse a tal fine utilizzate.

La necessità di tale deroga è motivata dalle difficoltà segnalate dalle Associazioni di settore di sostituire un numero così elevato di mezzi in tempi così ristretti, peraltro, in un contesto congiunturale particolarmente sfavorevole che ha determinato una crescita rilevante del prezzo delle forniture dei mezzi di trasporto. Le procedure di acquisto dei mezzi per la sostituzione dei veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico locale, infatti, sono particolarmente lunghe e complesse e, pertanto, si ritiene necessario disporre, laddove necessario, la deroga al divieto di circolazione anche per i mezzi Euro 2 adibiti a servizi di trasporto pubblico locale.

Al riguardo, si rappresenta che, al 15 ottobre 2023, i mezzi Euro 2 ed Euro 3 rappresentavano circa il 23 per cento dell'intero parco autobus circolante, ovvero circa 8.800 mezzi, di cui oltre 1.600 Euro 2 e quasi 7.200 Euro 3.

La sostituzione di un numero così elevato di mezzi di trasporto in un contesto congiunturale economico particolarmente sfavorevole, che ha determinato una crescita rilevante del prezzo delle forniture dei mezzi, è risultata, nell'anno 2023, particolarmente difficile e alcune Regioni, al 15 dicembre 2023, hanno comunicato l'impossibilità di procedere alla sostituzione di un numero adeguato di mezzi Euro 2 tale da non compromettere la regolarità e la continuità dei servizi.

alimentazione (più elementi)		Benzina+ Gasolio al 15_10_2023								
Conteggio di carrozzeria		classe euro								
regione residenza		0	1	2	3	4	5	6	(vuoto)	Totale complessivo
ABRUZZO				48	346	59	373	383		1209
BASILICATA		1	1	117	219	66	84	222		710
CALABRIA			1	103	543	99	340	565		1651
CAMPANIA			1	120	270	358	540	1076		2365
EMILIA-ROMAGNA				60	571	92	590	1042		2355
FRIULI-VENEZIA-GIULIA					8	20	327	525		880
LAZIO		2	3	160	745	290	936	2992		5128
LIGURIA			1	41	311	96	293	565		1307
LOMBARDIA			1	64	402	337	1925	2715		5444
MARCHE			1	3	40	185	43	321	385	978
MOLISE					63	118	39	49	137	406
PIEMONTE			2	4	61	464	94	675	834	2134
PUGLIA				1	240	554	235	438	1212	2680
SARDEGNA					10	26	10	597	552	1195
SICILIA				1	107	652	224	370	703	2057
TOSCANA					249	727	65	334	1225	2600
TRENTINO ALTO-ADIGE						124	12	409	856	1401
UMBRIA				1	6	8	7	12	33	67
VALLE D'AOSTA							2	18	45	65
VENETO					146	870	44	447	981	2488
(vuoto)										
Totale complessivo		8	16	1635	7143	2192	9078	17048		37120

Comma 7. La disposizione proroga dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 il termine entro il quale può trovare applicazione la disciplina contenuta nell'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativa



agli operatori economici con sede operativa collocata in aree di crisi industriale di cui all'articolo 27, comma 8-*bis*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che abbiano acquistato, nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e secondo le modalità previste dall'articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, stabilimenti o aziende ubicate in dette aree.

Comma 8 ANAS S.p.A. è il soggetto giuridico titolare della concessione per la gestione delle strade e delle autostrade non a pedaggio di proprietà dello Stato italiano. La rete stradale statale in gestione diretta ANAS si è notevolmente ampliata dal 2018 ad oggi con un incremento di circa 7.000 km (solo dal 2021, la rete si è ampliata di ben 3.000 km) ed è destinata ad ampliarsi ulteriormente in funzione del progressivo trasferimento ad ANAS sia di porzioni di rete viaria regionale e provinciale riclassificate come “di interesse statale” sia dei sovrappassi di viabilità interferenti (circa 3.000 cavalcavia attribuiti alla gestione ANAS dall’art. 25 del d.lgs n. 285/1992, come modificato dall’art. 49, comma 5, del d.l. n. 76/2020 convertito dalla legge n. 120/2020 e successivamente modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a-quinquies n. 2 del d.l. n. 121/2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 156/2021). Del pari anche il perimetro delle attività di ANAS si è esteso a seguito delle modifiche normative in termini di sicurezza e prevenzione (come il monitoraggio delle infrastrutture esistenti, quali ponti e gallerie di cui al d.m. n. 578/2020 e s.m.i. e al dm n. 247/2022 e s.m.i.), nuove tecnologie da attuare, sostenibilità.

L’art. 2 del d.l. 10 settembre 2021, n. 121 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 ha disciplinato i compiti di ANAS per dare attuazione all’art. 1, commi 2018-2019 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (che prevedono la possibilità di estendere la durata della concessione ANAS da 30 a 50 anni in modo da adeguarla al Piano Economico Finanziario), assicurando al contempo il pieno rispetto dell’ordinamento eurounitario.

In particolare, l’articolo 2 del d.l. n. 121/2021 ha, fra l’altro:

1) previsto l’obbligo, in capo ad ANAS, di adottare “sistemi di **contabilità separata** per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi, compresi le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tutti gli altri provvedimenti amministrativi comunque denominati”, chiarendo ulteriormente che le “attività di cui al periodo precedente sono svolte sulla base del contratto di programma sottoscritto tra la società ANAS S.p.a. e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili” (art. 2, comma 2-undecies);

2) modificato il metodo di **finanziamento da corrispettivo a contributo** (art. 2, comma 2-duodecies che ha modificato il secondo periodo dell’art. 1, comma 870 della legge n. 208/2015 che oggi prevede che il Contratto di programma tra ANAS e MIMS «definisce il corrispettivo annuale a fronte delle opere da realizzare e dei servizi da rendere»);

3) disciplinato il trasferimento delle funzioni e delle attività attribuite dalle vigenti disposizioni ad ANAS in materia di concessioni autostradali a pedaggio a una NewCo interamente controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze e soggetta al controllo analogo del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (art. 2, comma 2-sexies).

L’attuale previsione del meccanismo di finanziamento a contributo non consente però di rispettare la natura giuridica di ANAS quale configurata dal percorso avviato con la privatizzazione del 2002 e proseguito con le successive riforme, fino al conferimento delle azioni nel Gruppo Ferrovie dello Stato: si rende quindi necessario prevedere in maniera esplicita che il nuovo sistema di finanziamento a contributo deve consentire ad ANAS di assicurare la sostenibilità economico-finanziaria della società e la tenuta del suo valore.

Gli oneri di investimento rappresentano infatti la voce di spesa del quadro economico volta alla copertura dei costi sostenuti da ANAS per lo svolgimento di una serie di attività, connesse e funzionalmente collegate alla realizzazione degli Investimenti (Nuove Opere e Manutenzione Programmata) non ricomprese nell’ambito dei Lavori principali e delle Somme a Disposizione. Il Quadro Economico che accompagna un progetto, inteso nelle sole voci “lavori a base di appalto” e “somme a disposizione della stazione appaltante”, pertanto, non rappresenta il costo complessivo dell’investimento infrastrutturale, poiché non comprende tutta una serie di costi interni ed esterni,



diretti e indiretti, che ANAS sostiene sia preliminarmente, in funzione della definizione del progetto, sia successivamente, nel corso del processo di realizzazione dell'opera.

In ragione di quanto sopra, il **comma 8** precisa la decorrenza temporale dei diversi regimi relativi alla quantificazione degli oneri di investimento.

In particolare, al primo periodo si chiarisce che la quota del 12,5 per cento prevista per i quadri economici approvati dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2021 è riferita sia agli oneri rendicontati di investimento che alle spese generali di ANAS S.p.a. per lo svolgimento delle funzioni di concessionario.

Al secondo periodo si precisa che il regime temporale degli oneri di investimento al 9% si applica solo ai quadri economici approvati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023.

Infine, si prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, gli oneri di investimento comprensivi delle spese di progettazione degli interventi, siano riconosciuti all'ANAS S.p.A. nella misura non superiore al 12,5 per cento del totale dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento con esclusioni delle spese previste da altre disposizioni di legge o regolamentari o inserite nel quadro economico di progetto approvato. Si prevede, inoltre che, entro il suddetto limite del 12,5 per cento, le eventuali risorse che residuano rispetto alle spese effettivamente sostenute da parte dell'ANAS s.p.a. e verificate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze della contabilità analitica, rimangano a disposizione della società.

La rideterminazione della decorrenza temporale dei criteri per il computo degli oneri di investimento di ANAS S.p.a. si giustifica in ragione dell'imminente sottoscrizione del nuovo contratto di programma tra ANAS S.p.a. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Comma 9 L'articolo 13, comma 3 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 ha disposto, per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale era pervenuto in scadenza, una sospensione degli adeguamenti delle tariffe autostradali relative agli anni 2020 e 2021 e di quelle relative a tutte le annualità comprese nel nuovo periodo regolatorio fino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economico e finanziari.

A tal fine, il decreto-legge n. 162 del 2019 prevedeva l'obbligo per i concessionari di presentare proposte di aggiornamento dei PF entro il 30 marzo 2020. Il termine per il perfezionamento della procedura di aggiornamento di PEF, in ragione delle successive proroghe intervenute, è stato da ultimo fissato nel 31 dicembre 2023.

In ragione del mancato perfezionamento della procedura di aggiornamento dei PEF entro il termine del 31 dicembre 2023, la proposta, al comma 1, prevede l'obbligo da parte delle società concessionarie nei cui confronti è intervenuta la scadenza dei periodi regolatori di procedere, entro il 30 marzo 2024, alla predisposizione di una proposta aggiornata di Piano economico finanziario sviluppata in conformità alla regolamentazione dell'Autorità di regolazione dei trasporti nonché alle disposizioni rese dal Concedente.

Al riguardo, si rileva che le società concessionarie nei cui confronti è intervenuta la scadenza dei periodi regolatori

Tale norma è finalizzata a ripristinare tempi certi nel perfezionamento delle procedure di aggiornamento degli atti convenzionali autostradali attribuendo alle società un termine congruo per la predisposizione di atti conformi alla regolazione vigente e alle disposizioni rese dal concedente ai fini di una maggior tutela degli interessi pubblici.

Viene quindi chiesto alle società di sviluppare i Piani finanziari nel rispetto di vincoli predefiniti, onde assicurare il prosieguo dell'iter istruttorio.

In presenza di un Piano finanziario predisposto conformemente ai criteri indicati, la proposta di legge in questione definisce anche il termine massimo per la conclusione della procedura di aggiornamento, fissata al 31 dicembre 2024.

Tale disposizione si rende necessaria in ragione del dilatamento delle tempistiche delle procedure di aggiornamento dei piani economici finanziari alla luce della situazione di incertezze prodotte, in particolare, dall'emergenza sanitaria da Covid-19 e dal contesto internazionale, che non ha



consentito, allo stato, la predisposizione di proposte di piani finanziari sulla base di previsioni attendibili e sostenibili.

Al fine di escludere il progressivo rinvio degli adeguamenti tariffari sulla rete autostradale e la concentrazione in un unico anno di un adeguamento tariffario comprensivo anche delle annualità pregresse, la disposizione prevede, per le società concessionarie con periodo regolatori scaduto, il riconoscimento di un aggiornamento tariffario, dal 1 gennaio 2024, pari alla sola componente dell'inflazione dell'anno 2024. L'incremento previsto è pari a 2,3% e corrisponde all'indice d'inflazione NADEF deliberato dal Consiglio dei Ministri il 27 settembre 2023.

Tale incremento risulta considerato ai fini del calcolo della tariffa d'equilibrio, nella proposta di Piano economico finanziario.

L'ultimo periodo della disposizione in esame è volto a delimitare l'ambito di applicazione della proroga. In particolare, si prevede che per le società nei cui confronti è intervenuta la scadenza della concessione, ogni eventuale adeguamento tariffario sia subordinato alla predisposizione e approvazione di un piano economico finanziario transitorio, decorrente dalla data di scadenza della concessione e formulato coerentemente alle disposizioni del concedente. All'attualità, rilevano le seguenti società nei cui confronti è intervenuta la scadenza della concessione:

- Ativa S.p.A.
- SALT Società Autostrada Ligure Toscana p.a.
- Brennero
- Fiori Tronco A10
- SATAP A21

Il **comma 10**, conferma che in ogni caso la scadenza della concessione relativa alle tratte autostradali gestite dalla società Autostrada tirrenica è fissata alla data del 31 ottobre 2028. Tale disposizione, pertanto, ribadisce l'obbligo discendente dalla pronuncia della Corte di Giustizia europea del 2018 nell'ambito della procedura d'infrazione europea vertente sulla precedente determinazione della scadenza concessoria fissata al 31 dicembre 2046. In particolare, tale disposizione di natura ordinatoria si propone di chiarire che la scadenza della concessione al 31 ottobre 2028 non dipende e non può essere modificata dalla revisione del rapporto concessorio con la Società Autostrada Tirrenica.

Articolo 9 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

I **commi 1 e 2** prevedono, a seguito dell'intervenuta estensione al 30 giugno 2024 del termine di validità del «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» (Comunicazione della Commissione europea del 17 marzo 2023 - 2023/C 101/03), l'estensione fino al 30 giugno 2024 dell'operatività delle due misure a valere sul Fondo 394/81 e sulla quota di risorse del Fondo per la promozione integrata volte al supporto delle imprese esportatrici colpite dagli effetti della crisi ucraina («Sostegno alle imprese italiane esportatrici in Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia» e «Sostegno alle imprese esportatrici con approvvigionamenti da Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia») inizialmente disposta fino al 31 dicembre 2022, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 5-ter del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, e dell'articolo 29 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e successivamente estesa, per entrambe le misure, al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 13, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14.

L'estensione delle misure, con riferimento alla quota di cofinanziamento a fondo perduto, dovrà successivamente essere oggetto di notifica alla Commissione europea per l'ottenimento della relativa autorizzazione di proroga, in quanto la concessione dei cofinanziamenti a fondo perduto ai



sensi della Sezione 2.1 del *Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina* è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, attualmente concessa fino al 31 dicembre 2023.

L'estensione del termine è urgente, in quanto il termine di scadenza vigente è fissato alla data imminente del 31 dicembre 2023. L'estensione è altresì necessaria in quanto l'estensione del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, intervenuta successivamente, ha consentito di estendere la misura fino al 30 giugno 2024: una mancata estensione pregiudicherebbe la posizione competitiva delle imprese esportatrici nazionali rispetto a quelle di altri Paesi della UE, limitando il regime di aiuto entro termini temporali più brevi di quelli consentiti dalla normativa europea.

Con il **comma 3** si consente alla Regione Emilia Romagna, in qualità di stazione appaltante, di continuare ad operare fino al 31 dicembre 2024 in qualità di stazione appaltante con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 32/2019, al fine di ultimare le opere, finanziate dal MAECI a valere sui fondi stanziati dall'articolo 48, comma 5, del decreto-legge n. 34/2020, e in corso di realizzazione nell'ambito del Tecnopolo di Bologna, volte al potenziamento della partecipazione italiana a istituzioni e progetti di ricerca europei ed internazionali. Le opere sono finalizzate a sostenere la candidatura dell'Italia a ospitare sedi di organizzazioni internazionali attive nell'ambito della ricerca scientifica e tecnologica, in particolare l'Università delle Nazioni Unite, per il cui stabilimento a Bologna il negoziato è oramai prossimo alla conclusione.

L'ulteriore estensione del termine è urgente in ragione dell'imminenza della scadenza, fissata al 31 dicembre 2023, ed è necessaria in quanto i lavori non sono ancora conclusi e non è ragionevole consentire che un medesimo contratto sia regolato da diversi regimi giuridici durante il suo periodo di validità.

Con il **comma 4**, si prevede anche per l'anno 2024 la riassegnazione al bilancio del MAECI di fondi precedentemente destinati al sostegno di forze armate e di sicurezza afgane, affinché possano essere utilizzati per interventi di aiuto e di assistenza in altre aree di crisi, anche in considerazione del perdurare della guerra in Ucraina.

La necessità della proroga è motivata dal fatto che il completo versamento dei fondi all'entrata non è stato ancora ultimato, da qui il posticipo dell'esercizio per consentire la totale restituzione degli importi non più utilizzati.

Dall'anno 2014 all'anno 2020 i provvedimenti di autorizzazione delle missioni internazionali (fino al 2016 decreti-legge e successivamente le deliberazioni previste dalla legge n. 21 luglio 2016, n. 145) hanno stanziato, in adempimento di obbligazioni contratte in ambito NATO, un importo annuo di 120 milioni di euro a favore dei due fondi internazionali costituiti per il supporto rispettivamente alle forze armate (fondo ANATF) e a quelle di sicurezza (fondo LOTFA) afgane. Al momento della cessazione della loro attività, i versamenti a suo tempo effettuati non erano stati interamente spesi dalle due organizzazioni internazionali incaricate della loro gestione (la NATO per il fondo ANATF e Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo per il fondo LOTFA). Il MAECI con le risorse riassegnate potrà continuare a garantire interventi di assistenza anche in altre aree di crisi.

L'ulteriore estensione del termine è urgente in ragione dell'imminenza della scadenza, fissata al 31 dicembre 2023, ed è necessaria in quanto le procedure di rendicontazione da parte di NATO e di UNDP si sono protratte più di quanto inizialmente previsto. Trattandosi di organizzazioni internazionali, il ritardo non è in alcun modo imputabile all'amministrazione italiana.

Articolo 10 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa)

Comma 1. La norma è volta a prorogare – sino al 31 dicembre 2024 - l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 75 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante *Misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.



In particolare, si tratta di prorogare la misura introdotta durante l'emergenza pandemica che dispone, con gli opportuni adattamenti, l'uso della posta elettronica certificata in luogo dei portali telematici non ancora in dotazione agli uffici giudiziari militari.

Al riguardo si segnala che l'istituzione del processo penale militare telematico è in corso di attuazione. Ciò nondimeno, la comprovata efficacia delle procedure sinora attuate mediante l'uso della posta elettronica certificata, ai sensi del richiamato articolo 75 del decreto-legge n. 73 del 2021, comporta, nelle more dell'attuazione del processo telematico militare, la necessità di assicurare la continuità delle attività giurisdizionali nelle modalità semplificate già in essere.

Tale intervento si giustifica considerando il fatto che, le richiamate disposizioni sono già state oggetto di proroga (sino al 31 dicembre 2022) a opera dell'articolo 16, comma 4 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" e (sino al 31 dicembre 2023) dall'articolo 8, comma 8-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 recante *Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*, convertito, con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14.

Il presente intervento si colloca nel più ampio quadro delle attività connesse alla realizzazione del processo penale militare telematico - previsto dall'articolo 24 del decreto-legge n. 137 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19" - e non ancora pienamente attuato.

In merito è, infine, da menzionare il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari" e, in particolare, l'articolo 87, in materia di disposizioni transitorie al processo penale telematico che, al comma 7, prevede che le disposizioni recate da tale articolo, si applichino anche agli atti del procedimento penale militare, con regolamenti da adottare entro il 31 dicembre 2023 con decreto del Ministro della difesa, sentiti il Consiglio della magistratura militare e il Garante per la protezione dei dati personali, prevedendo in tal modo che, entro il citato termine, possano essere adottate le disposizioni necessarie per raggiungere, con gradualità, la piena operatività delle innovazioni digitali ivi contemplate.

Articolo 11 (Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della giustizia)

Commi 1 e 2. La norma di cui all'articolo 26-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 26 del 2006, come modificata dapprima dalla legge n. 71 del 2022 e poi dal decreto-legge n. 105 del 2023, prevede che possano concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, soltanto i magistrati che abbiano partecipato all'apposito corso di formazione, salvo che abbiano già svolto le medesime funzioni entro i cinque anni precedenti. Tale disposizione sta tuttavia creando gravi problemi organizzativi tanto alla Scuola superiore della magistratura, per la predisposizione di un'offerta formativa idonea a soddisfare per intero la domanda, quanto al Consiglio superiore della magistratura: la Quinta Commissione, deputata ad istruire le procedure per l'assegnazione degli incarichi di cui si discute, si trova attualmente impossibilitata ad operare e a sottoporre al *plenum* del Consiglio le proprie proposte perché in ciascuna pratica per il conferimento di uffici direttivi o semidirettivi vi è almeno un aspirante che non ha potuto partecipare al corso e non ha svolto in precedenza le funzioni di cui si tratta. Tale situazione rischia di vanificare i risultati sinora raggiunti dal Consiglio in termini di riduzione delle pendenze e dei tempi di definizione delle pratiche e farebbe sì che molti uffici giudiziari, sia giudicanti sia requirenti, resterebbero privi delle figure apicali - investite di compiti di organizzazione - proprio nel momento in cui essi sono impegnati nel perseguimento degli obiettivi imposti dal PNRR e quindi più pressanti sono le loro esigenze organizzative.

Per porre rimedio a tale situazione, si prevede di differire al 31 dicembre 2024 l'applicazione della disposizione in parola, prevedendo che sino a tale data possano concorrere all'attribuzione delle funzioni direttive e semidirettive tanto i magistrati che abbiano già frequentato il corso quanto quelli



che abbiano presentato domanda di partecipazione, nonché i magistrati che già svolgono o hanno svolto le funzioni in parola nei cinque anni antecedenti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda o per una frazione di tale periodo. Si prevede, inoltre, che tale disposizione si applichi anche alle procedure già bandite, ma che coloro cui sia stato conferito un incarico direttivo o semidirettivo e non abbiano in precedenza frequentato il corso **o non abbiano già svolto le funzioni** debbano parteciparvi entro sei mesi dal conferimento.

Il comma 3 prevede, in via temporanea ed eccezionale, la proroga fino al **31 dicembre 2024** (termine individuato in coerenza con quello stabilito per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) del periodo massimo di permanenza presso lo stesso ufficio giudiziario con le medesime funzioni o nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro dei magistrati che esercitano funzioni di primo e secondo grado presso gli uffici giudiziari, la cui durata attualmente non può eccedere i dieci anni, con l'unica eccezione del settore lavoro.

La misura è finalizzata al conseguimento degli obiettivi PNRR legati alla definizione delle pendenze, considerato che consente di non disperdere la capacità di più celere smaltimento dell'arretrato da parte dei giudici esperti in settori ai quali sono addetti da lungo tempo e conoscitori del ruolo delle cause agli stessi assegnate. Anche il mero subentro sul ruolo di un nuovo giudice comporta inevitabilmente un rallentamento sul piano della produttività, legato alla necessità, da parte del magistrato subentrante, di riorganizzare la trattazione delle udienze sia sul piano della redistribuzione del numero di cause per udienza e sia sul numero della previsione del numero di cause destinate ad essere incamerate per la decisione per ciascuna udienza, considerato che si tratta di numeri inevitabilmente crescenti in funzione del grado di conoscenza del ruolo nel suo complesso da parte del suo titolare.

Comma 4. L'articolo 10 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), che detta la disciplina del termine per l'assunzione delle funzioni dei magistrati stabilisce, in primo luogo, che "i magistrati debbono assumere le loro funzioni nel termine di giorni trenta dalla data del bollettino ufficiale che pubblica la registrazione alla corte dei conti del decreto di nomina o destinazione", e aggiunge che "tale termine non può essere prorogato per nessuna ragione, ma può essere abbreviato dal Ministro di grazia e giustizia per necessità di servizio". La stessa norma prevede inoltre che "il Ministro può anche ordinare, per ragioni di servizio, che il magistrato tramutato o promosso continui ad esercitare il precedente suo ufficio per un periodo di tempo non superiore a giorni trenta. In questo caso, il termine stabilito nel primo comma del presente articolo decorre dal giorno in cui cessa tale esercizio, e può essere abbreviato per disposizione del Ministro". Il termine di trenta giorni previsto dal terzo comma dell'articolo 10 è stato elevato a sei mesi dall'articolo 34 della legge 4 gennaio 1963, n. 1.

Inoltre, "nei casi di necessità di servizio, il Ministro può pure disporre che i magistrati promossi o tramutati assumano servizio presso il nuovo ufficio anche prima della registrazione del relativo decreto alla Corte dei conti. Nel caso di revoca del decreto per mancata registrazione, il magistrato è considerato come in missione, ed ha diritto alla corrispondente indennità per il tempo in cui ha prestato servizio in esecuzione del decreto stesso" (art. 10, quarto comma).

In modo più ampio, l'articolo 10-*bis*, terzo comma, del medesimo R.D. n. 12 del 1941 (rubricato "Termine per l'assunzione delle funzioni in caso di tramutamenti successivi") prevede che "il Consiglio superiore della magistratura, nel disporre il tramutamento che comporta o rende più grave una scoperta del trentacinque per cento dell'organico dell'ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato interessato alla procedura, delibera la sospensione dell'efficacia del provvedimento sino alla delibera di copertura del posto lasciato vacante. La sospensione dell'efficacia di cui al periodo che precede cessa comunque decorsi sei mesi dall'adozione della delibera. Il presente comma non si applica quando l'ufficio di destinazione oggetto della delibera di tramutamento ha una scoperta uguale o superiore alla percentuale di scoperta dell'ufficio di provenienza".

La disposizione prevede che fino al 31 dicembre 2024, il periodo di tempo non superiore a sei mesi di cui all'articolo 34 della legge 4 gennaio 1963, n. 1 e il termine di sei mesi di cui all'articolo 10-



bis, comma 3, secondo periodo, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono elevati a un anno. La previsione consente di limitare temporaneamente i trasferimenti dei magistrati e le conseguenti scoperture di organico, al fine di assicurare la continuità dell'esercizio della giurisdizione in particolare in sedi connotate da maggiori difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi di smaltimento previsti dal PNRR.

Comma 5. Il comma 5 intende prorogare la possibilità di delega dell'ascolto dei minori in deroga a quanto previsto dall'articolo 473-*bis*.1 del codice di procedura civile. La riforma del processo civile attuata con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, ha escluso la possibilità di delega del minore ai giudici onorari richiedendo che tale adempimento venga effettuato dai giudici togati. L'attuazione di tale disposizione è coerente con l'istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie ma fino alla piena attuazione di tale ufficio rende difficile la gestione dei procedimenti da parte dei tribunali per i minorenni creando notevoli problemi di arretrato e rilevanti inefficienze rispetto ad una piena e celere tutela dell'interesse dei minori stessi.

Comma 6. Come noto, l'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2006 n. 25 prevede che i Consigli giudiziari rimangano in carica quattro anni. L'articolo 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35 prevede che le elezioni dei membri non di diritto si tengano la prima domenica ed il primo lunedì di aprile. Nel 2020, tuttavia, a causa del differimento straordinario causato dalla emergenza epidemiologica, le elezioni si sono tenute il 4 ed il 5 ottobre.

Lo svolgimento delle prossime elezioni nel mese di aprile 2024 comporterebbe la riduzione della durata del mandato elettorale dei componenti degli attuali consigli giudiziari, in violazione del termine quadriennale previsto dal citato decreto legislativo n. 25 del 2006.

Ciò comporta la necessità di differire le elezioni al mese di ottobre, consentendo l'integrale svolgimento del mandato.

Comma 7. L'esigenza di prorogare il regime precedente alle modifiche apportate con la riforma attuata dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 deriva dalla circostanza che le innovazioni apportate con il testo indicato presuppongono una piena operatività del processo penale telematico, il quale, allo stato, non è, invece, pienamente operativo.

Per le impugnazioni proposte dopo il 15 gennaio 2024, dovrebbero (in assenza di intervento normativo) trovare applicazione le nuove disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 150 del 2022, comunque improntate allo snellimento procedurale, con elezione a modello generale di udienza quella "non partecipata", ma non del tutto sovrapponibili a quelle precedenti.

Il nuovo modello di udienza non partecipata infatti, implica la preventiva adozione di un decreto di citazione con determinati avvisi e requisiti ed una diversa rimodulazione dei termini entro i quali le parti hanno l'onere di richiedere la partecipazione in udienza; per il giudizio di appello, inoltre, sono stati introdotti termini dilatori più ampi per la notifica alle parti.

Dunque, quel che verrebbe a concretizzarsi alla scadenza del 15 gennaio 2024, sarebbe la sostanziale sovrapposizione e convivenza di due "modelli" di giudizio cartolare in appello e in cassazione, con implicazioni estremamente problematiche a livello tanto interpretativo quanto organizzativo.

A ciò si aggiunga che la disciplina "a regime" del giudizio cartolare in appello e in cassazione, non regola espressamente – a differenza della normativa emergenziale – le comunicazioni e i depositi con modalità telematiche. Ciò costituisce naturale conseguenza dell'avvenuta introduzione, con il d.lgs. 150/2022, di disposizioni generali in materia di processo penale telematico, che prevedono, tra l'altro, l'obbligatorietà di deposito e comunicazioni telematiche per tutte le fasi del processo penale, la cui applicazione è, tuttavia, come noto, posticipata alle scadenze previste dall'articolo 87 dello stesso decreto legislativo, ovvero al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo.

La proroga fino al 30 giugno 2024 del termine di entrata in vigore del regime delle impugnazioni richiamato dall'articolo 94, comma 2, dunque, realizza un duplice obiettivo: consente un'ordinata e agevole transizione dal vecchio al nuovo regime, eliminando qualsiasi incertezza sui rispettivi presupposti applicativi ed evitando altresì di creare soluzioni di continuità quanto alla possibilità di



trattare le udienze con contraddittorio scritto, facendo ricorso a meccanismi già ampiamente sperimentati e che hanno trovato piena adesione da parte degli operatori, quali quelli delineati dalle disposizioni “emergenziali” di cui all’articolo 23, comma 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e comma 9, e di cui all’articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

In secondo luogo, si realizza l’obiettivo di protrarre l’operatività delle comunicazioni con modalità telematiche previste espressamente dalla normativa emergenziale successivamente al decorso di un congruo periodo di validazione del regime del nuovo processo penale telematico.

Comma 8. La legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 526, ha disposto, a decorrere dal 1° settembre 2015, il trasferimento dai Comuni al Ministero della giustizia delle spese obbligatorie di cui all’articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392.

Le nuove disposizioni hanno inciso su di un sistema consolidatosi nel tempo, la cui modifica ha richiesto un inevitabile processo di adattamento ed accompagnamento al cambiamento; infatti, si sono generate nel tempo realtà organizzative locali in cui, specie per gli uffici di maggiori dimensioni, un’organica integrazione tra attività esternalizzate ed utilizzo di professionalità già in forze presso i singoli enti territoriali ha prodotto risultati di assoluta eccellenza.

Allo stesso modo, si sono sviluppate, all’interno del personale in servizio presso i Comuni, specifiche professionalità, soprattutto (ma non solo) di natura tecnica, delle quali il Ministero della giustizia, ed in particolare il Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, non disponeva nell’immediatezza, ciò stante l’inesistenza di uno specifico ruolo tecnico e la non semplice praticabilità di soluzioni alternative basate sull’impiego di personale in servizio presso differenti strutture interne, ovvero presso altre Amministrazioni.

In questo quadro è maturata l’adozione da parte del Parlamento italiano delle disposizioni di cui all’art. 21-*quinquies* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante “*Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria*”, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.

La norma ha originariamente previsto che «*Al fine di favorire la piena attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, commi 526 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fino al 31 dicembre 2015, per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria in precedenza svolte dal personale dei comuni già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, i medesimi uffici giudiziari possono continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal predetto personale comunale, sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della Giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della Giustizia e l’Associazione nazionale dei comuni italiani*».

Si è quindi ritenuto fondamentale attuare una piena collaborazione istituzionale tra amministrazioni, e dare completa ed efficiente attuazione alle disposizioni testé citate, assicurando un graduale ed ordinato passaggio tra il sistema originariamente delineato dalla legge 24 aprile 1941, n. 392 e quello risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Nella convenzione quadro di cui al comma 1 sono fissati, secondo criteri di economicità della spesa, i parametri per la quantificazione del corrispettivo dei servizi di cui al medesimo comma 1 e nei limiti massimi complessivi «*del 15 per cento, per l’anno 2015, del 20 per cento per l’anno 2016, del 15 per cento per l’anno 2017 e del 10 per cento per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023 della dotazione ordinaria del capitolo di nuova istituzione previsto dall’articolo 1, comma 527, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica*».

Si è quindi ritenuto fondamentale attuare una piena collaborazione istituzionale tra amministrazioni, e dare completa ed efficiente attuazione alle disposizioni testé citate, assicurando un graduale ed ordinato passaggio tra il sistema originariamente delineato dalla legge 24 aprile 1941, n. 392 e quello risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190.

In tale contesto è quindi maturata la sottoscrizione della Convenzione Quadro del 27 agosto 2015, sottoscritta dal Presidente dell’ANCI e dal Ministro della giustizia.



Ciò posto, già la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016), all'art. 1, comma 617, stante l'evidente utilità dello strumento previsto e le esigenze manifestate dagli uffici giudiziari, ha prorogato fino al 31 dicembre 2016 il termine originariamente previsto dall'art. 21-*quinques* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83.

Allo stesso modo, la medesima disposizione è stata da ultimo prorogata sino al 31 dicembre 2023 con l'art.8, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

La proposta normativa, permanendo allo stato le medesime esigenze, è diretta a prorogare anche per l'anno 2024 la suddetta autorizzazione.

La disposizione di cui ai **commi 9-11** proroga il termine di efficacia delle disposizioni che hanno modificato le circoscrizioni delle città di L'Aquila e Chieti al fine di mantenere l'operatività delle sezioni distaccate presenti nei medesimi territori assicurando una gestione più efficiente e in continuità del contenzioso ivi pendente con particolare riguardo a quello collegato ai noti eventi sismici che li hanno colpiti.

Articolo 12 (Proroga di termini in materia di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)

Comma 1. È opportuno premettere che il Sito di Interesse Nazionale (SIN) Stoppani si estende per circa 262.000 mq a terra (sia aree pubbliche che private) e circa 1,7 milioni di mq a mare (sono interessati i litorali sia del comune di Cogoleto che del comune di Arenzano). In particolare, l'area industriale vera e propria, originariamente di proprietà della Società Stoppani S.p.A. e oggi della Immobiliare Val Lerone S.p.A. in liquidazione, dichiarata fallita in data 15 giugno 2007, ha una superficie di circa 221.000 mq, già sede di impianti e strutture destinati alla produzione di bicromato di sodio e altri derivati della lavorazione del cromo.

L'attività inquinante dello stabilimento, protrattasi per decenni, ha prodotto una situazione di inquinamento diffuso del sito, causata principalmente dall'illecita attività di smaltimento dei residui di lavorazione del cromo, interessando in misura rilevante le matrici ambientali di suolo, sottosuolo, acque superficiali, acque sotterranee, litorali e fondali marini. Le attività finora poste in essere hanno comportato lo smantellamento degli impianti e la messa in sicurezza della falda mediante la costruzione di un sistema di barrieramento della falda che viene trattata in un apposito impianto, attualmente in esercizio.

Malgrado gli ingenti interventi realizzati nel corso degli anni per la riduzione dei rischi ambientali e sanitari, ad oggi, nel sito si evidenziano ancora superamenti dei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali per il parametro Cromo VI (cancerogeno per inalazione, contatto ed ingestione) nella falda, per cui non sono ancora venute meno le gravi condizioni ambientali caratterizzanti il sito.

L'articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, recante "Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e del settore ittico nonché di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto", ha introdotto misure urgenti volte a superare l'emergenza nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto.

In particolare, a seguito della cessazione della pregressa gestione commissariale, l'articolo 12 ha disciplinato il passaggio delle relative funzioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), demandando ad un proprio provvedimento l'individuazione delle misure, degli interventi e la ricognizione delle risorse disponibili a legislazione vigente finalizzate alla conclusione delle attività avviate per effetto dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3454 del 5 dicembre 2006.

In attuazione di tale disposizione, la competente Direzione del Ministero, con decreto del 24 aprile 2019, n. 84, aggiornato con decreto del 27 giugno 2019, n. 260, ha individuato le misure e gli



interventi, nonché le relative risorse disponibili a legislazione vigente pari a complessivi € 22.426.573,25, finalizzati alla conclusione delle attività avviate dal Commissario delegato. Di seguito, si riporta l'elenco delle misure e delle attività individuate dal Ministero per il completamento della complessiva bonifica del sito:

A. Decontaminazione e demolizione di strutture Zona Monte versante Ovest: comprende anche attività di demolizione serbatoi S12, S13, S14, Reparto MIC, Serbatoio idrocarburi, ripristino canale di gronda convogliamento acque del versante attraverso la bonifica e lo smaltimento di cumuli di rifiuti rinvenuti nelle fasi di avanzamento dell'attività di demolizione già effettuata, gestione dei rifiuti derivanti dalle attività da eseguire.

B. Amianto:

B.1 Bonifica del tetto in ondulino di amianto del magazzino SAE e smaltimento dei relativi rifiuti;

B.2 Attività di rimozione e smaltimento dell'amianto eventualmente ancora presente nel sito.

C. Implementazione/ottimizzazione dell'attuale sistema di messa in sicurezza di emergenza mediante barrieramento idraulico previa eventuale verifica dell'efficacia/efficienza del medesimo.

D. Impianto trattamento acque di falda (TAF) in area ex Stabilimento Stoppani:

D.1 Sistema di accumulo e trasferimento all'impianto di trattamento (TAF) delle acque dei pozzi e di drenaggio meteorico dell'area Ex Stabilimento Stoppani (*Provvedimento del Soggetto Attuatore n. 520 del 20.12.2018*);

D.2 Potenziamento impianto TAF mediante intervento di raddoppio della nuova linea ECO1 e contestuale demolizione della vecchia linea ECO1 e ECO2;

D.3 Potenziamento impianto di trattamento (TAF) delle acque dell'area ex stabilimento Stoppani nuova linea trattamento reflui – lotto 1” vasche di reazione (*Provvedimento del Soggetto Attuatore n. 54 del 11 febbraio 2019*);

D.4 Manutenzione straordinaria nuova linea ECO1 (inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la sostituzione vasche di reazione, la revisione con eventuali sostituzioni di pompe di alimentazione e sensori, *et cetera*);

D.5 Adeguamento del sistema di trattamento alla vigente normativa ai fini della consegna agli aventi diritto al termine dell'efficacia dei provvedimenti in deroga.

E. Area Ex Envireg:

E.1 disattivazione e demolizione dell'impianto di depurazione e della condotta a mare presenti nell'area, ove si realizzino i presupposti, e gestione dei rifiuti derivanti dalle attività;

E.2 completamento della caratterizzazione dell'area ex Envireg a seguito degli interventi

E.3 bonifica dell'area, qualora necessario

F. Completamento della caratterizzazione e bonifica delle aree dell'ex stabilimento Stoppani e area Pian Masino:

F.1 Caratterizzazione delle aree impronta degli impianti, dei serbatoi e delle strutture di cui è stata completata o deve essere effettuata la demolizione e rimozione;

F.2 Caratterizzazione integrativa dei suoli e delle acque di falda, ove necessaria;

F.3 Elaborazione dell'Analisi di Rischio per i suoli e la falda del SIN, successivamente alla conclusione delle fasi di caratterizzazione ambientale;

F.4 Bonifica delle aree sulla base delle risultanze dell'Analisi di Rischio;

G. Area sponda sinistra Torrente Lerone e Campo di calcio:

G.1 integrazione della caratterizzazione, ove necessaria;

G.2 eventuale Analisi di Rischio e bonifica.

H. Adempimenti tecnico-amministrativi necessari alla realizzazione delle attività eseguite dal Prefetto di Genova

I. Gestione e manutenzione del sistema di barrieramento idraulico e del TAF

L'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 27 del 2019, nel testo vigente, prevede che “Per la realizzazione delle attività così individuate, da svolgere entro il 31 dicembre 2023, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale, d'intesa con il Ministro dell'interno, non oltre la scadenza del termine del 31 dicembre 2023, del Prefetto di



Genova, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al quale sono attribuiti i poteri di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135". L'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 27 del 2019 di cui trattasi prosegue elencando i poteri del Prefetto.

I commi 2, 3 e 4, del medesimo articolo 12, disciplinano l'individuazione di un soggetto attuatore (comma 2) ed il sistema dell'avvalimento degli enti (comma 3) e del personale (comma 4).

I successivi commi 5 e 6, sempre dell'articolo 12 suddetto, disciplinano rispettivamente le risorse e i poteri in deroga attribuiti al Prefetto.

Il terzo ed il quarto periodo del comma 5 nel testo vigente, così dispongono: "*Al fine di garantire il proseguimento delle attività di messa in sicurezza in atto, per il limitato periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e l'emanazione del provvedimento per l'individuazione delle misure e degli interventi di cui al primo periodo del comma 1, continuano ad avere effetto le disposizioni di cui alla predetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006. Per le finalità di cui al presente comma gli atti adottati sulla base della stessa ordinanza continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023*". Con la norma in argomento si propone di prorogare il termine di conclusione delle attività - individuate dal Ministero dell'ambiente con decreto direttoriale della ex Direzione Generale STA n. 260 del 27.6.2019 - oggi previsto al 31 dicembre 2023, al 30 giugno 2024 e, conseguentemente, di allineare anche il termine previsto dall'articolo 12, comma 5, quarto periodo, del decreto-legge n. 27 del 2019, che dispone l'ultrattività dell'efficacia degli atti adottati sulla base della citata ordinanza di protezione civile.

La proroga delle citate disposizioni normative si rende necessaria per le ragioni di seguito esposte che rendono impraticabile la c.d. opzione zero.

1. I pregiudizi ambientali derivanti dalla mancata proroga

La mancata proroga del termine del 31 dicembre 2023, previsto dal citato articolo 12, comporterebbe la cessazione dei poteri straordinari del Prefetto di Genova, con ogni conseguenza in ordine agli atti dal medesimo adottato.

In particolare, cesserebbero di avere efficacia gli atti adottati dall'ex Commissario sulla base dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, inclusi di presidi ambientali oggi in essere, quali la gestione dell'impianto di trattamento delle acque di falda contaminate da cromo esavalente ed il deposito dei rifiuti presso lo stabilimento.

In merito si segnala la recente nota del Prefetto di Genova (acquisita al prot. 0181222/MASE del 9-11-2023) che così si esprime: "in ragione che i termini di cui al richiamato decreto legge scadono al 31 dicembre 2023 mi preme segnalare che la fattispecie di cui sopra costituirà da subito, in assenza di intervento normativo, una grave emergenza ambientale stante l'inevitabile interruzione del funzionamento dell'impianto di emungimento e trattamento acque di falda con conseguente sversamento a mare di acque altamente contaminate da Cromo esavalente e gravi danni all'ambiente. Tra l'altro tale eventuale interruzione arrecherebbe danni irreversibili agli interventi di bonifica già realizzati e collaudati con particolare seppur non esclusivo riferimento agli arenili dei comuni di Arenzano e Cogoleto".

Pare opportuno evidenziare che durante il periodo di vigenza dell'articolo 12 del decreto-legge n. 27 del 2019, sono proseguiti gli interventi di messa in sicurezza del SIN Stoppani.

Nel corso di tale periodo, il Prefetto ha garantito senza soluzione di continuità la messa in sicurezza del sito attraverso l'emungimento ed il trattamento delle acque di falda oltre che il costante trasporto e smaltimento del percolato prodotto dalla discarica di Molinetto.

Oltre al trattamento delle acque mediante un apposito impianto (TAF) è stato altresì garantito senza soluzione di continuità l'emungimento delle acque di falda inquinate attraverso:

- 12 pozzi barriera localizzati all'interno dell'ex stabilimento, sponda destra t. Lerone;
- 13 pozzi realizzati in Pian Masino Alta, circa in corrispondenza del viadotto autostradale.

Entrambi i sistemi barriera sono attrezzati con sistemi automatizzati di lettura in continuo delle volumetrie emunte dai singoli pozzi.



Risulta evidente che l'eventuale cessazione dei poteri prefettizi comporterebbe l'interruzione dei presidi ambientali sopra descritti, sicché la corrispondente quantità di cromo esavalente che attualmente viene estratta e trattata in un apposito impianto si disperderebbe nell'ambiente, raggiungendo anche il Torrente Lerone e il mare.

2. Gli interventi previsti dall'accordo di programma per il trasferimento al Prefetto delle risorse a valere sul Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020

In data 8 aprile 2021 è stato sottoscritto un accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), il Prefetto di Genova e la regione Liguria finalizzato alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse Nazionale di Cogoleto Stoppani.

L'Accordo prevede interventi per oltre 14,8 milioni di euro, destinati agli interventi prioritari ed urgenti di messa in sicurezza e bonifica nel Sito di Interesse Nazionale di Cogoleto. Di seguito gli interventi previsti nell'Accordo.

DENOMINAZIONE INTERVENTI	COSTO (€) E FONTE DI FINANZIAMENTO	SOGGETTO ATTUATORE
1. Implementazione barriera idraulico;	€ 600.000,00	Prefetto
2. Decontaminazione e demolizione Strutture non contenenti Amianto Area Nord Fase B: Zona Monte e smaltimento rifiuti	€ 10.700.000,00	Prefetto
3. Revamping impianto trattamento acque di falda in zona Pian Masino	€ 3.544.288,75	Prefetto
TOTALE ACCORDO DI PROGRAMMA	€ 14.844.288,75	

Il Prefetto di Genova ha affidato a Sogesid S.p.A. (Sogesid) (Società *in house* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) le funzioni di stazione appaltante. Lo stato delle procedure è di seguito descritto:

- “Potenziamento dell'impianto di trattamento (TAF) delle acque dell'area dell'ex stabilimento Stoppani”

In data 08/11/2022 con il provvedimento di aggiudicazione 22_72 prot. SOGESID C-0002197, il Responsabile del procedimento ha determinato l'aggiudicazione dell'appalto (progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori) in favore dell'operatore economico A.T.P. s.r.l.

- “Implementazione Barriera Idraulico”

Sogesid ha provveduto alla redazione del progetto definitivo. In data 08/11/2022 con il provvedimento di aggiudicazione 22_70 prot. SOGESID C-0002188, il Responsabile del procedimento ha determinato l'aggiudicazione dell'appalto (progettazione esecutiva e esecuzione lavori) in favore del concorrente REBORA COSTRUZIONI SNC DI REBORA A. & C.

- “Decontaminazione e demolizione strutture non contenenti amianto Area Nord Fase B: Zona Monte e smaltimento Rifiuti”

In data 13/07/2022 la Sogesid ha completato il progetto misto di servizi e lavori. In data 08/11/2022 con il provvedimento di aggiudicazione 22_71 prot. SOGESID C-0002186, il Responsabile del procedimento ha determinato l'aggiudicazione dell'appalto in favore del costituendo RTI: RICCOBONI S.p.A. (mandataria) – FURIA s.r.l.

In ragione di quanto sopra, la norma proposta si rende necessaria per consentire la prosecuzione dei lavori da parte delle ditte già risultate aggiudicatrici e, dunque, completare i lavori nei tempi programmati. Dal punto di vista ambientale, i lavori appaltati si rendono necessari per implementare – e dunque evitare il rischio di diffusione della contaminazione in falda - i sistemi di messa in sicurezza della falda in esercizio (barriera idraulica e impianto di trattamento delle acque di falda), proseguendo, altresì, l'attività di smaltimento dei rifiuti attualmente stoccati nello stabilimento.



La mancata proroga delle funzioni prefettizie previste dall'articolo 12 del DL n. 77 del 2019 comporterebbe il venir meno di una parte contrattuale e l'impossibilità di disporre delle necessarie risorse finanziarie per la prosecuzione dei lavori giacenti sulla contabilità speciale intestata al Prefetto di Genova. Tale situazione di incertezza comporterebbe, oltre che prevedibili contenziosi, anche lo stallo dei lavori e, quindi, un inevitabile ritardo nella bonifica dello stabilimento.

3. L'adeguamento della discarica Molinetto per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi attualmente stoccati presso lo stabilimento in deroga

Il Commissario straordinario è stato autorizzato, sin dall'origine della sua istituzione, all'utilizzo delle volumetrie disponibili della discarica Molinetto attraverso i poteri straordinari sanciti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554/06.

L'attuale articolo 12, comma 1, del citato DL n. 27 del 2019, in continuità con le previgenti disposizioni *extra ordinem*, dispone, tra l'altro, che *“il Prefetto ha facoltà di avvalersi dei volumi residui disponibili presso la discarica di Molinetto, previo aggiornamento dell'istruttoria tecnica per la verifica preventiva dei volumi accoglibili, limitatamente ai rifiuti conferibili nella discarica nel rigoroso rispetto dei limiti di cui alla normativa vigente, da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nonché degli altri enti, anche avvalendosi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, procedendo anche mediante occupazione di urgenza ed eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi”*.

ISPRA, con nota prot. n. 41488, in data 20/7/2022 ha trasmesso al Prefetto di Genova la relazione inerente alla valutazione dei volumi residui e disponibili della discarica, dalla quale emerge un volume complessivo di m³ 118.000.

Sono in corso di valutazione le attività amministrative necessarie all'utilizzo di tali volumetrie per il conferimento dei rifiuti ad oggi in deposito in deroga alle disposizioni vigenti.

In merito si evidenzia che l'articolo 12 del DL n. 27 del 2019, in continuità con quanto previsto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554/2006, attribuisce al Prefetto, tra l'altro, il potere *“di adottare provvedimenti derogatori circa i rifiuti pericolosi in deposito presso il Sito di interesse nazionale (SIN) Stoppani, limitatamente alla loro gestione all'interno del perimetro del SIN stesso”*.

Attualmente sono in stoccaggio (in deroga) presso lo stabilimento i rifiuti pericolosi provenienti dalle attività di demolizione e bonifica attuate dal Commissario.

In mancanza della richiesta di proroga, il regime derogatorio dell'attuale gestione del deposito dei rifiuti speciali pericolosi, previsto dall'articolo 12 del DL n. 27 del 2019, verrebbe meno con conseguente, istantanea mancanza di copertura normativa alla citata gestione in deroga, la quale, in via ordinaria, non sarebbe consentita.

4. Il fallimento e la restituzione dei beni agli aventi diritto

In seguito alla dichiarazione di fallimento della Immobiliare Val Lerone S.p.A., proprietaria del complesso immobiliare, con decreto n. 1838 del 12/2/2015, il Tribunale di Milano, in sede di giudizio di riassunzione disposto dalla Corte di cassazione con sentenza n. 5705 del 7/3/2013, ha ammesso il Ministero dell'ambiente e il Commissario delegato per l'intero ammontare richiesto, pari ad euro 1.607.212.755,31.

Tuttavia, con istanza del 24 giugno 2020, il curatore ha reso noto di volere rinunciare a liquidare, *ex* articolo 104-ter del regio decreto n. 267 del 1942, il compendio immobiliare in esame, stante la sostenuta invendibilità in concreto del bene in ragione delle passività ambientali. Il curatore ha motivato l'istanza osservando che *“il credito per cui è stato definitivamente ammesso il Ministero a titolo di costi di bonifica e danno ambientale costituisce un onere reale a norma dell'art. 253 del Codice dell'ambiente n. 152/2006, tale per cui il terreno di cui si discorre non ha praticamente alcun valore economico stante l'abnormità del credito”*.

Il Giudice delegato, in data 2 luglio 2020, anche in ragione dell'interesse a pervenire ad una rapida e sollecita chiusura della procedura fallimentare, stante la risalente durata della stessa e visto il principio di ragionevole durata del processo, nonché l'assenza di altro attivo da liquidare, ha preso



atto “dell’avvenuta autorizzazione da parte del comitato dei creditori, che consente al curatore di abbandonare e rinunciare alla liquidazione del bene immobile/terreno in Cogoletto in oggetto”, “con l’esplicito avviso che in deroga all’art. 51 LF potranno iniziare azioni esecutive e cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore”.

Allo stato, il sito è in gestione da parte della pubblica autorità (Prefetto di Genova, ex articolo 12 del DL n. 27 del 2019, già Commissario delegato, ex ordinanza del Presidente del consiglio dei ministri n. 3554/2006).

Sicché, la cessazione dell’efficacia dell’articolo 12 del decreto-legge n. 27 del 2019 comporterebbe *ex lege* il ritorno dello stabilimento nella disponibilità del proprietario (Società Immobiliare Val Lerone in liquidazione), il quale sarebbe inevitabilmente arricchito per effetto dell’attività sinora svolta dalla Pubblica amministrazione con l’impiego di notevoli risorse economiche.

Al fine di recuperare almeno in parte l’ingente credito erariale rimasto insoddisfatto, è in corso di valutazione da parte dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova la possibilità di agire in via giudiziale nei confronti della Società Immobiliare Val Lerone in liquidazione, per poi, una volta acquisito il titolo esecutivo, iniziare una procedura esecutiva individuale volta all’acquisizione definitiva del compendio immobiliare.

Allo stato, si è in attesa delle determinazioni dell’Organo legale in seguito, da ultimo, ai chiarimenti forniti dal Prefetto di Genova con nota acquisita dal Ministero al prot. 103963 del 26/6/2023; la proroga dei termini suddetti dell’articolo 12 del decreto-legge n. 27 del 2019 consentirebbe di concludere questa importante attività legale in corso, finalizzata ad agire in via giudiziale nei confronti della Società Immobiliare Val Lerone in liquidazione per il recupero delle spese sonora sostenute dalla Pubblica amministrazione.

5. Conclusioni

In mancanza della richiesta proroga e in assenza di un regime transitorio che, data la fattispecie in esame, non può che essere di livello normativo primario:

- 1) la contabilità speciale a carico della quale sono garantiti i presidi ambientali che evitano il propagarsi della contaminazione ambientale (cromo) a mare non potrà più essere utilizzata;
- 2) verrebbero meno i citati presidi ambientali (barriere idrauliche e impianto di trattamento delle acque contaminate) attualmente gestiti dal Prefetto in forza dei poteri previsti dall’articolo 12 del DL n. 27 del 2019, con sicure e gravi conseguenze di contaminazione ambientale da cromo esavalente;
- 3) si interromperebbero i lavori già appaltati finanziati con i fondi FSC, mettendo a rischio il termine di ultimazione lavori che in base al regime giuridico di tali fondi è previsto al 31 dicembre 2025;
- 4) il regime derogatorio dell’attuale gestione del deposito dei rifiuti speciali pericolosi, previsto dall’articolo 12 del DL n. 27 del 2019, verrebbe meno con conseguente, istantanea mancanza di copertura normativa alla citata gestione in deroga, la quale, in via ordinaria, non sarebbe consentita;
- 5) la cessazione dell’efficacia dell’articolo 12 comporterebbe *ex lege* il ritorno dello stabilimento nella disponibilità del proprietario (Società Immobiliare Val Lerone in liquidazione), il quale sarebbe inevitabilmente arricchito per effetto dell’attività sinora svolta dalla Pubblica amministrazione con l’impiego di notevoli risorse economiche.

Il comma 2 La disposizione proroga di ulteriori dodici mesi il termine per l’applicazione dell’*iter* di adozione dei decreti di ripermetrazione dei siti di interesse nazionale (SIN) previsto all’articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021. Tale articolo, in deroga alla disciplina “ordinaria” contenuta all’articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2021 (ai sensi della quale all’individuazione dei SIN si provvede, nel rispetto di una serie di criteri, mediante decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, d’intesa con le regioni competenti, e, in caso di ripermetrazione, sentiti gli enti locali interessati, assicurando la partecipazione dei responsabili della contaminazione nonché dei proprietari delle aree interessate, se diversi dai soggetti responsabili), “abilita” il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica a intervenire, con propri decreti, per la ricognizione e la



riperimetrazione dei SIN, sentiti la regione e gli enti locali interessati, escludendovi le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti di cui al comma 2 del predetto articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Giova rammentare che, ad oggi, risultano individuati 42 SIN, per una superficie cumulata che costituisce approssimativamente il 6 per mille del territorio nazionale (circa 170.000 ettari totali a terra e circa 78.000 ettari a mare). Sul sito *internet* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) è disponibile una pagina dedicata all'anagrafica dei Siti di interesse nazionale (<https://bonifichesiticontaminati.mite.gov.it/sin/anagrafica-denominazione-caratteristiche/>) dalla quale è possibile accedere, per ciascun Sito, a una scheda descrittiva di sintesi e a una rappresentazione grafica georiferita.

In estrema sintesi, ogni Sito di interesse nazionale ha caratteristiche specifiche in termini di inquadramento geografico e territoriale (comuni interessati, diverse destinazioni urbanistiche, sia produttive che residenziali), storia produttiva (raffineria, chimica integrata, acciaierie, zone ASI, siti in esercizio, siti dismessi, aree a contaminazione passiva, ecc.) e problematiche ambientali (tipologie di contaminanti riscontrati, contaminazioni storiche, fonti attive di contaminazione, ecc.).

La perimetrazione di un SIN determina un effetto conformativo della proprietà (TAR Lazio, Sez. I, 27/7/2010, n. 27771), nonché conseguenze giuridiche per i proprietari delle aree in considerazione delle operazioni preliminari di caratterizzazione e messa in sicurezza del sito (Cons. Stato, sez. VI, 27/12/2011, n. 6843).

La giurisprudenza ha chiarito che nei SIN il presupposto dell'evento potenzialmente in grado di contaminare il sito (previsto dall'articolo 242, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, per le procedure ordinarie) è assorbito dall'inclusione dell'area all'interno della perimetrazione ai sensi dell'articolo 252 del d.lgs. n. 152/2006, in ragione dei presupposti di legge *“inerenti alla pericolosità degli inquinanti presenti nonché all'impatto ambientale in termini di rischio sanitario ed ecologico”* (TAR Lazio, sez. I, 15/10/2008, n. 8920); la Suprema Corte di cassazione ha, altresì, statuito che *“la inclusione di una determinata area all'interno del perimetro di un sito di interesse nazionale ne presuppone la potenziale contaminazione rendendola soggetta a caratterizzazione”* (Cass. Pen., Sez. III, 2/2/2018, n. 5075).

A tal proposito, vale richiamare l'articolo 242-ter, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, il quale subordina la realizzazione di interventi e opere nei SIN a una specifica valutazione del MASE, il quale deve accertare il rispetto di una duplice condizione:

- a) che detti interventi siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica;
- b) non determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area ai sensi e nel rispetto del d.lgs. n. 81/2008.

In tale contesto e, in particolare, in ragione dei vincoli (ambientali e conformativi) derivanti dall'inclusione di un'area nel perimetro di un SIN, il già citato articolo 17-bis del decreto-legge n. 152/2021 ha demandato al Ministro della transizione ecologica (ora, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica), la ricognizione e la ripermetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, peraltro *“escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*.

Il termine iniziale di un anno è stato prorogato di dodici mesi ad opera dell'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14.

Tale attività, particolarmente complessa per il numero dei SIN (42) da esaminare e per la specificità di ciascun SIN, pur essendo stata avviata nel 2022 (come si dirà oltre), necessita di una proroga di un ulteriore anno per completare le attività.

Di seguito, si descrive lo stato delle attività in corso, che sarebbero state vane in caso di mancato proroga del termine oggetto dell'articolo in commento.



Al fine di dare pronta attuazione all'articolo 17-*bis* del decreto-legge n. 152/2021, la competente Direzione generale (USSRI) del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con proprio decreto n. 13 del 9 febbraio 2022, ha istituito un gruppo di lavoro incaricato di effettuare la ricognizione e la ripermimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006.

Il gruppo di lavoro vede, in particolare, la partecipazione del personale della Direzione generale USSRI, di ISPRA e del personale di Sogesid (che opera sull'assistenza tecnica FSC).

Si sono tenute numerose riunioni del gruppo di lavoro in seduta plenaria, nonché specifiche riunioni tecniche. In particolare, nelle prime riunioni sono stati definiti i criteri in base ai quali è possibile procedere alla de-perimetrazione dei SIN.

L'attività è proseguita, per ciascun SIN, sotto un duplice profilo:

- a) si è provveduto alla ricognizione degli atti e dei documenti che a suo tempo hanno determinato la perimetrazione dei SIN, nonché alla ricognizione dei procedimenti di caratterizzazione e bonifica delle singole aree ricomprese nei SIN (fase ricognitiva);
- b) sono state convocate apposite riunioni con gli enti locali interessati (regione, provincia, comuni), al fine di acquisire elementi finalizzati all'eventuale de-perimetrazione dei SIN (fase partecipativa).

Le fasi sub a) e b) si sono concluse.

In sintesi, tra il 2022 e il 2023, sono stati esaminati i seguenti 18 SIN oggetto di valutazione ai fini della de-perimetrazione:

- Priolo
- Pieve Vergonte
- Cengio e Saliceto
- Crotone – Cassano – Cerchiara
- Manfredonia
- Serravalle Scrivia
- Trento Nord
- Fidenza
- Cogoleto Stoppani
- Pioltello e Rodano
- Napoli orientale
- Sesto San Giovanni
- Terni Papigno
- Falconara marittima
- Brindisi
- Laghi di Mantova e Polo chimico
- Area industriale della Val Basento
- Taranto

Inoltre, si sono svolte:

- riunioni dei gruppi di lavoro tecnici, nell'ambito delle quali gli istruttori dei siti interessati hanno esposto le caratteristiche dei SIN, evidenziandone le peculiarità e le eventuali problematiche attraverso delle presentazioni;

- incontri con gli enti locali interessati dal perimetro di ognuno dei SIN sopra indicati, finalizzati all'acquisizione di elementi utili al procedimento (fase partecipativa).

Tutta la documentazione raccolta nell'ambito di queste attività è stata trasmessa al Gruppo di lavoro e a ISPRA, incaricata di predisporre una relazione tecnica sulla deperimetrazione dei SIN oggetto di valutazione.

Ad oggi, sono state trasmesse da ISPRA tutte le relazioni tecniche relative ai 18 SIN.

Di seguito, si elencano i SIN le cui relazioni sono state discusse in sede di riunione plenaria del Gruppo di lavoro del 10 ottobre 2023 (convocata con nota prot. n. 158412 del 04.10.2023):



- Priolo
- Pieve Vergonte
- Cengio e Saliceto
- Cogoleto Stoppani
- Pioltello e Rodano
- Napoli orientale
- Terni Papigno
- Falconara marittima
- Laghi di Mantova e Polo chimico
- Area industriale della Val Basento

A seguito della suddetta riunione, per i seguenti 3 SIN non verrà modificato il perimetro:

- Laghi di Mantova e Polo chimico
- Area industriale della Val Basento
- Falconara marittima

Per i seguenti 5 SIN è stata indetta la Conferenza di servizi decisoria:

- Cengio e Saliceto (nota prot. MASE n. 174970 del 31.10.2023)
- Cogoleto Stoppani (nota prot. MASE n. 174948 del 31.10.2023)
- Pioltello e Rodano (nota prot. MASE n. 174954 del 31.10.2023)
- Napoli orientale (nota prot. MASE n.174969 del 31.10.2023)
- Terni Papigno (nota prot. MASE n. 174971 del 31.10.2023)

I SIN di Pieve Vergonte e di Priolo sono stati successivamente oggetto di approfondimento istruttorio.

Per i seguenti 6 SIN è stata acquisita agli atti della Direzione generale USSRI la relazione con la proposta di deperimetrazione, predisposta dalla Divisione VII della medesima Direzione generale, sulla base delle indicazioni fornite da ISPRA nelle relazioni tecniche riguardanti:

- Fidenza
- Brindisi
- Crotone – Cassano – Cerchiara
- Trento nord
- Serravalle Scrivia
- Pieve Vergonte (integrazione)

In sintesi, si rappresenta quanto segue:

- conclusione del procedimento: 3 SIN non verranno deperimetrati (Area Industriale della Val Basento, Laghi di Mantova e Polo chimico, Falconara marittima).
- conferenza di servizi in corso: 5 SIN (Cengio e Saliceto, Napoli orientale, Cogoleto Stoppani, Pioltello e Rodano, Terni).
- proposta di deperimetrazione acquisita agli atti della Direzione generale USSRI: 6 SIN (Fidenza, Brindisi, Crotone – Cassano – Cerchiara, Trento nord, Serravalle Scrivia, Pieve Vergonte).
- completamento della fase di acquisizione documentazione ai fini della predisposizione della relazione cartografica: 4 SIN (Taranto, Sesto San Giovanni, Priolo, Manfredonia).

In tale contesto, la proroga di un ulteriore anno del termine previsto dall'articolo 17-bis del DL n. 152/2021 si rende assolutamente necessaria per completare il lavoro avviato e, dunque, soddisfare l'interesse primario sotteso alla norma, ossia svincolare le aree del territorio che non presentano più i requisiti di legge che avevano determinato la loro inclusione nei perimetri dei SIN.

L'opzione zero non è perseguibile per le ragioni anzidette (svincolare le aree del territorio che non presentano più i requisiti di legge che avevano determinato la loro inclusione nei perimetri dei SIN; non disperdere l'attività sinora svolta).

Lo strumento del decreto-legge si rende indispensabile, stante l'approssimarsi del termine previsto dalla norma la cui scadenza, in assenza di proroga, comporterebbe la consumazione del potere e, in ultima analisi, la permanenza di vincoli ambientali e conformativi di aree che non presentano più i



requisiti di legge a seguito, per esempio, di indagini eseguite, oppure della conclusione delle operazioni di bonifica.

Il Comma 3 proroga il termine per l'adeguamento ai criteri di cessazione della qualifica di rifiuto degli inerti da costruzione e demolizione, previsto dall'articolo 11, comma 8-*undecies*, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14. Al riguardo, occorre evidenziare che la cessazione della qualifica di rifiuto costituisce un tassello indispensabile per la valorizzazione dei rifiuti generati dal comparto edilizia e può dare un forte contributo allo sviluppo delle potenzialità del settore di riciclo e recupero degli inerti, rappresentando una misura concreta per garantire che i materiali esitanti da un trattamento di riciclaggio o recupero di alta qualità possano nuovamente essere introdotti sul mercato e competere con le materie prime vergini, consentendo una riduzione del consumo di risorse naturali e materie prime. In questo quadro, un posto di rilievo occupa, pertanto, il decreto del Ministro della transizione ecologica 27 settembre 2022 n. 152, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 20 ottobre 2022, che stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti, derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Si ricorda che il decreto era previsto tra le riforme del PNRR – riforma M2C3 – ed era stato altresì inserito nel cronoprogramma della Strategia Nazionale di Economia Circolare, approvato con decreto del Ministro della transizione ecologica 19 settembre 2022, con un termine di adozione entro il terzo trimestre del 2022. Il provvedimento suddetto, come noto, ha la finalità di gestire ed avviare a recupero una ingente quantità di rifiuti speciali non pericolosi provenienti dal settore delle demolizioni e costruzioni ed è stato fortemente voluto ed atteso: si pensi, infatti, che il Rapporto Rifiuti Speciali Edizione 2023 – Dati di sintesi ISPRA (i dati si riferiscono al 2021) testualmente afferma che *“Il maggior contributo alla produzione complessiva dei rifiuti speciali è dato dal settore delle costruzioni e demolizioni che, con 78,7 milioni di tonnellate comprensivi dei rifiuti da operazioni di costruzione e demolizione e di altri rifiuti prodotti da tali attività (ad esempio, rifiuti di imballaggio, oli esauriti, eccetera), copre il 47,7% del totale prodotto”*. Le importantissime ricadute di tale regolamento sul settore edilizio e non solo, hanno suggerito di prevedere fin da subito una verifica della operatività concreta dei criteri e dei parametri fissati per il recupero della tipologia di rifiuti considerati attraverso l'introduzione, all'articolo 7 del decreto in questione, di una fase di monitoraggio, prevedendo che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, il Ministero della transizione ecologica valutasse, sulla base dei dati raccolti nel corso della fase applicativa, l'opportunità di una revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b). In tale contesto, diversi *stakeholder*, tra i quali operatori del settore del recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione e pubbliche amministrazioni, a seguito della pubblicazione del decreto ministeriale n. 152 del 2022, hanno, dunque, provveduto a segnalare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le criticità legate all'applicazione del regolamento, avanzando, nel contempo, diverse proposte di revisione. A seguito della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto in oggetto, infatti, sono pervenute numerose segnalazioni in merito alle difficoltà applicative generate dal decreto. In particolare, la principale criticità emersa riguardava l'eccessiva rigidità dei vincoli applicati ai rifiuti ammessi per la produzione di aggregato recuperato, sia in termini di valori limite e parametri da verificare che di possibili utilizzi dell'aggregato recuperato prodotto con tali rifiuti. Si tratta di un aspetto di importanza notevole in quanto l'applicazione di vincoli troppo stringenti ai rifiuti in ingresso e alle possibili applicazioni dell'aggregato recuperato è tale da limitare nel suo complesso l'efficacia delle norme contenute nel decreto e gli obiettivi di aumento della circolarità del comparto degli inerti sottesi alla pubblicazione del decreto di cui trattasi. In secondo luogo, dal confronto con gli *stakeholder* è emersa la necessità di apportare alcune modifiche alle definizioni contenute nel citato decreto ministeriale n. 152 del 2022, al fine di allinearle alla normativa tecnica di matrice comunitaria e superare eventuali dubbi interpretativi, nonché l'esigenza di ampliare il novero dei rifiuti ammessi per la produzione di aggregato recuperato, quando le caratteristiche



chimico-fisiche degli stessi lo consentissero. In aggiunta, tra le principali criticità emerse in fase di consultazione, vi è stata quella relativa all'esigenza di allargare i possibili usi dell'aggregato recuperato in altre attività, al fine di aumentare le opzioni di reinserimento sul mercato del materiale recuperato, in un'ottica di maggiore circolarità e di massimizzazione del riciclaggio del materiale, a sua volta connessa alla necessità di semplificare gli oneri procedurali a carico dei produttori di aggregato recuperato relativi alla compilazione e trasmissione della Dichiarazione di conformità e alle modalità di detenzione dei campioni, oltre alle disposizioni relative ai sistemi di gestione che i produttori di aggregato recuperato devono adottare. Infine, una delle principali criticità emerse in sede di consultazione riguardava la necessità di chiarire la disciplina applicabile agli operatori nelle more dell'adeguamento alla disciplina di cui al decreto ministeriale n. 152 del 2022. In particolare, veniva evidenziata la necessità di esplicitare gli aspetti relativi alla disciplina da applicare alle autorizzazioni oggetto di rinnovo (nonché a quelle sottoposte a varianti sostanziali o a quelle nuove) nelle more dell'emanazione del nuovo decreto. Invero, tale aspetto creava grande incertezza tra gli operatori pubblici (che in assenza di indicazioni chiare non rilasciano più autorizzazioni) e privati in merito alla normativa cui fare riferimento. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha, pertanto, avviato le attività di monitoraggio del decreto citato che si sono rivelate fin da subito molto complesse per la mole ed il contenuto delle osservazioni pervenute e realizzato con il supporto di ISPRA e dell'ISS, l'istruttoria tecnica finalizzata alla valutazione dell'efficacia del provvedimento e all'elaborazione di eventuali revisioni da apportare allo stesso. È, dunque, in ragione della complessità delle predette attività che il termine di cui al sopra menzionato articolo 7 è stato inizialmente prorogato con l'articolo 11, comma 8-*undecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198. Ciò posto, a valle dei suddetti confronti tecnici e dell'analisi dei documenti pervenuti, è stato elaborato un nuovo schema di regolamento che è stato, quindi, sottoposto a consultazione pubblica. In considerazione dell'importanza della disciplina del settore, la consultazione non è stata in questo caso riservata solo ad alcuni *stakeholder*, ma è stata aperta a tutti mediante un apposito avviso sul sito *web* del MASE nella sezione "Bandi e Avvisi". La consultazione pubblica ha visto la partecipazione di una pluralità di soggetti che hanno trasmesso numerosissime osservazioni sullo schema di regolamento, con un conseguente incremento dei tempi istruttori. Lo schema di regolamento medesimo è stato, quindi, revisionato sulla base delle osservazioni pervenute ed è stato nuovamente trasmesso agli organi tecnici ISPRA ed ISS per il consueto parere di competenza al fine di elaborare un testo condiviso. Il testo è stato, inoltre, trasmesso al Consiglio di Stato per l'acquisizione del relativo parere. Sarà dunque necessario attendere l'esito dell'interlocuzione con il supremo organo di giustizia amministrativa, che potrebbe anche richiedere chiarimenti od ulteriori interventi sul testo predisposto, nonché quello della notifica alla Commissione europea per la fase di *stand still* della durata di 90 giorni. Si ravvisa, pertanto, la necessità di prevedere termini più ampi per la fase di adeguamento ai criteri del regolamento posta a carico dei produttori intervenendo direttamente sul testo dell'articolo 11, comma 8-*undecies*, secondo periodo, del decreto-legge n. 198 del 2022, nel senso che si è proposto.

Il **comma 4** proroga al 30 aprile 2024 la durata degli organi dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), non ricostituiti ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45. Tale disposizione stabilisce che "*Sono organi dell'ISIN il direttore e la Consulta che durano in carica sette anni, non rinnovabili e il collegio dei revisori*". Si introduce la proroga al 30 aprile 2024 degli organi anzidetti che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, non siano ancora stati ricostituiti, al fine di garantire continuità all'attività dell'ISIN che potrebbe essere compromessa in ragione della complessità dell'*iter* di nomina disciplinato dal citato articolo 6 del decreto legislativo n. 45 del 2014 che prevede, rispettivamente ai commi 4 e 6, che il direttore e la Consulta siano nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottarsi su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti.



Il **comma 5** interviene in materia di riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo prorogando al 30 giugno 2024 il termine previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2023 entro il quale le regioni e le province autonome territorialmente competenti possono autorizzare il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue (attualmente previsto al 31 dicembre 2023). Il **comma 6** proroga di un anno il termine attualmente previsto per il commissariamento del Sito di interesse nazionale (SIN) di Taranto (la cui scadenza è fissata, ad opera del decreto-legge n. 129 del 2012, al 31 dicembre 2023). Nella zona industriale e produttiva dell'area di crisi ambientale interessata dalla proposta di norma sono state censite circa 200 imprese, quasi tutte ricadenti all'interno del SIN di Taranto, con la sola esclusione dell'agglomerato ASI di Massafra. Tra i diversi stabilimenti industriali presenti emerge il più grande polo siderurgico italiano Ex ILVA (oggi Acciaierie d'Italia) unitamente alla raffineria Eni, all'industria cementiera CEMENTIR e ad altre industrie manifatturiere di dimensioni medio-piccole. Le interferenze con l'ambiente prodotte dalle attività industriali interessano tutti i comparti ambientali e le principali fonti di inquinamento sono rappresentate dalle industrie siderurgiche, petrolifere e cementiere nonché dall'Arsenale Militare. Con decreto del Ministro dell'ambiente 10 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2000, è stato approvato il perimetro del SIN di Taranto. Per quanto riguarda le aree pubbliche, al fine di fronteggiare e superare le gravi situazioni di criticità ambientale e sanitaria accertate, nonché di assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 26 luglio 2012, il decreto-legge n. 129 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 171 del 2012, ha disposto la nomina di un Commissario straordinario. Con tale nomina le azioni volte alla bonifica e alla riqualificazione del SIN di Taranto hanno intrapreso un nuovo percorso, finalizzato alla crescita e allo sviluppo del territorio. Ciò detto, la proroga proposta al comma 2 appare retta da necessità e urgenza in quanto, allo stato attuale, occorre continuare a garantire una gestione straordinaria degli interventi di risanamento ambientale nel SIN di Taranto, nonché considerato che il termine attualmente previsto per il commissariamento del SIN è prossimo a scadenza (31 dicembre 2023). Infine, la proposta si pone l'obiettivo di garantire l'omogeneità con altre disposizioni aventi a oggetto la disciplina del trattamento economico dei Commissari straordinari di altri SIN esistenti, tra cui, a titolo meramente esemplificativo, il SIN di Crotone e di Brescia Caffaro.

Articolo 13 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)

Comma 1: In considerazione dell'attuale congiuntura economica, accentuata dall'aumento dei prezzi delle materie prime, al fine di garantire liquidità alle imprese agricole si propone di estendere per tutto il 2024 la procedura, prevista dal decreto-legge n. 18 del 2020, come convertito dalla legge n. 27 del 2020 (c.d. "decreto Cura Italia"), che consente alle amministrazioni competenti, qualora per l'erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista l'erogazione a titolo di anticipo e di saldo, di rinviare l'esecuzione degli adempimenti (DURC e pagamento tasse) al momento dell'erogazione del saldo. In tale caso il pagamento in anticipo è sottoposto a clausola risolutiva. La proposta si limita a posticipare tali attività di controllo; peraltro, prevedendo l'applicazione dell'istituto della condizione risolutiva, garantisce l'eventuale recupero dei benefici erogati. La disposizione in questione, pertanto, non produce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 2: La disposizione in oggetto prevede la proroga del termine di cui all'articolo 8-ter, comma 2-bis, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44. La proroga in parola si rende necessaria per consentire anche nel 2024 l'adozione delle misure previste dal decreto-legge n. 27 del 2019 per il contenimento della diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*, che consentono al proprietario, conduttore o detentore a qualsiasi titolo di terreni di procedere all'estirpazione degli ulivi nella zona infetta in deroga alle disposizioni vincolistiche nonché ai produttori, previa autorizzazione del servizio fitosanitario, di produrre e commercializzare all'interno della zona infetta le piante garantendo la tracciabilità della produzione e della commercializzazione e che siano esenti da patogeni da quarantena e da organismi nocivi di



qualità. La disposizione, di carattere ordinamentale, non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 3: La disposizione in oggetto interviene prorogando di un anno i termini di cui All'articolo 11, comma 5-ter lettera b) e lettera c), del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15. In particolare la proroga dei termini per la revisione delle macchine agricole si rende necessaria considerato che si è ancora in attesa dell'emanazione del Decreto Ministeriale, di concerto tra Ministero delle infrastrutture e trasporti e il MASAF, previsto dal Decreto ministeriale attuativo dell'articolo 111 del Codice della strada (*cf.* al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2015) che dovrà definire le modalità di esecuzione della revisione ossia gli elementi su cui verte il controllo che verrà effettuato in sede di revisione, le tariffe dovute nonché le officine autorizzate all'effettuazione della revisione. La norma, pertanto, non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 14 (Proroga di termini in materia di sport)

Il **comma 1** della disposizione in esame si rende necessario e urgente tenuto conto del protrarsi delle complesse procedure di trasformazione dell'Istituto per il credito sportivo in società per azioni. Come noto, infatti, l'articolo 1, commi da 619 a 626, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto la trasformazione dell'Istituto per il credito sportivo in società per azioni di diritto singolare, denominata "Istituto per il credito sportivo e culturale Spa".

Il comma 1 prevede, pertanto, la proroga fino al 30 giugno 2024 del mandato del Presidente e degli altri organi in carica dell'Istituto per il credito sportivo, al fine di garantirne la piena operatività.

La proroga in argomento scongiura interruzioni nell'operatività dell'Istituto - compresa la gestione dei Fondi speciali - e salvaguarda la conclusione del processo in corso di trasformazione dell'Istituto in società per azioni.

Le modifiche previste dal **comma 2** si rendono necessarie e urgenti per consentire di provvedere al completamento delle attività e delle opere previste e finanziate dalla legge 8 maggio 2012, n. 65.

La norma proroga di un anno il termine di durata dell'Agenzia Torino 2006 di cui all'articolo 2 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, al fine di consentire il completamento delle attività e delle opere previste e finanziate dalla legge 8 maggio 2012, n. 65.

La legge 8 maggio 2012, n. 65, recante "*Disposizione per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006»*", ha previsto l'utilizzo delle somme residue dei finanziamenti per i Giochi Olimpici invernali di Torino del 2006, per gli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti olimpici e per la riqualificazione del relativo territorio, affidando il compito di soggetto attuatore all'Agenzia Torino 2006 e quello di stazione appaltante alla società di committenza regionale della Regione Piemonte. La disponibilità solo progressiva delle risorse, legata all'esito dei contenziosi con le società realizzatrici degli impianti, e le difficoltà iniziali della società di committenza regionale nonché, da ultimo, l'aumento dei prezzi dei materiali e dei lavori, hanno ritardato l'attuazione delle disposizioni della citata legge. La realizzazione degli interventi ha successivamente ripreso un ritmo maggiormente sostenuto, a seguito delle intese siglate tra il Commissario dell'Agenzia e la Società di committenza regionale.

L'attuale termine all'attività del Commissario dell'Agenzia Torino 2006, di cui all'articolo 44, comma 8-*quinquies*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2021, n. 108, fissato al 31 dicembre 2023, risulta incompatibile con la programmazione delle opere di cui sopra.

Si rende, pertanto, necessario prorogare fino al 31 dicembre 2024 il termine di durata dell'Agenzia Torino 2006 e consentire il proseguimento del programma di realizzazione degli interventi e il corretto utilizzo delle risorse già spese e di quelle ancora disponibili.



Articolo 15 (Proroga dell'attività della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni - LEP)

Il presente articolo è volto a prorogare l'attività della Cabina di regia, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dalla legge di bilancio 2023 (art. 1, comma 792, legge 9 dicembre 2022, n. 197) per la determinazione dei Livelli essenziali delle prestazioni (Lep) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione e ai fini della completa attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Alla predetta Cabina di regia - presieduta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e composta dal Ministro delegato per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dai ministri competenti per le materie di cui all'articolo 116, terzo comma della Costituzione, dal Presidente della Conferenza delle Regioni, dal Presidente dell'UPI e dal presidente dell'ANCI o loro delegati – sono stati affidati una serie di compiti e funzioni, ai sensi dell'art. 1, comma 793, l. n. 197 del 2022, nell'ambito della procedura per la determinazione Lep. Sulla base della medesima disposizione, la determinazione dei Lep (oltre che dei costi e fabbisogni standard, in base al successivo comma 794) avverrà sulla base delle ipotesi tecniche elaborate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (ai sensi dell'art. 1 l. n. 208/2015), con l'ausilio di SOSE Spa, in collaborazione con Istat e Cinsedo.

La Cabina di regia, che si è insediata in data 11 aprile 2023, sta svolgendo la sua attività con il supporto di un Comitato tecnico scientifico con funzioni istruttorie per l'individuazione dei Lep (Clep), istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2023. Il Clep ha individuato le materie cui sono riferibili i Lep e ha poi elaborato, per ciascuna di tali materie, alcune ipotesi di Lep. I lavori del Clep stanno proseguendo sulla base delle predette ipotesi, anche in collaborazione con la Commissione tecnica per i fabbisogni standard, per un approfondimento sugli aspetti economico-finanziari, al fine di fornire alla Cabina di regia elementi il più possibile esaustivi in ordine alla definitiva individuazione dei Lep.

In questo quadro, la complessità dell'attività istruttoria del Comitato tecnico scientifico e della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nonché la rilevanza dei compiti affidati alla Cabina di regia per l'individuazione dei Lep, rendono necessario prorogare i tempi per lo svolgimento delle attività previste dalle citate disposizioni della legge di bilancio per il 2023.

A tal fine, la disposizione in titolo reca alcune modifiche all'articolo 1, commi 793, 795 e 797 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. In particolare, la novella alla lettera *a*) abroga l'inciso del comma 793 che prevede un termine endoprocedimentale di 6 mesi per l'espletamento delle funzioni della Cabina di regia; alla lettera *b*) proroga fino al 31 dicembre 2024 il termine finale di cui al comma 795 dell'articolo 1 della citata legge n. 197/2022 per la individuazione dei Lep e dei relativi costi e fabbisogni standard; la novella alla lettera *c*) reca infine modifiche di coordinamento al comma 797 conseguenti alla proroga della Cabina di regia disposta con gli interventi di cui alle lettere *a*) e *b*).

Si precisa che la disposizione contiene norme con effetti circoscritti alla distribuzione temporale delle attività già previste dalla legge e, pertanto, non reca impatti negativi sulla finanza pubblica.

Articolo 16 (Proroga di termini in materia di editoria)

La disposizione si inserisce coerentemente nell'ambito della riforma delle procedure di acquisizione dei servizi delle Agenzie di stampa introdotta dal decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, ed è finalizzato a rispondere alle esigenze del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nelle more delle procedure di gara previste dal comma 5 dell'articolo 17 del decreto stesso e comunque non oltre il 1° semestre 2024.

L'articolo si compone di 5 commi, attraverso i quali si definisce un criterio per ripartire le risorse disponibili a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri fra quelle Agenzie di stampa iscritte nell'Elenco delle Agenzie di rilevanza nazionale che alla data del 31



dicembre 2023 risultavano titolari di un contratto stipulato con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria in esito alla procedura di cui al bando di gara inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 16 giugno 2017; con tali risorse aggiuntive, le Agenzie di stampa sono tenute ad erogare i servizi essenziali per il Ministero per gli Affari esteri e la Cooperazione Internazionale fino al 30 giugno 2024, in aggiunta ai servizi forniti ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 del decreto legge 198/2022 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023.

In particolare, il **comma 1** stabilisce che nelle more dell'espletamento delle procedure di gara di cui al comma 5 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 198/2022, e comunque non oltre il 30 giugno 2024, il 35% del valore medio complessivo negli anni 2018-2022 dei contratti stipulati dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri con le Agenzie di stampa risultate vincitrici della procedura di gara del 2017, è ripartito su base semestrale fra le Agenzie di stampa iscritte nell'Elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale, che alla data del 31 dicembre 2023 risultavano titolari di un contratto stipulato in esito alla procedura di cui al Bando di Gara inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 16 giugno 2017. Tale criterio è definito dal provvedimento in oggetto in maniera complementare alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023, recante "Requisiti e parametri per l'iscrizione nell'elenco delle Agenzie di rilevanza nazionale", laddove si stabilisce che "le risorse destinate alle Agenzie di rilevanza nazionale sono pari al 65% della media dei corrispettivi degli ultimi cinque anni percepiti dalle Agenzie di stampa risultate vincitrici della procedura di gara del 2017".

Il **comma 2** definisce la regola di riparto riprendendo a tal fine la medesima regola definita dal comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023, ovvero stabilisce che il riparto è computato sulla base del numero medio dei giornalisti assunti negli ultimi cinque anni con contratto a tempo pieno e indeterminato.

Il **comma 3** stabilisce che le Agenzie di stampa beneficiarie del riparto debbano provvedere all'erogazione dei servizi essenziali per il Ministero per gli Affari esteri e la Cooperazione Internazionale fino al 30 giugno 2024.

Il **comma 4** autorizza il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri ad acquistare, dalle Agenzie di stampa di cui al comma 1, i servizi essenziali per il Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale di cui al comma 3 attraverso l'uso della procedura negoziata senza pubblicazione di un bando ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in coerenza con le disposizioni relative all'elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale di cui al comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14.

Infine, il **comma 5** reca la clausola di invarianza finanziaria, precisando che il provvedimento non implica nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Con la presente disposizione, la Presidenza del Consiglio dei ministri intende, pertanto, garantire la continuità nella fornitura dei servizi informativi indispensabili al Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, nei limiti delle risorse disponibili e nelle more delle procedure di gara previste dal comma 5 del decreto-legge 198/2022, in quanto, in assenza di provvedimento, a far data dal 1° gennaio 2024 verrebbero meno i servizi informativi erogati al Ministero per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale, indispensabili per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, in un momento particolarmente delicato e complesso a causa delle tensioni geopolitiche e del ruolo che l'Italia è chiamata a svolgere nel 2024 attraverso la Presidenza del G7

Articolo 17 (Fondo Complementare al PNRR riservati alle Aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016)

La disposizione autorizza il Commissario di Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e la Struttura di MISSIONE per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori



colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a dare continuità agli interventi del Fondo nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza riservati alle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016, anche in deroga ai termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti con scadenza al 31 dicembre 2023. Per effetto della disposizione i soggetti responsabili degli interventi sono autorizzati ad assumere obbligazioni giuridicamente vincolanti di durata pluriennale.

Articolo 18 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

La norma, con quanto previsto ai **commi 1 e 2**, apporta modifiche all'articolo 58-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, operando la sostituzione dell'Associazione italiana per la previdenza complementare (Assoprevidenza) con il Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare (Comitato Previdenza Italia) nelle funzioni di analisi, ricerche, studi e valutazioni concernenti investimenti dei fondi pensione nel capitale delle micro, piccole e medie imprese.

In sostanza, le modifiche introdotte riportano al Comitato Previdenza Italia le funzioni ad oggi attribuite ad Assoprevidenza.

Inoltre, si prevede che il predetto Comitato definisca specifici programmi di attività sulla base degli indirizzi formulati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con obbligo di rendiconto allo stesso Ministero e di informativa, con cadenza biennale, al Parlamento.

Il **comma 2** prevede, altresì, che il contributo di cui al comma 5 del menzionato articolo 58-*bis* sia erogato direttamente entro il 31 marzo di ciascun esercizio, previa rendicontazione delle attività svolte e approvazione delle stesse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Per l'annualità 2024, invece, viene prevista l'erogazione entro il 29 febbraio 2024.

La norma dispone che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di rendicontazione delle risorse da trasferire, nonché gli indirizzi per la programmazione delle attività.

Il **comma 3** prevede, invece, l'abrogazione dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2023, n.75, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 10 agosto 2023 che aveva apportato modifiche al citato articolo 58-*bis*, andando a sostituire al Comitato Previdenza Italia l'Associazione italiana per la previdenza complementare (Assoprevidenza).

La norma di cui al comma 4 interviene sulla normativa riguardante il sistema degli istituti di patronato ai fini dell'aggiornamento ed efficientamento del sistema.

Il **comma 4** destina dal 1° gennaio 2024 al finanziamento dell'attività dei patronati prevista nell'ambito delle nuove misure di inclusione sociale e lavorative introdotte dal decreto-legge n. 48/2023, in particolare ai fini della presentazione della domanda di assegno di inclusione e della successiva verifica periodica previste dall'articolo 4, commi 1 e 4 di tale decreto-legge, il finanziamento di 5 milioni già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 480, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) per l'attività dei patronati nell'ambito del reddito e della pensione di cittadinanza, soppresse a decorrere 1° gennaio 2024.

Articolo 19 (Proroghe di termini in materie di competenza del sistema di informazione per la sicurezza)

La disposizione **del comma 1** è volta a prorogare, fino al 31 dicembre 2024, la norma che disciplina la possibilità di:

- estendere le condotte scriminabili con garanzie funzionali a ulteriori fattispecie di reato, riferibili ai nuovi contesti in cui si sviluppa la minaccia terroristica (condotte di: partecipazione ad associazioni sovversive, assistenza agli associati, organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo, arruolamento, addestramento ad attività e finanziamento di condotte, con finalità di terrorismo, istigazione a commettere delitti contro



la personalità internazionale e interna dello Stato, partecipazione a banda armata, istigazione a delinquere per delitti di terrorismo);

- attribuire la qualifica di pubblica sicurezza al personale delle Forze Armate (RUD) di supporto per le esigenze degli Organismi, così da poter destinare il personale interno del Comparto all'espletamento delle attività info-operative;
- utilizzare l'identità di copertura nei procedimenti penali per reati scriminati con garanzie funzionali, dandone comunicazione riservata contestualmente all'opposizione della causa di giustificazione all'Autorità giudiziaria che procede nei confronti dell'appartenente agli Organismi di informazione per la sicurezza;
- deporre in sede testimoniale utilizzando generalità di copertura, sia laddove l'appartenente agli Organismi di informazione per la sicurezza abbia operato sotto copertura, sia quando risulti comunque necessario mantenerne segreta la reale identità a fini di tutela, anche personale.

La disposizione **del comma 2** è volta a prorogare, fino al 31 dicembre 2024, la norma che disciplina la possibilità per il personale dei Servizi di informazione per la sicurezza di effettuare colloqui personali con soggetti detenuti e internati al fine di acquisire informazioni per la prevenzione dei delitti con finalità di terrorismo di matrice internazionale.

Articolo 20 (Entrata in vigore)

La disposizione reca l'entrata in vigore del provvedimento, fissandola al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

ART. 1 (Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)

comma 1 (Utilizzo di un contingente di segretari comunali da parte delle Presidenze del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica)

La disposizione limitandosi a differire il termine di utilizzo temporaneo del contingente di personale in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

comma 2 (Proroga assunzioni a tempo indeterminato e relative autorizzazioni ad assumere personale del Comparto sicurezza e Vigili del fuoco per l'anno 2013, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge n. 228/2012)

La disposizione intervenendo sull'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, proroga al 31 dicembre 2024 le autorizzazioni alle assunzioni, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Si tratta delle autorizzazioni a tempo indeterminato relative al comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che gravano sull'apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. La disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione e le relative autorizzazioni ad assumere, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

comma 3, lettera a), (Proroga assunzioni a tempo indeterminato e relative autorizzazioni assumere personale delle PP.AA. a valere sulle cessazioni verificatesi negli anni dal 2013 al 2021)

La disposizione proroga al 31/12/2024 il termine, attualmente fissato al 31/12/2023, per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 nelle pubbliche amministrazioni soggette alla disciplina limitativa basata sul *turn over*. Inoltre, con la medesima disposizione sono prorogate al 31 dicembre 2024, ove previste, le relative autorizzazioni ad assumere. La disposizione limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione di personale sulla base della normativa in materia di *turn over* e le relative autorizzazioni ad assumere, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

comma 3, lettera b), (Proroga assunzioni a tempo indeterminato e relative autorizzazioni ad assumere personale del Comparto sicurezza e Vigili del fuoco per l'anno 2014, adottate ai sensi della legge n. 147/2013)

La disposizione intervenendo sull'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, proroga al 31 dicembre 2024 le autorizzazioni alle assunzioni adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti le assunzioni a tempo indeterminato relative al comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che gravano sull'apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. La disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione e le relative autorizzazioni ad assumere, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

comma 4 (Proroga assunzioni a tempo indeterminato in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali autorizzate con il decreto previsto all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232)

La disposizione proroga al 31/12/2024 il termine, attualmente fissato al 31/12/2023, per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato finanziate con le risorse del fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232. La disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento le procedure di assunzione di personale finanziate con le risorse del citato fondo disponibili a legislazione vigente, fermi restando



i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

comma 5 (*facoltà assunzionali di personale della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno*)

La disposizione proroga al 31/12/2024 il termine, attualmente fissato al 31/12/2023, per il Ministero dell'Interno di effettuare le assunzioni autorizzate dall'articolo 1, comma 313, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, utilizzando le risorse finanziarie stanziato, a regime, a decorrere dall'anno 2021, per le quali non sono state ancora indette e/o completate le relative procedure concorsuali. La disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui il Ministero dell'Interno può portare a compimento le procedure di assunzione contemplate dal richiamato art. 1, comma 313, della legge n. 145/2018, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

comma 6, lettera a) (*convenzioni tra MLPS e regioni con lavoratori socialmente utili*)

La disposizione disciplina la proroga delle convenzioni di cui all'articolo 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sottoscritte annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le regioni nel cui territorio sono utilizzati lavoratori socialmente utili (LSU) di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, appartenenti al bacino residuale dei LSU. Gli oneri, previsti per garantire il pagamento degli assegni mensili (ASU/ANF) per l'intero anno, nelle more dell'attuazione da parte delle regioni dei processi di stabilizzazione dei lavoratori, sono a carico delle risorse statali del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'art. 18 comma 1 lettera a) del DL 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge 2/2009. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che il dettato normativo dispone che gli oneri gravanti sul Fondo sociale per occupazione e formazione siano contenuti "...nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica". Si precisa che l'onere derivante dalla proroga viene stimato sulla base dei dati trasmessi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'inizio di ogni anno a cura di INPS e Anpal Servizi Spa con riferimento alla platea dei lavoratori attivi e sospesi.

comma 6, lettera b) (*assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili e di lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità*)

La disposizione proroga al 30 giugno 2024 le misure volte a favorire l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili e di lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità. In particolare, la presente norma è volta a prorogare le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 495, della legge n. 160 del 2019.

Per le stabilizzazioni dei sopra citati lavoratori è già previsto un finanziamento strutturale, a valere sulle risorse statali del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che a decorrere dal 2020 sono incrementate di 9 milioni di euro annui per effetto dell'articolo 1, comma 496, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, per complessivi 59 milioni di euro annui. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto opera nei limiti delle disponibilità residue del suddetto Fondo sociale occupazione e formazione.

comma 7 (*procedure concorsuali già autorizzate*)

La disposizione proroga al 31 dicembre 2024 il termine, attualmente fissato al 31/12/2023, al fine di consentire al Ministero dell'Interno di espletare e completare le procedure concorsuali già autorizzate con i ddpdm indicati nella medesima disposizione. La quale, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento le procedure concorsuali autorizzate in favore del Ministero dell'Interno con i citati dd.P.C.M., fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



comma 8, lettera a) (*autorizzazione per il Ministero dell'interno ad assumere unità di personale a tempo determinato ai fini dell'attuazione del PNRR*)

La disposizione si limita a prorogare l'autorizzazione ad assumere unità di personale a tempo determinato ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza contenuta nell'articolo 16, comma 1, del D.L. n. 36 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022 n. 79, sostituendo il biennio 2022-2023 con il triennio 2022-2024, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. La disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento le procedure di assunzione autorizzate con il summenzionato art. 16, comma 1, del D.L. n. 36 del 2022 e le relative autorizzazioni ad assumere, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

comma 8, lettera b) (*rafforzamento, in particolare, delle articolazioni territoriali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato*)

La disposizione si limita a prorogare di un anno il periodo temporale entro cui procedere ai reclutamenti di personale previsti dall'art. 18-bis, comma 11, del decreto- legge n. 36/2022, ai fini del rafforzamento delle funzioni di supporto ai compiti di audit del PNRR assegnate alle Ragionerie territoriali dello Stato, sostituendo il biennio 2022-2023 con il triennio 2022-2024. La disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento le procedure di assunzione di cui al citato art. 18-bis, comma 11, del decreto- legge n. 36/2022 e le relative autorizzazioni ad assumere, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 9, lettera a), (*autorizzazione per il Ministro dell'economia e delle finanze a bandire apposite procedure concorsuali*)

La disposizione si limita a prorogare di un anno il periodo temporale entro cui procedere ai reclutamenti di personale previsti dall'art. 7- bis, comma 1, del decreto-legge n. 80/2021 per la funzione di monitoraggio e di coordinamento del PNRR, sostituendo il biennio 2022-2023 con il triennio 2022-2024. La disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento le procedure di reclutamento ex art. 7- bis, comma 1, del decreto-legge n. 80/2021 e le relative autorizzazioni ad assumere, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 9, lettera b), (*durata dei contratti a tempo determinato del personale addetto all'Ufficio per il processo*)

La disposizione interviene quindi sull'articolo 11 del decreto-legge n. 80 del 2021 al fine di prevedere la possibilità di prorogare la durata dei contratti degli addetti all'ufficio per il processo, assunti a tempo determinato, eliminando il riferimento alla durata "massima" di trentasei mesi ed ancorandola invece al 30 giugno 2026, coincidente con il termine finale di attuazione del PNRR, cui è correlata l'esigenza di proroga.

La proroga dei contratti è infatti indispensabile al fine di preservare l'utilità - in funzione degli obiettivi perseguiti - dell'investimento complessivo già effettuato in capitale umano, consentendo all'Amministrazione di mantenere per l'intero orizzonte temporale del Piano un adeguato contingente di addetti UPP presso gli uffici giudiziari, numericamente prossimo a quello inizialmente preventivato.

La soluzione riduce il rischio che fattori imprevedibili e involontari (dal lato dell'amministrazione datoriale) - quali l'esodo anticipato del prestatore di lavoro dal rapporto - impediscano il raggiungimento degli obiettivi dell'investimento, senza pregiudicare la possibilità di una riorganizzazione quantitativa delle dotazioni in funzione delle specifiche esigenze delle singole sedi di distretto, eventualmente mediante diversa distribuzione delle risorse negli uffici, che rimane attuabile per effetto del contestuale avvio di una seconda procedura di assunzione di addetti all'ufficio per il processo.

La proroga dei contratti relativi al primo ciclo di assunzioni degli addetti all'ufficio per il processo non pregiudica, inoltre, né il carattere straordinario dell'assunzione né la temporaneità del rapporto



lavorativo, cardini dell'intero impianto di assunzione e fattori importanti di compatibilità della misura col diritto interno e dell'Unione.

La disposizione non incide sul divieto di rinnovo dei suddetti contratti, che è espressamente affermato già nel testo vigente dell'articolo 11 del decreto-legge n. 80 del 2021. Come noto, la differenza tra proroga e rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato sta nel fatto che la prima consiste nella continuazione del rapporto oltre la scadenza del termine, mentre il secondo prevede la stipula di un nuovo contratto, a distanza di almeno venti giorni dalla scadenza del primo (art. 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e articolo 36, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che richiama gli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2015). L'esplicita previsione della non rinnovabilità del contratto esclude, anche sotto questo profilo, il rischio di una prosecuzione dei contratti oltre il termine del 30 giugno 2026.

Un'ulteriore ragione per prevedere la proroga dei contratti degli addetti UPP assunti nell'ambito della prima procedura di reclutamento è legata al rilevante impegno formativo già speso dai magistrati assegnatari e ai tempi medio-lunghi di apprendimento dei nuovi e molteplici compiti rientranti nel mansionario degli addetti. Il mantenimento in servizio di risorse umane previamente addestrate consente un notevole risparmio di tempo ed energie da parte dei magistrati che compongono l'ufficio per il processo (considerata altresì la loro penuria, derivante dalla grave scopertura attuale del ruolo organico della magistratura) e rende meno difficoltoso il raggiungimento degli obiettivi sottesi all'investimento, vale a dire *“the reduction of the backlog and of the disposition time, which is the goal of Mission 1”*.

La possibilità di proroga dei contratti è pienamente compatibile con il diritto dell'Unione Europea e con l'ordinamento nazionale.

Quanto al diritto unionale, le modifiche ricadono nel campo di operatività della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, che al considerando 14 recita testualmente:

«[L]e parti contraenti hanno voluto concludere un accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che stabilisce i principi generali e i requisiti minimi per i contratti e i rapporti di lavoro a tempo determinato; hanno espresso l'intenzione di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo l'applicazione del principio di non discriminazione, nonché di creare un quadro per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato».

La clausola 5 dell'accordo quadro, intitolata *«Misure di prevenzione degli abusi»*, così dispone:

«1. Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a:

- a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;*
- b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;*
- c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti».*

Il riferimento alla “durata massima totale dei contratti a tempo determinato” di cui alla lettera b) impone di ricomprendere, ai fini dell'applicazione della direttiva in discorso, la proroga dei contratti a termine nella nozione di “successione di contratti”.

Ciò posto, non vi sono ragioni per ritenere che la proroga della durata contrattuale relativa agli addetti UPP contrasti col diritto dell'Unione, in quanto fissa termini certi di durata del rapporto (ancorati all'orizzonte temporale del PNRR e dunque al termine finale del 30 giugno 2026, comprensivo di eventuali proroghe).

La recente pronuncia della Corte di Giustizia 15.12.2022, n. 40, di cui è utile riportare il seguente passaggio argomentativo, conforta la valutazione di conformità che precede:

“53. Pertanto, la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro impone agli Stati membri, al fine di prevenire l'utilizzo abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, l'adozione effettiva e vincolante di almeno una delle misure da essa elencate, qualora il loro diritto interno non contenga norme equivalenti. Le tre misure elencate al punto 1, lettere da a) a c), di detta



clausola sono relative, rispettivamente, a ragioni obiettive che giustifichino il rinnovo di tali contratti o rapporti di lavoro, alla durata massima totale di tali contratti o rapporti di lavoro successivi e al numero di rinnovi di questi [sentenza del 3 giugno 2021, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR e a. (Ricercatori universitari), C-326/19, EU:C:2021:438, punto 56 e giurisprudenza ivi citata].

54. Gli Stati membri dispongono al riguardo di un margine di discrezionalità, dal momento che possono scegliere di far ricorso a una o più delle misure elencate nella clausola 5, punto 1, lettere da a) a c), dell'accordo quadro oppure a norme esistenti equivalenti, e ciò tenendo conto, al contempo, delle esigenze di settori specifici e/o di categorie di lavoratori [sentenza del 3 giugno 2021, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR e a. (Ricercatori universitari), C-326/19, EU:C:2021:438, punto 57 e giurisprudenza ivi citata].

55. In tal modo, la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro assegna agli Stati membri un obiettivo generale, consistente nella prevenzione di tali abusi, lasciando loro nel contempo la scelta dei mezzi per conseguirlo, purché essi non rimettano in discussione lo scopo o l'effetto utile dell'accordo quadro [sentenza del 3 giugno 2021, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR e a. (Ricercatori universitari), C-326/19, EU:C:2021:438, punto 58 e giurisprudenza ivi citata].”

Si evidenzia che la pronuncia ha ad oggetto lo scrutinio di compatibilità comunitaria di una normativa nazionale che prevede l'utilizzo in ambito universitario, senza limiti quantitativi, di contratti da ricercatore a tempo determinato con durata triennale e prorogabili per due anni, senza subordinarne la stipulazione e la proroga ad alcuna ragione oggettiva connessa ad esigenze temporanee o eccezionali dell'Ateneo.

La proroga dei contratti relativi ad AUPP non pone problemi di compatibilità neppure con la disciplina nazionale dei contratti a tempo determinato alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Ed invero, pur in presenza della norma racchiusa nell'art. 19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 81 del 2015 che, in virtù del rimando alla disciplina previgente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, fissa il limite massimo di durata di un rapporto a tempo determinato alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche in 36 mesi (comprensivi di proroghe e rinnovi), le esigenze temporanee ed eccezionali legate all'attuazione degli obiettivi PNRR giustificano la previsione di disposizioni speciali, cronologicamente successive ed espressamente derogatorie rispetto all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (che, a sua volta, rinvia agli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, i quali devono, dunque, ritenersi altrettanto derogati).

Dal punto di vista finanziario si segnala che le disposizioni introdotte non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla proroga dei contratti si potrà provvedere nel limite delle autorizzazioni complessive di spesa previste all'articolo 11, comma 7, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Si evidenzia, a tal proposito, che alla data del 30 novembre 2023 risultano in servizio con la qualifica di Addetto all'ufficio per il processo 5.909 unità di personale per i quali, applicando i parametri stipendiali più aggiornati, si prevede una spesa di euro 283.884.669 annui, come rappresentato nella tabella seguente:

Area	Stipendio CCNL 2019-2021 inclusa 13 ^a indennità amm.ne	F.do pens.	Opera prev.	IRAP	Totale oneri riflessi	Totale Lordo Stato	Trattam.to economico accessorio	TOTALE Retribuzione pro-capite	incremento contratto CCNL 2022-2024	TOTALE	UNITA	TOTALE ONERE ANNUO Regime
		24,20%	5,68%	8,50%					5,78%			
Funzionari	30.567,85	7.397,42	1.736,25	2.598,27	11.731,94	42.299,79	3.117,83	45.417,62	2.625,14	48.042,76	5909	283.884.668,84

L'onere annuale per gli anni 2024, 2025 e 2026 (fino al 30 giugno) è rappresentato nella tabella che segue:



2024	283.884.669,00
2025	283.884.669,00
Rateo 2026 (fino al 30 giugno)	141.942.335,00

La capienza dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 7, lettera a) del d.l. 80/2021 è evidenziata nella tabella seguente:

Anno	Autorizzazione di spesa art. 11, c. 7, lett. a), D.L. 80/2021	Fabbisogno per la proroga dei contratti delle 5.909 unità attualmente in servizio
2024	390.154.044	283.884.669
2025	360.142.195	283.884.669
2026	180.071.098	141.942.335

Al **comma 9, alla lettera c)** (*reclutamento del personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR*)

La disposizione prevede la modifica dell'art. 13 del DL 80/2021 utile a consentire la proroga del personale tecnico amministrativo nonché scorrimenti oltre i limiti per profilo professionale/area economica attualmente vigenti, si evidenzia quanto segue:

- l'attuale dotazione finanziaria complessiva prevista è pari a euro 207.829.968 all'anno per 3 anni, ovvero euro 623.489.904. Tale dotazione è attualmente ripartita sul triennio 2022-2024 ma tale periodo è meramente indicativo trattandosi di risorse per cassa che non rientrano nei saldi di finanzia pubblica in quanto finanziate con ripiano da risorse PNRR, per cui nel rispetto del totale delle risorse autorizzate in favore del Ministero della giustizia per le assunzioni PNRR, la norma (DL 80/2021) consente di riassegnare risorse sul bilancio dopo averle versate in entrata dalla contabilità speciale;
- l'attuale distribuzione per profili/aree prevede al comma 1. a) 1.660 unità complessive per i profili di cui al comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i); b) 750 unità complessive per i profili di cui al comma 2, lettere b), d) e f); c) 3.000 unità per il profilo di cui al comma 2, lettera l).

Al fine di consentire la possibilità di scorrimenti coerenti con la consistenza delle attuali graduatorie per profilo/area, che presentano numeri più consistenti per i profili di cui alla lettera a) (area III, F1) del suddetto elenco, occorre modificare il comma 1 ridistribuendo le unità assumibili per profilo. La redistribuzione di seguito considera le seguenti ipotesi:

- l'ammontare complessivo della spesa è inferiore a euro 623.489.904;
- il numero di unità per profilo/area tiene conto delle ipotesi di scorrimento presentate alla Commissione Europea al lordo di eventuali rinunce;
- il numero di unità per profilo/area tiene conto del numero complessivo di unità assunte (in servizio al 30.09 + dimessi) come numero minimo di assunzioni per profilo in modo da "coprire" normativamente lo storico;
- per coprire "teoricamente" i rispettivi costi già a partire da novembre 2022 (mese di prima assunzione).

Posti a bando	Totale personale assunto	In servizio	Ipotesi scorrimenti CE (B)	Ipotesi personale in	Nuovo DL 80	Ipotesi personale in servizio al 06.24



	(personale in servizio al 30.09 + dimessi)	al 30.09 (A)		servizio (A+B=max)		(netto di rinunce e dimissioni)
1.660	1.336	1.041	1.150	2.191	2.100	1.805
750	146	113	3	116	145	99
3.000	2.485	2.119	455	2.574	2.500	2.211
5.410	3.967	3.273	1.608	4.881	4.745	4.115

Alla luce di tali ipotesi la nuova distribuzione potrebbe essere:

- a) 2.100 unità complessive per i profili di cui al comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i);
- b) 145 unità complessive per i profili di cui al comma 2, lettere b), d) e f);
- c) 2.500 unità per il profilo di cui al comma 2, lettera l).

Per un totale di 4.745 unità di personale tecnico amministrativo inferiore al contingente precedente in quanto si consente la proroga del periodo contrattuale.

Tale contingente è coerente con le disponibilità finanziarie attuali solo se si considera la spesa storica finora sostenuta, stimata in modo prudenziale tenendo conto anche dei dimessi per l'intero periodo, pari ad euro **171.649.299**, di molto inferiore a quella teorica per gli anni 2022-2023 pari ad euro **415.659.936** (euro 207.829.968 per due anni). Considerando la spesa storica effettivamente sostenuta e stimando il costo atteso per proroghe e nuove assunzioni derivanti da scorrimenti, sulla stima del personale in servizio al 30 giugno 2026, la spesa massima prevista è pari a euro **615.444.164** (dunque inferiore al limite di spesa di cui al comma 6).

Dal punto di vista finanziario si segnala che le disposizioni introdotte non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla proroga dei contratti si potrà provvedere nel limite delle autorizzazioni complessive di spesa previste all'articolo 13, comma 6, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, come rappresentato nelle tabelle seguenti:

Tabella per calcolo importi stipendiali anno 2022-2023

Area	Stipendio CCNL 2019-2021 inclusa 13 ^a e indennità amm.ne	F.do pens.	Opera prev.	IRAP	Totale oneri riflessi	Totale Lordo Stato	Trattam.t o economico accessori o	TOTALE Retribuzione pro-capite	UNITA'	TOTALE ONERE ANNUO a Regime
		24,20%	5,68%	8,50%						
Assistenti	24.600,39	5.953,29	1.397,30	2.091,03	9.441,63	34.042,02	3.117,83	37.159,85	2.631	97.767.565,35
Funzionari	30.567,85	7.397,42	1.736,25	2.598,27	11.731,94	42.299,79	3.117,83	45.417,62	1.336	60.677.940,32
Totale									3.967	158.445.505,67

Tabella calcolo somma spesa 2022-2023

Anni	Area Assistenti	Area Funzionari	Totale arrotondato
rateo 2022	8.147.297,11	5.056.495,03	13.203.793
2023	97.767.565,35	60.677.940,32	158.445.506
	Totale		171.649.299

Tabella per calcolo importi stipendiali dall'anno 2024



Area	Stipendio CCNL 2019-2021 inclusa 13 ^a e indennità amm.ne	F.do pens.	Opera prev.	IRAP	Totale oneri riflessi	Totale Lordo Stato	Trattam.t o economic o accessori o	TOTALE Retribuzione pro-capite	increment o contratto CCNL 2022-2024	TOTALE	UNITA'	TOTALE ONERE ANNUO a Regime
		24,20%	5,68%	8,50%					5,78%			
Assistenti	24.600,39	5.953,29	1.397,30	2.091,03	9.441,63	34.042,02	3.117,83	37.159,85	2.147,84	39.307,69	2.310	90.800.763,90
Funzionari	30.567,85	7.397,42	1.736,25	2.598,27	11.731,94	42.299,79	3.117,83	45.417,62	2.625,14	48.042,76	1.805	86.717.181,80
											4.115	177.517.945,70

Tabella calcolo somma spesa dall'anno 2024

Anni	Area Assistenti	Area Funzionari	Totale arrotondato
2022	90.800.763,90	86.717.181,80	177.517.946,00
2023	90.800.763,90	86.717.181,80	177.517.946,00
rateo 2024	45.400.381,95	43.358.590,90	88.758.973,00
		Totale	443.794.865,00

Tabella riepilogativa

Anno	Autorizzazione di spesa art. 13, c. 6 D.L. 80/2021	Somma spesa 2022 e 2023	Fabbisogno anno 2024-2025-2026 con proroga dei contratti delle unità attualmente in servizio	Totale somme spese	Somme residue
2022	207.829.968	13.203.793		13.203.793	194.626.175
2023	207.829.968	158.445.506		158.445.506	49.384.462
2024	207.829.968		177.517.946	177.517.946	30.312.022
2025			177.517.946	177.517.946	-177.517.946
2026			88.758.973	88.758.973	-88.758.973
Totali	623.489.904	171.649.299	443.794.865	615.444.164	8.045.740

Comma 10 (personale MEF).

La disposizione prevede lo slittamento di un anno del periodo temporale entro cui procedere ai reclutamenti di personale previsti dall'art. 9, comma 10, del decreto-legge n. 152/2021, per il rafforzamento e l'efficienza dei processi di gestione, revisione e valutazione della spesa, sostituendo il triennio 2021-2023 con il triennio 2021-2024. La disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento le procedure di reclutamento contemplate dal menzionato art. 9, comma 10, del decreto-legge n. 152/2021 e le relative autorizzazioni ad assumere, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 11 (personale MEF).

La disposizione prevede l'ampliamento del periodo temporale entro cui procedere ai reclutamenti di personale previsti dall'art. 1, comma 884, della legge n. 178/2020, al fine di potenziare le attività svolte dalle Ragionerie Territoriali dello Stato, nonché di incrementare l'efficienza degli uffici e delle strutture della Giustizia Tributaria, sostituendo l'anno 2022 con il triennio 2022-2024. La



disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento le procedure di reclutamento autorizzate con il citato art. 1, comma 884, della legge n. 178/2020 e le relative autorizzazioni ad assumere, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

comma 12 (*personale MEF*).

La disposizione si limita a prorogare di un anno il periodo temporale entro cui procedere ai reclutamenti di personale previsti dall'art. 12, comma 1-sexies, del decreto-legge n. 68/2022, al fine di garantire il supporto alle amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR per gli adempimenti di monitoraggio, controllo e rendicontazione dei finanziamenti destinati all'attuazione degli stessi interventi, sostituendo il biennio 2022-2023 con il triennio 2022-2024. La disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento le procedure di reclutamento previste dal suddetto art. 12, comma 1-sexies, del decreto-legge n. 68/2022 e le relative autorizzazioni ad assumere, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

comma 13 (*personale MEF*).

La disposizione si limita a prorogare di un anno il periodo temporale entro cui procedere ai reclutamenti di personale previsti dall'articolo 1, comma 11, lettere a), b) e c) della legge 31 agosto 2022, n. 130 (relativo alle assunzioni di personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze), sostituendo nell'articolo 1, comma 11, lettere a), b) e c) della legge 31 agosto 2022, n. 130 e le relative autorizzazioni ad assumere, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

comma 14 (*personale della Guardia di finanza*).

La disposizione proroga al 31 dicembre 2024 il termine entro cui procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato - sia ordinarie, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2020, 2021 e 2022 (c.d. "turnover"), che straordinarie (ai sensi delle leggi n. 205/2017, n. 145/2018, n. 178/2020 e n. 234/2021 nonché dei decreti-legge n. 162/2019 e n. 44/2023). La disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione e le relative autorizzazioni ad assumere, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

comma 15 (*termine per le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*).

La disposizione è volta a prorogare sino al 31 dicembre 2024 il termine per l'esercizio delle facoltà assunzionali per il reclutamento del personale del Comparto sicurezza e soccorso pubblico sia per il reclutamento ordinario, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 (c.d. turn over) sia per le assunzioni straordinarie, (ai sensi delle leggi n. 205/2017, n. 145/2018, n. 178/2020 e n. 234/2021 nonché dei decreti-legge n. 162/2019, n. 146/2021 e n. 44/2023).

La disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione e le relative autorizzazioni ad assumere, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

comma 16 (*Proroga dei termini della prescrizione degli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria*).

Prevede modifiche all'articolo 3 della legge 335/1995. In particolare: la lettera a) prevede che, in deroga ai termini di prescrizione ordinari, per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sia differito di un anno (al 31 dicembre 2024) il termine previsto per la regolarizzazione degli obblighi contributivi di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, comma 10-bis.

Lo scopo della disposizione è quello di consentire alle amministrazioni pubbliche di portare a termine le necessarie attività di verifica della posizione contributiva dei propri dipendenti, sia ai fini



pensionistici sia ai fini dei trattamenti di previdenza, evitando il contenzioso che si verifica sistematicamente nel momento in cui l'omesso versamento della contribuzione determina la mancata o incompleta liquidazione dei trattamenti previdenziali ai lavoratori.

Analogo differimento dei termini di regolarizzazione è previsto alla lettera *b*) per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate instaurati dalle amministrazioni pubbliche, attraverso la novella del comma 10-ter dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Le disposizioni non determinano oneri in quanto le operazioni necessarie alla verifica e alla regolarizzazione delle posizioni contributive avvengono fra soggetti istituzionali ricompresi nel perimetro delle pubbliche amministrazioni, risultando, pertanto, neutrali sui saldi di finanza pubblica. **comma 17** (*regime sanzionatorio per il mancato pagamento nei termini dei contributi previdenziali e assistenziali da parte delle pubbliche amministrazioni*)

La disposizione prevede la proroga fino al 31 dicembre 2024 del regime di temporanea deroga all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 in materia di sanzioni ed interessi rispetto agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria di cui al comma 10-bis e comma 10-ter dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335. La disposizione consente di allineare temporalmente il regime di temporanea deroga alle disposizioni su sanzioni ed interessi con quella della sospensione dei termini prescrizionali degli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, fissata, a normativa vigente al 31 dicembre 2023.

La disposizione non determina oneri in quanto le operazioni necessarie alla verifica e alla regolarizzazione delle posizioni contributive avvengono fra soggetti istituzionali ricompresi nel perimetro delle pubbliche amministrazioni, risultando, pertanto, neutrali sui saldi di finanza pubblica. Inoltre, l'ultimo periodo dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 prevede che i versamenti già effettuati a titolo di sanzioni non diano luogo a rimborso a favore dell'amministrazione versante.

comma 18 (*Avvocatura dello Stato - avvalimento di personale in comando*)

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di una norma ordinamentale relativa al procedimento di comando, che diviene obbligatorio, al pari di quanto previsto per la presidenza del Consiglio dei ministri, senza incidere sugli oneri, in quanto per i rimborsi del personale comandato è già presente nel bilancio dell'Avvocatura un capitolo a tale fine dedicato (capitolo 4441) la cui dotazione finanziaria a legislazione vigente è congrua per far fronte a tale esigenza.

comma 19 (*personale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica*)

La disposizione limitandosi a prorogare al 31 dicembre 2024 il termine per l'assunzione, da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle residue unità di personale relative al contingente di 350 unità di Area III, ora Area dei Funzionari, di cui all'articolo 1, comma 317, della legge n. 145 del 2018, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

comma 20 (*personale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica*)

La disposizione limitandosi a differire il termine di cui all'articolo 17-octies, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per l'autorizzazione all'assunzione a tempo determinato presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nei limiti delle risorse già previste, di centocinquanta unità da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, da assegnare funzionalmente ai Commissari per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

comma 21 (*personale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*)

La disposizione è volta a prorogare le procedure concorsuali già autorizzate ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 234 del 5 ottobre 2019, che potranno essere così espletate sino



al 31 dicembre 2024. La disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento le procedure di reclutamento autorizzate con il succitato d.P.C.M. e le relative autorizzazioni ad assumere, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

comma 22 (*personale del Ministero della cultura*)

La disposizione è volta a prorogare al 30 giugno 2024 il termine previsto dall'articolo 1, comma 18-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, che autorizza il Ministero della cultura, entro il 31 dicembre 2023, ad assumere fino a 750 unità di personale mediante scorrimento della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di 1.052 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella *ex* Area Seconda - posizione economica F2 (ora Area degli Assistenti). La disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento le procedure di assunzione disciplinate dal richiamato articolo 1, comma 18-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 e le relative autorizzazioni ad assumere, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 2 (*Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*)

comma 1. Si prevede la proroga di un anno, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, del termine a decorrere dal quale acquistano efficacia le disposizioni che ampliano la facoltà di autocertificazione, a fini lavorativi, dei cittadini di Stati non appartenenti all'UE, regolarmente soggiornanti in Italia. La disposizione ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendosi provvedere alla sua attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.

comma 2. La disposizione, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico della finanza pubblica.

comma 3. Si prevede la possibilità di applicare fino al 31.12.2024 le procedure semplificate per l'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale previste dal DL 104/2020 per il triennio 2020-2022.

La disposizione di carattere ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

comma 4.

La **lett. a)** proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 la validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario del medesimo Corpo, approvata con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno n. 310 dell'11 giugno 2019. La disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione e le relative autorizzazioni ad assumere, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lett. b)** è diretta a conservare, anche per il 2024 sul capitolo 2972 "Fondo destinato alla concessione di contributi economici in favore dei familiari di personale delle forze di polizia e del personale dei vigili del fuoco, deceduto in quanto impegnato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", le somme necessarie alla corresponsione del contributo in parola ai superstiti delle vittime in argomento. Si tratta delle "coda" dei procedimenti di liquidazione per i quali il pertinente procedimento amministrativo è tuttora pendente. Le somme a tal fine necessarie, pari a 300.000 euro per l'anno 2024, saranno attinte per il 2023 dalle disponibilità presenti sul Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura e dei reati intenzionali violenti, di cui all'articolo 5 del



decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal primo periodo, pari a 300.000 euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2024 del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

comma 5.

Si proroga dal 31.12.2023 al 31.12.2024 il termine entro il quale si applicano le disposizioni dei commi 9 e 10 dell'art. 16-ter (relative alle funzioni dei segretari comunali) del DL 162/2019. La disposizione, di natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

comma 6.

Si proroga di un anno, dal 2023 al 2024, il termine per adempiere all'obbligo di ricostituzione del Fondo Anticipazioni di Liquidità (FAL), obbligo posto a carico degli enti in dissesto finanziario. Dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, la previsione risulta neutrale sui saldi di finanza pubblica, per effetto dei limiti previsti per l'utilizzo del risultato di amministrazione da parte degli enti territoriali in disavanzo dall'articolo 1, commi 897 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018. Tale disciplina prevede che gli enti in disavanzo possono applicare al bilancio un importo non superiore a quello del disavanzo che iscrivono in bilancio come "Disavanzo da ripianare". Pertanto, in caso di rinvio del ripiano del disavanzo, si riduce sia la possibilità di utilizzare il risultato di amministrazione per un importo pari alla riduzione del disavanzo da ripianare, sia la correlata capacità di spesa. Tale riduzione compensa l'incremento della capacità di spesa derivante dal minore disavanzo di ripianare.

comma 7

Autorizza la spesa complessiva di 8.338.000 euro per l'anno 2024 per il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 dalla scadenza del termine di cui all'articolo 74, comma 6, del decreto-legge 5 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, vale a dire il 1° agosto 2021, sino alla data del 31 marzo 2022 di cessazione del relativo stato di emergenza, periodo nel quale si è reso necessario un impegno significativo per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco che ha svolto le attività di soccorso tecnico urgente, mediante l'impiego giornaliero di squadre VVF in aggiunta all'ordinario dispositivo di soccorso.

Atteso tale impegno, senza che tuttavia (a differenza di quanto avvenuto per le Forze di Polizia per effetto dell'articolo 1, comma 651, della legge n. 234 del 2021) i provvedimenti legislativi adottati in relazione alla pandemia di cui trattasi abbiano stanziato risorse finanziarie per la copertura delle spese conseguenti al suddetto accresciuto impegno del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si rende necessario rinvenire un'adeguata copertura finanziaria, anche per scongiurare l'avvio di procedimenti monitori del personale avverso l'Amministrazione di appartenenza, che risulterebbe inevitabilmente soccombente in quanto impossibilitata a fronteggiare tali oneri straordinari con gli stanziamenti di bilancio per il 2023.

Dal potenziamento del dispositivo di soccorso pubblico per le attività connesse all'emergenza di cui trattasi è emerso un fabbisogno del quale si dà dimostrazione sulla base dei dati forniti a consuntivo e ulteriormente rielaborati dalle sedi territoriali che hanno impiegato il personale nei servizi del dispositivo di soccorso potenziato; tale fabbisogno determina l'onere indicato al **comma 7**.

Si precisa che le ore sottoindicate in tabella non sono state recuperate in termini di riposi compensativi e devono effettivamente essere erogate al personale del Corpo Nazionale VVF.



SEDE	Fabbisogno richiesto dalle Direzione Regionali per il periodo 01/08/21-31/03/22	Ore straordinario
DIREZIONE ABRUZZO	125.886,49	8.122
DIREZIONE BASILICATA	68.874,65	4.443
DIREZIONE CALABRIA	286.388,83	18.476
DIREZIONE CAMPANIA	570.361,80	36.799
DIREZIONE EMILIA ROMAGNA	277.926,08	17.931
DIREZIONE FRIULI	116.064,85	7.488
DIREZIONE LAZIO	742.410,90	47.898
DIREZIONE LIGURIA	272.019,90	17.549
DIREZIONE LOMBARDIA	388.258,57	25.050
DIREZIONE MARCHE	222.952,49	14.384
DIREZIONE MOLISE	139.941,72	9.028
DIREZIONE PIEMONTE	280.351,76	18.087
DIREZIONE PUGLIA	252.254,79	16.274
DIREZIONE SARDEGNA	647.452,65	41.772
DIREZIONE SICILIA	724.305,67	46.729
DIREZIONE TOSCANA	455.858,15	29.410
DIREZIONE UMBRIA	178.732,90	11.531
DIREZIONE VENETO	533.303,69	34.406
	6.283.345,89	405.377
Contributi previdenziali a carico dell'Amm. (24,20%)	1.520.569,71	
IRAP (8,50 %)	534.084,40	
Spesa complessiva	8.338.000,00	

comma 8

La disposizione prevede che agli oneri derivanti dal comma 7 pari a euro 8.338.000 per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

comma 9

La disposizione prevede che la disciplina concernente le modalità di autenticazione, autorizzazione e di registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate sulla banca dati nazionale unica, sia contenuta in un decreto di natura non più regolamentare, consentendo in tal modo l'adeguamento tempestivo della predetta disciplina, a seguito di successivi aggiornamenti tecnologici. La predisposizione del suddetto decreto sarà effettuata con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 3 (Proroga di termini in materia economica e finanziaria)

comma 1

Modifica disposizioni che risultano orientate, in generale, a conseguire risparmi di spesa favorendo, nello specifico: a) l’allocazione delle pubbliche Amministrazioni in immobili più funzionali ed efficienti sotto il profilo del miglioramento energetico, al fine di ridurre i consumi energetici e, quindi, i costi di gestione dei beni; b) la razionalizzazione e il contenimento degli spazi locati dalle Amministrazioni statali di cui all’art. 2, comma 222, primo periodo, della legge n. 191/2009 (ossia, le amministrazioni dello Stato di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali) per i propri fini istituzionali, con conseguente riduzione della spesa per affitti passivi; c) la possibilità di stipulare nuovi contratti di locazione passiva ad un canone che “deve essere inferiore rispetto all’ultimo importo corrisposto”.

Si confermano all’attualità le valutazioni in termini di impatto già formulate con riferimento alla disposizione oggetto di modifica, ossia che la stessa è destinata a non produrre effetti negativi sulla finanza pubblica in quanto la non applicazione delle riduzioni del 15% e del 30%, rispetto ai canoni congruiti dall’Agenzia del demanio, si ritiene possa essere compensata dall’individuazione di soluzioni alternative rispetto a pregresse contingenti situazioni allocative fortemente penalizzanti e svantaggiose per lo Stato, sia dal punto di vista dei contratti di locazione in essere sia in termini di soddisfacimento dei fabbisogni allocati, nonché in termini di agevolazione della rinegoziazione dei contratti stipulati rispettivamente nel 2004 e nel 2005 con i Fondi FIP e FP1, a canoni, comunque, inferiori all’ultimo canone corrisposto.

Le medesime considerazioni possono valere anche per la neutralizzazione dell’incremento della spesa conseguente alla mancata applicazione delle riduzioni di cui all’art. 3 del D.L. 95/2012 con i risparmi derivanti dall’utilizzo di minori spazi che verrebbero presi in affitto con il parametro di 15 mq/addetto, ovvero con il passaggio alle classi di prestazione energetica dalla B in su.

Il comma 1 è, dunque, suscettibile di determinare risparmi di spesa allo stato non quantificabili.

comma 2

Ai fini della definitiva rilevazione della massa passiva del piano di rientro di Roma Capitale, la disposizione proroga di 1 anno il termine di presentazione delle istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte a qualsiasi titolo dal comune di Roma in data anteriore al 28 aprile 2008.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

comma 3

La norma, attraverso la modifica dell’articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, proroga fino al 31 dicembre 2024 il divieto di fatturazione elettronica per gli operatori IVA che effettuano prestazioni o cessioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche/consumatori finali. In un’ottica di semplificazione degli adempimenti, la disposizione mira a evitare che nel periodo interessato dalla proroga gli operatori sanitari, e anche l’Amministrazione finanziaria, siano tenuti a effettuare onerosi investimenti infrastrutturali finalizzati all’implementazione di un sistema di gestione delle fatture elettroniche.

La disposizione è di carattere ordinamentale e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

comma 4

La norma dispone l’ulteriore proroga di 12 mesi dei termini previsti dall’articolo 8, comma 1, della legge 31 agosto 2022, n. 130, per la cessazione dall’incarico dei giudici tributari che operano presso le Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, i quali erano già stati prorogati di 12 mesi ai sensi dell’art. 3, comma 6, del decreto-legge n. 198/2022, convertito dalla legge n. 14/2023.

In particolare, la disposizione sposta di ulteriori 12 mesi, dal 1° gennaio 2028 al 1° gennaio 2029, la data di entrata in vigore del nuovo limite massimo di età per la permanenza in servizio dei giudici



tributari c.d. “onorari”, pari a 70 anni, disciplinato dall’art. 11, comma 2, del D.lgs n. 545/1992, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. n), numero 2.2), della citata legge n. 130/2022. La stessa norma dispone, altresì, il differimento di ulteriori 12 mesi per la graduale applicazione del suddetto limite massimo di età rispetto ai 75 anni previsti dalla normativa previgente.

Nella successiva tabella è riportata la stima dei maggiori oneri di spesa, dall’anno 2024 all’anno 2028, che derivano dall’attuazione della norma di proroga.

Tale quantificazione è stata effettuata considerando:

- l’andamento dell’organico e delle cessazioni dei giudici tributari in servizio fino all’anno 2028, così come rappresentato nella relazione tecnica alla richiamata normativa vigente di cui all’art. 3, comma 6, del D.L. n. 198/2022, concernente la proroga di 12 mesi dei termini previsti dall’art. 8, comma 1, della legge 31 agosto 2022, n. 130;
- la stima dell’andamento dell’organico e delle cessazioni dei giudici tributari in servizio fino alla stessa annualità, in base all’ulteriore proroga di 12 mesi prevista dalla norma;
- la stima del costo medio sostenuto annualmente dal MEF per il pagamento dei compensi ai giudici tributari, pari a circa 21.000 euro pro capite al lordo di ogni onere a carico dell’amministrazione.

Per determinare il suddetto costo unitario medio, si è ipotizzato di considerare l’organico medio dei giudici in servizio nell’anno 2023 (n. 2.309) e i costi sostenuti nella stessa annualità per compensi fissi e variabili ad essi corrisposti (48,4 milioni di euro), trattandosi dei dati più recenti a disposizione, nonché considerando – in via prudenziale – che i costi registrati in tale periodo sono quelli più elevati dell’ultimo triennio.

I maggiori oneri di spesa derivanti dalla disposizione, i quali sono riportati nell’ultima colonna della tabella, sono stati calcolati applicando il costo medio pro capite sia alla proiezione dell’organico dei giudici a legislazione vigente, sia alla proiezione dell’organico considerando l’ulteriore proroga di dodici mesi, in modo da ottenere i maggiori importi differenziali ivi indicati.

Anno	Cessazioni giudici trib. L. 130/2022 e D.L. 198/2022	Cessazioni giudici trib. rideterminato	Organico giudici trib. L. 130/2022 e D.L. 198/2022	Organico giudici trib. rideterminato	Costo totale giudici trib. L. 130/2022 e D.L. 198/2022	Costo totale giudici trib. rideterminato	Maggiori oneri
2024	220	170	2.175	2.241	45.675.000,00	47.061.000,00	1.386.000,00
2025	199	199	1.976	2.042	41.496.000,00	42.882.000,00	1.386.000,00
2026	224	212	1.752	1.830	36.792.000,00	38.430.000,00	1.638.000,00
2027	197	201	1.555	1.629	32.655.000,00	34.209.000,00	1.554.000,00
2028	200	187	1.355	1.442	28.455.000,00	30.282.000,00	1.827.000,00

comma 5

Prevede che agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 1,39 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 1,64 milioni di euro per l’anno 2026, a 1,56 milioni di euro per l’anno 2027 e a 1,83 milioni di euro per l’anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

comma 6

In deroga all’articolo 3, comma 3, dello Statuto dei diritti del contribuente, la disposizione proroga di un anno il termine per la notifica degli atti di cui all’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all’articolo 1, commi da 31 a 36, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,



emanati per il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti *de minimis* automatici e semiautomatici per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 115 del 2017 (recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234).

Più in particolare, la proroga di un anno riguarda la notifica dei citati atti di recupero che, in base alle disposizioni vigenti, scadono tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024.

Tenuto conto del carattere ordinamentale della disposizione, alla stessa non sono ascrivibili effetti sul gettito.

comma 7

La disposizione è volta a consentire lo svolgimento delle estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del gioco del Superenalotto, istituite ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, anche oltre la data del 31 dicembre 2023.

Sotto il profilo strettamente finanziario, si rileva che, nell'anno 2022, è stato registrato un utile erariale pari ad euro 599.166.583,25 per il gioco del Lotto e pari ad euro 626.988.869,96 per il gioco del Superenalotto.

Sulla base di tali dati, ai fini della predisposizione della relazione tecnica della norma originaria, è stato stimato che le maggiori entrate attese dalla quarta estrazione del Lotto e del Superenalotto nel secondo semestre del 2023 ammontassero a circa 45 milioni di euro.

I dati a consuntivo sono risultati in linea con la suddetta previsione, poiché, effettuando un confronto tra i dati effettivi del trimestre luglio/agosto/settembre 2023 e i dati effettivi del trimestre precedente dello stesso anno, aprile/maggio/giugno 2023, per il gioco del Lotto, è stato rilevato un incremento dell'utile erariale pari ad euro 16.532.254,49, per il gioco del Superenalotto è stato rilevato un incremento dell'utile erariale pari ad euro 7.744.000.

Pertanto, ai fini della stima degli effetti finanziari ascrivibili alla misura, può ritenersi che il maggior utile erariale nel corso di un intero anno, per effetto della quarta estrazione settimanale dei due giochi in argomento, possa essere pari a circa euro 97.000.000, pari alla somma dei sopra citati due importi, riferiti ad un solo trimestre, moltiplicati per i 4 trimestri di cui si compone un anno.

Tuttavia, poiché il periodo di rilevazione dei dati effettivi relativi alle quattro estrazioni settimanali è breve e limitato, si ritiene che, in base ad una stima prudenziale, le maggiori entrate annuali, a decorrere dal 2024, derivanti dallo svolgimento delle quattro estrazioni settimanali dei giochi in argomento, possano ammontare a circa il 50% del predetto importo e, dunque, possano essere pari almeno ad euro 48.500.000. Le relative maggiori entrate saranno destinate al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

comma 8

La disposizione di carattere ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

comma 9

La disposizione, la quale prevede che nel computo dei termini relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi gestiti tramite le strutture informatiche della Regione Molise e dei suoi enti strumentali non si tenga conto del periodo compreso tra il giorno 7 dicembre 2023 e il 30 gennaio 2024, ha carattere ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

comma 10



La disposizione di carattere ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

comma 11

La disposizione di carattere ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

comma 12

La proroga prevista dalla disposizione si rende necessaria per garantire i servizi informatici del Sistema Tessera Sanitaria e dell'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilità dei fascicoli sanitari elettronici (INI), nelle more del perfezionamento delle nuove convenzioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia delle entrate e Sogei. Trattasi di disposizione di natura ordinamentale che non comporta effetti finanziari

Articolo 4 (Proroga di termini in materia di salute)

comma 1

Proroga la data di approvazione del bilancio preventivo 2024 degli Ordini delle Professioni Sanitarie fino alla data di presentazione del bilancio consuntivo 2023. La norma reca disposizioni di carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

comma 2

La norma, che proroga della possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché alla possibilità per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il servizio sanitario nazionale, ha carattere ordinamentale, posto che le sostituzioni e gli incarichi provvisori già vengono conferiti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

comma 3.

La norma, che proroga il termine di validità dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, ha carattere meramente ordinamentale e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

comma 4.

La norma, proroga anche nell'anno 2024, la possibilità per gli enti del Servizio sanitario nazionale di avvalersi delle misure straordinarie di cui all'articolo 1, comma 268, lettera a) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, concernenti l'utilizzo delle misure previste dagli articoli 2-bis, limitatamente ai medici specializzandi di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo, e 2-ter, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (incarichi a tempo determinato). La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica considerato che la predetta misura straordinaria può essere attivata dagli enti del Servizio sanitario nazionale in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e nel rispetto delle disposizioni in materia di spesa di personale per il SSN di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 35/2019 e successive modificazioni.

comma 5.

La norma, proroga fino al 31 dicembre 2024 le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relative alla possibilità per le aziende ed enti del servizio sanitario nazionale di utilizzare le misure di cui all'articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge n. 18/2020, convertito dalla legge 27/2020, concernenti il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti agli ordini professionali anche se privi della specializzazione. Dalla norma



non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto la predetta possibilità è consentita nel rispetto delle disposizioni in materia di spesa di personale per il SSN di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

comma 6.

La norma, proroga fino al 31 dicembre 2024, le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 4-bis del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 concernenti la possibilità per le aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, di utilizzare le misure di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Tali misure consentono alle predette aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 95/2012 e dell'articolo 7 del d.lgs. 165/2001, verificata la sussistenza delle specifiche condizioni ivi previste, di conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa con durata non superiore a sei mesi, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Dalla norma non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto la predetta possibilità è consentita nel rispetto delle citate vigenti disposizioni in materia di spesa di personale.

comma 7

La disposizione proroga per l'anno 2024 le norme relative alla sperimentazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale. I suddetti oneri, pari a 25,3 milioni di euro per il medesimo anno 2024, trovano copertura a valere sulle risorse destinate al finanziamento degli obiettivi di Piano Sanitario Nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nell'ambito delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale Essa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si limita a destinare alla suddetta finalità una quota del finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale, che resta invariato nel suo ammontare complessivo. Tale destinazione non pregiudica il conseguimento di tutti gli obiettivi già previsti a normativa vigente, di cui al citato articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 662/1996.

comma 8.

La norma, in materia di incentivi al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale, ha carattere meramente ordinamentale e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5 (Proroga di termini in materia di istruzione e merito)

comma 1

La disposizione prevede la proroga del finanziamento della Fondazione "I Lincei per la Scuola" presso l'Accademia nazionale dei Lincei per l'anno 2024, al fine di garantirne la prosecuzione delle attività. La norma comporta un onere pari a 250.000 euro per l'anno 2024, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

comma 2, lettera a)

La disposizione, recante disciplina in deroga delle procedure di istituzione di graduatorie e conferimento di supplenze ed avente natura ordinamentale, non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Comma 2, lettera b)

La disposizione, che si limita a prorogare la previsione della riduzione del termine per l'espressione del parere su una serie di atti del Ministero dell'istruzione e del merito da parte del CSPI, avente carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 3

Prevede modifiche all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 83-ter viene autorizzata la spesa di € 3.600.000 nel 2024 e di € 7.200.000 nel 2025, cui si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.

La quantificazione di tali oneri è stata calcolata come di seguito rappresentato.

La disposizione consente un incremento massimo del 2,5% del numero di istituzioni scolastiche previste per l'anno scolastico 2024/2025 rispetto al contingente Ds e DSGA stabilito dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 127 del 30 giugno 2023.

Considerato il numero dei posti DS/DSGA previsti dal predetto decreto il numero di scuole aggiuntive attivabili in ogni Regione è rappresentato nell'ultima colonna della seguente tabella:

Tabella 1 - Numero istituzioni scolastiche – dettaglio regionale

Regione	Contingente DS/DSGA come da DI 127/2023	Numero sedi aggiuntive (2,5% contingente DS/DSGA)
Abruzzo	179	4
Basilicata	84	2
Calabria	281	7
Campania	839	21
Emilia Romagna	519	13
Friuli Venezia Giulia (sc. Italiane)	143	4
Friuli Venezia Giulia (sc. Slovene)	12	0
Lazio	685	17
Liguria	170	4
Lombardia	1115	28
Marche	210	5
Molise	49	1
Piemonte	520	13
Puglia	569	14
Sardegna	228	6
Sicilia	710	18
Toscana	455	11
Umbria	133	3
Veneto	560	14
Totale	7461	185

Per ogni Regione il dato è stato arrotondato come segue: per valori decimali inferiori a 0,5 arrotondamento per difetto, per valori decimali pari o superiore a 0,5 arrotondamento per eccesso.



Per il solo anno scolastico 2024/25 si prevede, pertanto, che il numero delle autonomie scolastiche attivabili dalle Regioni sia superiore di 185 unità rispetto alla dotazione organica definita a livello nazionale dal citato DIM n. 127 del 2023.

Calcolo della spesa sostenuta per DS e DSGA

Attesa la temporaneità della misura le ulteriori scuole attivate ai sensi della norma in commento sono assegnate a dirigenti scolastici reggenti, per ognuno dei quali la spesa annuale per il servizio reso si assume pari a 19.483 euro.

Si precisa che i dati sono allineati al CCNI Area istruzione e ricerca - dirigenza scolastica, sottoscritto in via definitiva il 1/8/2023, con il quale è stata razionalizzata ed aumentata la retribuzione di posizione di parte variabile.

Al riguardo, si precisa che a partire dall'a.s. 2023-2024, a seguito dell'aggiornamento contrattuale la parte di retribuzione relativa alla posizione di parte variabile (PPV) è distinta in tre fasce di livello nazionali, in base alla specifica complessità dell'istituzione scolastica, corrispondenti ai seguenti importi (lordo dipendente):

- fascia A: 21.600,00 €;
- fascia B: 17.600,00 €;
- fascia C: 13.600,00 €.

Di seguito il dettaglio delle voci stipendiali.

Tabella 2 – Retribuzione DS

Media retribuzione DS (lordo Stato)

Tabellare	62.231,72
Pos. F.	17.355,27
Pos. V.	24.354,88
Risultato	733,00
IVC	438,00

Totale (valori arrotondati all'unità di euro) 105.113 €

Per la retribuzione di posizione - parte variabile - è stato utilizzato il dato riferito alla fascia B al lordo degli oneri a carico dello Stato (17.600,00 x 1,3838 = 24.354,88 €)

La spesa prevista per la sede assegnata in reggenza viene calcolata pari all'80% della retribuzione relativa alla posizione di parte variabile, pertanto, il valore annuo medio (l. S) risulta:

$$19.483,00 \text{ €} = 17.600 \text{ €} \times 1.3838 \times 80\%$$

La quantificazione della spesa complessiva per il servizio reso dai DSGA è stata calcolata assumendo un importo stipendiale annuo pari a 38.883,23 euro (lordo Stato).

Di seguito si riporta il dettaglio delle voci stipendiali, come aggiornate dal *Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sui principali aspetti del trattamento economico del personale del comparto Istruzione e ricerca - Triennio 2019-2021*, sottoscritto il 6 dicembre 2022.

Tabella 3 – Retribuzione DSGA

Classe 0-8	Per 12 mensilità	Complessivo 13a	della Lordo Stato
Tabellare	23.986,09	25.984,93	35.957,95
Indennità	1.984,08		2.745,57
IVC	119,88	129,87	179,71
Totale			38.883,23 €



Inoltre, si è assunto di considerare che presso tutte le scuole interessate dalla misura normativa sia presente un DSGA titolare. Si tratta di un'ipotesi semplificativa che permette di giungere ad una quantificazione della spesa senza tener conto delle differenze stipendiali relative agli incarichi di supplenza assegnati a personale facente le funzioni del DSGA, resi annualmente necessari dalla carenza di titolari di ruolo.

Di conseguenza, poiché il costo del supplente è in ogni caso inferiore a quello del DSGA titolare, la previsione di spesa si deve intendere prudenzialmente sovrastimata.

Spesa per singola scuola (DS e DSGA) = € 58.366,23 (= 19.483,00 € + 38.883,23 €)

Di conseguenza, per l'a.s. 2024-2025 la spesa complessiva per l'istituzione delle 185 scuole aggiuntive risulta pari a 11 milioni di euro (= 185 x € 58.366,23 = € 10.797.752,55)

Tenuto conto che l'anno scolastico è posto a cavallo di due esercizi finanziari (ricadendo per i 4/12mi nell'anno finanziario X e per 8/12mi nell'anno finanziario X+1) risulta:

e.f. 2024 = € 3.600.000 (4/12 x 10,79 mln di euro)

e.f. 2025 = € 7.200.000 (8/12 x 10,79 mln di euro)

Si prevede infine che le economie derivanti dall'attuazione del comma 83-ter (nei casi in cui le regioni non si avvalgano della facoltà di ulteriori istituzioni scolastiche autonome) vengano riutilizzate per accrescere, a beneficio delle regioni che non si sono avvalse della citata facoltà, il numero degli esoneri e semiesoneri concedibili ai docenti "vicari". Tali economie sono certificate dal decreto del MIM, di concerto MEF, che dispone l'assegnazione delle risorse ai sensi del comma 83-quater.

Per l'attuazione della disposizione di cui al **comma 83-quater** viene previsto un limite di spesa, nei limiti del quale autorizzare gli incarichi di supplenza per i docenti esonerati dall'insegnamento per le attività di supporto organizzativo e amministrativo e per il supporto alle istituzioni scolastiche oggetto di dimensionamento e prive di dirigente scolastico, pari a 14.480.000 euro per l'anno 2024 e 13.820.000 euro a decorrere dall'anno 2025, comprensivo dello stanziamento – già previsto a legislazione vigente – di 12.500.000 euro a decorrere dal 2024, di cui al comma 83-bis, al quale si aggiungono 1.980.000 € per il solo anno 2024 e 1.320.000 € annui a decorrere dall'anno 2025.

Alla copertura finanziaria degli oneri pari a euro 1,98 milioni nell'anno 2024 e a euro 1,32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", della missione "Fondi da ripartire", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. Infine, tenuto anche conto che il numero delle istituzioni scolastiche interessate dalla riorganizzazione della rete scolastica varia annualmente su base regionale, i parametri, i criteri e le modalità per l'individuazione delle scuole che possono avvalersi della facoltà consentita dalla norma vengono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

Articolo 6 (Proroga di termini in materia di università e ricerca)

Il **comma 1**, relativo alla nomina dei componenti dell'organo direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), si limita a prorogare di un anno la validità biennale dell'elenco di cui all'articolo 8, comma 3, del d.P.R. n. 76 del 2010, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rivestendo carattere meramente ordinamentale.

La proroga di cui al **comma 2** in materia di mutui per l'edilizia universitaria non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in quanto si tratta di mutui per i quali gli oneri di ammortamento a carico dello Stato sono stati completamente erogati.



Il **comma 3**, relativo allo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio di talune professioni, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, con il secondo periodo del comma 3 si intende chiarire la portata applicativa del primo periodo del medesimo comma, precisando la perimetrazione della platea dei soggetti interessati dalla proroga recata dallo stesso primo periodo.

Dall'attuazione del **comma 4**, che si limita a prorogare il termine per l'indizione delle procedure di conferimento degli assegni di ricerca, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si chiarisce, infatti, che è rimessa alle istituzioni di cui all'articolo 22 della legge n. 240 del 2010, la possibilità, nell'ambito della propria autonomia finanziaria e nei limiti delle risorse disponibili, di indire le procedure di selezione per l'attivazione di assegni di ricerca.

La proroga del termine per la conclusione dei lavori delle Commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica nazionale di cui al **comma 5** ha carattere ordinamentale e non produce, di conseguenza, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le proroghe di cui al **comma 6**, relative al reclutamento per il comparto AFAM, hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le proroghe di cui al **comma 7**, che rinviando all'anno accademico 2025/2026 l'attuazione del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 8**, che disciplina il reclutamento dei docenti AFAM per gli anni accademici 2023/2024 2024/2025, nelle more della piena attuazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ha natura ordinamentale e non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 7 (Proroga di termini in materia di cultura)

I **commi 1, 2 e 3** recano disposizioni volte a consentire il completamento degli interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, mediante l'estensione dei termini relativi alla struttura prevista a supporto dell'Ufficio del Soprintendente speciale per il sisma 2016.

In particolare, il **comma 1** proroga di un anno la durata della segreteria tecnica di progettazione, originariamente costituita, per la durata di cinque anni a far data dal 2017 e con una dotazione fino a venti unità di personale, presso il Segretariato generale del Ministero della cultura a supporto dell'Ufficio del Soprintendente speciale di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 24 ottobre 2016. La durata della segreteria tecnica di progettazione è allineata a quella dell'Ufficio Sisma del 2016, anch'esso prorogato al 31 dicembre 2024 con decreto del Ministro della cultura n. 402 del 21 dicembre 2023. Per effetto dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 8 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2017, il personale della citata segreteria tecnica è stato incrementato di ulteriori venti unità, nel limite dell'ulteriore importo di un milione di euro annui per ciascuna delle annualità "dal 2017 al 2021". Entrambi i predetti termini sono stati estesi, da ultimo, sino al 2023 per effetto dell'articolo 7, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Il **comma 2**, pertanto, intende estendere anche il termine di cui al citato articolo 18, comma 2, sino al 31 dicembre 2024, in considerazione dell'attività che l'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 sarà chiamato a svolgere in vista della realizzazione degli interventi ad oggi in corso di attuazione.

Quanto agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, il **comma 3** autorizza la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo istituito nello



stato di previsione del Ministero della cultura di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023-2025) che presenta le necessarie disponibilità.

Il **comma 4** proroga al 31 dicembre 2024 il funzionamento del Comitato promotore delle celebrazioni legate alla figura di Pietro Vannucci detto «Il Perugino», istituito dall'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), in carica fino al 31 dicembre 2023. La legge istitutiva ha posto le spese di funzionamento del Comitato a carico delle risorse stanziare per la celebrazione della ricorrenza del quinto centenario dalla morte del pittore, di cui all'articolo 1, comma 805, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022. L'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, che ha prorogato la durata del Comitato al 31 dicembre 2023, ha autorizzato per l'anno 2023 la spesa di 150.000 euro per le spese di funzionamento del Comitato promotore e per i rimborsi delle spese spettanti ai componenti dello stesso Comitato. Relativamente al 2024, per le spese di funzionamento del Comitato promotore e i rimborsi delle spese spettanti ai componenti del Comitato stesso la norma autorizza la spesa di 100.000 euro. Alla copertura di tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

comma 5 La disposizione relativa alle semplificazioni amministrative per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche, avendo carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto estende al 31 dicembre 2024 la durata del regime semplificatorio (SCIA) di cui all'articolo 38-*bis* del D.L. n. 76/2020 che viene, inoltre, esteso agli spettacoli con un numero massimo di 2.000 partecipanti. Peraltro, avendo finalità di semplificazione procedimentale, ed individuando una casistica più ampia rispetto a quella originariamente prevista all'interno del d.l. n. 76/2020, la norma indirettamente realizza un abbattimento degli oneri connessi a simili procedimenti.

Il **comma 6** limitandosi a prevedere la proroga del termine entro cui adottare il regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 8 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

La proroga disposta dal **comma 1** non comporta ulteriori oneri per la finanza pubblica in quanto si richiamano le risorse già destinate dall'art. 3, comma 2, lett. c) del citato decreto-legge n. 133/2014 e dal decreto ministeriale n. 82/2015: nel capitolo 7742- PG 01 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allo stato attuale sono presenti residui di stanziamento per un importo pari a € 46.810.000,00 e uno stanziamento per il corrente anno finanziario pari a € 3.190.000. Pertanto, il totale delle risorse disponibili è pari a 50.000.000,00 euro.

Il finanziamento è riferito all'intervento "Realizzazione del nuovo terminal passeggeri dell'aeroporto di Firenze per adeguamento spazi operativi e livelli di servizio" associato al CUP E11B21003020008 presente nella banca dati OpenCUP del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il sistema di monitoraggio opere pubbliche, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, sarà alimentato dal soggetto titolare del CUP, Toscana Aeroporti S.p.A., sotto l'egida dell'ENAC - titolare delle funzioni amministrative e tecniche nel campo dell'aviazione civile, ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1997, n.250.



Trattasi, pertanto, di disposizione di natura ordinamentale dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri.

Il **comma 2** estende di ulteriori 3 mesi il termine finale di possibile operatività delle agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale - previste da una disciplina transitoria decorrente dal 1° gennaio 2017 per i porti contraddistinti da particolari stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche - e reca uno stanziamento per l'anno 2024, pari a 2,2 milioni di euro, ai fini della corresponsione, in favore dei lavoratori iscritti negli elenchi delle medesime agenzie, dell'indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro. Sulla base delle informazioni relative ai pagamenti riferiti all'erogazione dell'indennità in esame, il Coordinamento Generale Statistico attuariale dell'INPS ha quantificato la platea dei beneficiari, attualmente interessati dal provvedimento, in circa 457 lavoratori portuali di Taranto e Gioia Tauro. Nella presente relazione tecnica tale numerosità, prudenzialmente, è stata mantenuta costante per l'intero periodo oggetto di valutazione. Ai fini della quantificazione degli oneri pari a euro 2,2 milioni, che ne costituisce il limite di spesa, sono stati considerati i parametri previsti dalla circolare INPS - Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidità Civile – del 21 gennaio 2021, n. 7, relativa agli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, facendo anche riferimento a quanto riportato nelle precedenti relazioni tecniche allegate alla legge n. 243 del 2016 e all' art. 11-bis, comma 1, lett. b), D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, all' art. 11, comma 6, lett. b), D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, e, successivamente, all' art. 1, comma 996, lett. b), L. 30 dicembre 2021, n. 234:

- Importo netto massimo giornaliero di CIGS 2021: 43,4 euro;
- N° giornate di mancato avviamento al lavoro: 252;
- Retribuzione media giornaliera 2019: 83,1 euro;
- Importo medio giornaliero ANF: circa 5,5 euro.

Di seguito si riporta il prospetto di dettaglio:

(importi in euro)									
Anno	N° Beneficiari	N° Giornate	Indennità giornaliera CIGS (*)	ANF giornaliero	Retribuzione giornaliera (**)	Indennità tipo CIGS	ANF	Coperture figurative (Alia. FPLD 33%)	Totale anno 2021
PORTO DI TARANTO									
2022	372	252	43,4	5,5	83,1	4.068.489,6	515.592,0	2.570.741,7	7.154.823,3
PORTO DI GIOIA TAURO									
2022	85	252	43,4	5,5	83,1	929.628,0	117.810,0	587.400,7	1.634.838,7
TOTALE									
2022	457	252	43,4	5,5	83,1	4.998.117,6	633.402,0	3.158.142,4	8.789.662,0
(*) Pari a 1/26 dell'importo massimo mensile netto CIGS 2021 (1.129,66 euro) (Circ. INPS n. 7/2021)									
(**) Pari a 1/26 della retribuzione soglia mensile (2.159,48 euro) prevista per la concessione del trattamento massimo di integrazione salariale (Circolare INPS n. 7/2021)									

Per le annualità 2022 e 2023 l'onere derivante dalla misura per l'intera annualità è pari a 8,8 milioni di euro. Pertanto, l'onere derivanti dalla disposizione, per 3 mensilità, è pari a 2,2 milioni di euro che costituisce limite di spesa.

Il **comma 3** reca la copertura finanziaria relativa al comma 2, prevedendo che agli oneri per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 471 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Le relative somme sono stanziare sul capitolo di spesa 1808 P.G. 1 "Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale" (M/P/A 13/9/4) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che presenta, per l'anno 2024, le sufficienti disponibilità.

Il **comma 4** modifica l'articolo 13, comma 17-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 che ha introdotto disposizioni finalizzate ad assicurare l'omogeneità della normativa nazionale con quella dell'Unione europea in



materia di requisiti e di sicurezza delle gallerie ferroviarie del sistema ferroviario. In particolare, si differisce il termine per l'assolvimento di alcuni adempimenti (previsti dagli articoli 3, comma 8, 10, comma 2, e 11, comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2005) per i gestori e le imprese ferroviarie.

Trattasi di disposizione di carattere ordinamentale dalla quale non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 5** modifica l'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. La disposizione è volta a differire al 30 giugno 2024 l'applicazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC.

Trattasi di disposizione di carattere ordinamentale dalla quale non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 6** differisce il termine del divieto di circolazione, di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, dei veicoli adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche Euro 2 e introduce la possibilità per le Regioni e Province autonome di richiedere l'esonero da detto divieto esclusivamente per l'anno 2024

La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione di cui al **comma 7**, prevedendo la proroga dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 del termine entro il quale può trovare applicazione la disciplina semplificata per l'affidamento di lavori, contenuta nell'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ha contenuto meramente ordinamentale e, pertanto, dalla stessa, come confermato dalla relazione tecnica afferente all'articolo 10, comma 8, sopra menzionato nonché dalla relazione tecnica afferente all'articolo 15, comma 8, del decreto – legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 (che ha già previsto un primo differimento del termine previsto dal citato articolo 10, comma 8, del decreto – legge n. 198 del 2022 dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023), non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione di cui al **comma 8** non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica.

Per il pregresso, la disposizione si limita infatti a precisare l'ambito temporale dei regimi di determinazione degli oneri di investimento già considerati nei quadri economici e finanziari delle opere ANAS rispettivamente fino al 31 dicembre 2021 e per gli anni 2022 e 2023.

Per il futuro, vengono apportate modifiche alla misura percentuale e alle nuove modalità di gestione delle risorse riconosciute a titolo di oneri di investimento, le quali trovano integrale copertura nelle risorse assegnate ad ANAS S.p.a. e finalizzate nell'ambito del contratto di programma con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La disposizione, al **comma 9**, proroga al 31 dicembre 2024 il termine previsto dal comma 3 dell'articolo 13 del decreto- legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per il perfezionamento dell'aggiornamento dei piani economici finanziari dei concessionari autostradali ripresentati nel termine del 30 marzo 2024. Si prevede, pertanto, che l'aggiornamento dei piani economici finanziari presentati venga perfezionato entro e non oltre il 31 dicembre 2024, anziché entro il 31 ottobre 2023. Trattasi di disposizione di natura ordinamentale, da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nelle more dell'aggiornamento del Piano economico finanziario è contemplato un aggiornamento delle tariffe corrispondente al tasso d'inflazione programmato per l'anno 2024 e pari a 2,3%.

Tale misura è finalizzata ad escludere la concentrazione in un unico anno degli incrementi tariffari maturati anche negli anni precedenti, a decorrere dall'efficacia dell'attuale periodo regolatorio.



L'ultimo periodo della disposizione è volto a delimitare l'ambito di applicazione della proroga. In particolare, si prevede che per le società nei cui confronti è intervenuta la scadenza della concessione, ogni eventuale adeguamento tariffario è subordinato alla predisposizione e approvazione di un piano economico finanziario transitorio, decorrente dalla data di scadenza della concessione e formulato coerentemente alle disposizioni del concedente.

La disposizione a, al **comma 10**, conferma che in ogni caso la scadenza della concessione relativa alle tratte autostradali gestite dalla società Autostrada tirrenica è fissata alla data del 31 ottobre 2028. Tale disposizione, pertanto, ribadisce l'obbligo discendente dalla pronuncia della Corte di Giustizia europea del 2018 nell'ambito della procedura d'infrazione europea vertente sulla precedente determinazione della scadenza concessoria fissata al 31 dicembre 2046. In particolare, tale disposizione di natura ordinatoria si propone di chiarire che la scadenza della concessione al 31 ottobre 2028 non dipende e non può essere modificata dalla revisione del rapporto concessorio con la Società Autostrada Tirrenica.

Articolo 9 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

I **commi 1 e 2** non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la misura risulta già dotata di adeguate risorse finanziarie, allocate dal Comitato Agevolazioni con Delibera del 16 giugno 2022, fino ad euro 1.100 milioni a valere sul Fondo 394/81 per i finanziamenti agevolati in regime *de minimis*, e fino ad euro 700 milioni a valere sulla connessa quota di risorse del Fondo per la promozione integrata di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i cofinanziamenti a fondo perduto. Su tali risorse, sono state deliberate operazioni per 381,6 milioni di euro complessivi (di cui 229 milioni di euro a valere sul Fondo 394 e 152,6 milioni di euro a valere sulla quota del Fondo per la promozione integrata) e sono attualmente in istruttoria operazioni per 390 milioni circa di euro (di cui 234 milioni di euro a valere sul Fondo 394 e 156 milioni di euro a valere sulla quota del Fondo per la promozione integrata). Il tasso di decadenza pre delibera è del 14% circa.

Il Fondo 394/81 risulta già strutturalmente dotato di adeguate risorse finanziarie, stanziato dall'articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), che ha rifinanziato il Fondo 394/81 per 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

Le risorse finanziarie del Fondo 394/81 disponibili al 31 ottobre 2023, al netto degli impegni già assunti, sono pari a 3.411 miliardi di euro. Tali disponibilità non includono gli stanziamenti di legge ancora non incassati (pari, per il 2023, a 375 milioni di euro dello stanziamento residuo della legge di Bilancio 2022 e a 545 milioni di euro del decreto-legge n. 48/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 85/2023).

Il Fondo per la promozione integrata risulta già strutturalmente dotato di adeguate risorse finanziarie, stanziato dall'articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), che ha rifinanziato il Fondo per la promozione integrata per 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, per le finalità di cui alla lettera d).

Le risorse finanziarie del Fondo per la promozione integrata per i cofinanziamenti a fondo perduto disponibili al 31 ottobre 2023, al netto degli impegni già assunti, sono pari a 837 milioni di euro.

I fondi disponibili a legislazione vigente, quindi, risultano capienti rispetto alla proroga delle misure fino al 30 giugno 2024.

Si rappresenta che l'attività di ricezione di domande ai sensi dell'articolo 5-ter del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, al comma 3, e dell'art. 29 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, al comma 2, è cessata in data 31.10.2023. Attualmente, pertanto, le imprese non possono presentare nuove domande di sostegno per le due misure.



La proroga delle due citate misure fino al 30 giugno 2024 ha quindi la sola finalità di consentire di terminare nel primo semestre del 2024 le operazioni di istruttoria e di delibera delle domande di intervento già presentate, con la possibilità per le imprese di beneficiare del regime del «*Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*» fino al 30 giugno 2024.

Con riferimento, pertanto, alla stima dell'impatto finanziario, si evidenzia che attualmente i volumi in istruttoria sono pari a 70,4 milioni di euro per il Fondo 394 e a 43,6 milioni di euro per il Fondo per la promozione integrata, importi per i quali i fondi risultano già capienti, come sopra indicato.

L'eventuale decisione di riaprire i termini per la presentazione di nuove domande, che comunque dovranno essere deliberate entro il 30 giugno 2024, potrà essere valutata, previo accertamento delle disponibilità dei suddetti fondi, dal Comitato agevolazioni, nel quale siedono rappresentanti delle amministrazioni interessate (MAECI, MIMIT e MEF). In ogni caso, in caso di incapienza dei fondi disponibili rispetto alle domande presentate, le domande sono soddisfatte in ordine cronologico fino alla concorrenza dei fondi disponibili (che, per i finanziamenti a credito, comprendono, oltre ai rifinanziamenti a carico del bilancio statale, anche i rientri dei finanziamenti disposti in passato, stante la natura rotativa del Fondo 394/81).

Con riferimento alla compatibilità della proroga con la normativa in materia di aiuti di Stato, si rappresenta che le due misure in oggetto, per la componente di cofinanziamento a fondo perduto, sono state autorizzate dalla Commissione europea fino al 31 dicembre 2023 (State Aid SA.107149 (2023/N) – Italy “*TCTF: Direct grants to companies with commercial relationships in Ukraine, Russia, and Belarus affected by the current crisis (Re-introduction of State Aid SA.103464)*”, e State Aid SA.107150 (2023/N) – Italy “*TCTF: Direct grants to companies relying on supply from Ukraine, Russia and Belarus affected by the current crisis (Re-introduction of State Aid SA.104242)*”).

Con la Comunicazione della Commissione europea C/2023/1188 recante “*Modifica del quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 21 novembre 2023, la durata della Sezione 2.1 del quadro temporaneo (aiuti di importo limitato), base giuridica europea delle due misure per quanto riguarda il cofinanziamento a fondo perduto, è stata prorogata fino al 30 giugno 2024.

Per quanto riguarda la componente di finanziamento a tasso agevolato del Fondo 394, la base giuridica europea è il Regolamento “*de minimis*”.

La proroga, che dovrà essere oggetto di notifica alla Commissione europea per l'ottenimento della relativa autorizzazione con riferimento alla componente di cofinanziamento a fondo perduto, è pertanto compatibile con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Dal **comma 3**, contenente una disposizione di carattere ordinamentale che proroga i poteri speciali previsti dall'articolo 48, comma 5, decreto-legge 34/2020 per la realizzazione delle opere occorrenti alla partecipazione a progetti internazionali di ricerca nell'ambito del Tecnopolo di Bologna, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le risorse occorrenti sono già state infatti integralmente stanziata dalla succitata disposizione normativa e sono già state interamente versate alla Regione Emilia-Romagna, al fine dell'indizione delle relative gare. I conseguenti contratti sono in corso di esecuzione e non si prevede l'aggiudicazione di nuovi contratti per la conclusione dell'opera. La disposizione in commento non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto è solo necessaria affinché a contratti già finanziati e in fase di avanzata esecuzione sia applicato fino al loro completamento il medesimo regime giuridico.

Il **comma 4** prevede il riorientamento delle quote non effettivamente spese di contributi già versati alle competenti organizzazioni internazionali, in applicazione dei provvedimenti di autorizzazione delle missioni internazionali adottati fino all'anno 2020, per finalità non più attuali (sostegno a forze armate e di sicurezza afgane). Si tratta di somme nella materiale disponibilità di organizzazioni



internazionali (NATO e UNDP), relative a contributi inizialmente previsti come erogazioni a dono, i cui effetti sono quindi già stati a suo tempo interamente scontati nei saldi di finanza pubblica. Conseguentemente la restituzione delle rimanenze non spese si configura come un'entrata non prevista a legislazione vigente, non essendo possibile prevedere né se né quando né quanto potrà essere restituito, in quanto tali dati possono essere noti solo all'esito dell'attività di rendicontazione ancora in corso. La riassegnazione a capitoli di spesa dei fondi che saranno eventualmente restituiti dalle suddette organizzazioni internazionali non comporta quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La necessità della proroga è motivata dal fatto che le procedure contabili per la liquidazione dei fondi in esame richiedono che il rimborso da parte degli enti gestori sia corrisposto in quote di anticipo e saldo, quest'ultimo da corrispondere solo dopo la chiusura finanziaria dei programmi e delle attività in essere e al netto di eventuali costi amministrativi e di passività. Tenuto conto che, in attesa della definitiva rendicontazione delle pendenze amministrativo-contabili, il completo versamento dei fondi non è stato ancora ultimato, è necessario il posticipo dell'esercizio per consentire la totale restituzione degli importi non più utilizzati.

Articolo 10 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa)

comma 1.

Proroga sino al 31 dicembre 2024 la misura introdotta durante l'emergenza pandemica dal comma 3 dell'articolo 75 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che dispone, con gli opportuni adattamenti, l'uso della posta elettronica certificata nel processo penale militare in luogo dei portali telematici non ancora in dotazione agli uffici giudiziari militari.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché si tratta di disposizioni meramente procedurali che sono attuate con le risorse umane e strumentali assegnate alla magistratura militare a legislazione vigente.

Articolo 11 (Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della giustizia)

La disposizione al **comma 1** interviene sul decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 e in particolare sull'articolo 26-bis, comma 5, il quale prevede che possono concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, soltanto i magistrati che abbiano partecipato al corso di formazione in data risalente a non più di cinque anni prima del termine finale per la presentazione della domanda indicato nel bando di concorso, nonché i magistrati che nel medesimo lasso di tempo svolgono o abbiano svolto funzioni direttive o semidirettive, anche solo per una porzione del periodo indicato, salvo che il Consiglio superiore della magistratura abbia espresso nei loro confronti una valutazione negativa circa la conferma nelle funzioni, differendone l'efficacia al 31 dicembre 2024.

Al **comma 2** è previsto che il differimento al 31 dicembre 2024 si applichi anche ai bandi per il conferimento di funzioni direttive o semidirettive già pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Si segnala inoltre che i magistrati cui sono conferite funzioni direttive o semidirettive e che non abbiano frequentato il corso di formazione nei cinque anni precedenti o che non abbiano svolto tali funzioni anche solo per una frazione del medesimo periodo, sono tenuti a parteciparvi entro sei mesi dal conferimento delle funzioni stesse,

Le disposizioni hanno natura ordinamentale e organizzativa e pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto sono tese a superare le criticità incontrate sia nell'organizzazione dei corsi di formazione da parte della Scuola superiore della magistratura sia nella organizzazione del lavoro del CSM riguardo alla valutazione delle procedure per l'assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi.



La disposizione al **comma 3** proroga fino al 31 dicembre 2024 la permanenza dei magistrati presso gli uffici giudiziari di primo e secondo grado in quanto coinvolti al raggiungimento degli obiettivi PNRR, anche se il termine massimo di permanenza individuato dal CSM in applicazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 scade in data antecedente, fatta eccezione di quanto previsto al comma 2 per i magistrati che esercitano le funzioni di giudici delle esecuzioni immobiliari, di giudice delegato alle procedure concorsuali e di giudice addetto alla trattazione dei procedimenti di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

La norma ha carattere ordinamentale e organizzativo e non produce effetti negativi per la finanza pubblica, essendo finalizzata a garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR.

La disposizione di cui al **comma 4** prevede che fino al 31 dicembre 2024, il periodo di tempo non superiore a sei mesi di cui all'articolo 34 della legge 4 gennaio 1963, n. 1 e il termine di sei mesi di cui all'articolo 10-bis, comma 3, secondo periodo, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernenti l'assunzione di funzioni in caso di tramutamenti successivi dei magistrati, sono elevati a un anno. L'intervento ha natura ordinamentale e non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica, trattandosi di misure organizzative tese a limitare i trasferimenti dei magistrati e le conseguenti scoperture di organico che potrebbero creare gravi difficoltà operative.

Comma 5. Modifica l'articolo 3 del D.L. 105/2023, prevedendo di sostituire il termine "Sino al 30 aprile 2024" con quello stabilito dall'articolo 49, comma 1 del D.lgs. 149/2022. In tal modo si prevede in deroga a quanto dettato dal comma 2 dell'articolo 473-bis.1 del Codice di procedura civile che i giudici onorari (GOM) possono essere delegati a specifici adempimenti per i procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale davanti al tribunale per i minorenni compresi l'audizione delle parti e l'ascolto del minore, secondo le modalità e sulle circostanze puntualmente indicate dal giudice relatore e che gli stessi fanno parte del collegio chiamato a decidere sull'adozione dei provvedimenti temporanei. Non possono essere delegate ai GOM l'udienza di rimessione della causa in decisione e le udienze all'esito delle quali sono assunti provvedimenti temporanei sono tenute davanti al collegio o al giudice relatore.

La modifica ha natura ordinamentale e precettiva e non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica, in quanto è tesa a dare attuazione ai principi di delega previsti dall'articolo 1, comma 23, lettera c) della legge 26 novembre 2021, n. 206, nonché le previsioni di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in attesa della piena attuazione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Si segnala che l'attività delegata ai GOM ha effetti positivi in quanto è tesa ad accelerare le attività processuali e contribuisce allo smaltimento dell'arretrato giudiziario in materia di persone, minorenni e famiglie senza determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica atteso che l'indennità a costoro corrisposta rimane immutata in ragione dell'invarianza della funzione giudiziaria svolta senza alcun ampliamento delle casistiche attualmente previste, ma si tratta di delega per attività istruttorie che i medesimi già svolgevano in seno al tribunale e che con la riforma del processo civile sono state demandate all'organo monocratico.

Comma 6. L'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2006 n. 25 prevede che i Consigli giudiziari rimangano in carica quattro anni. L'articolo 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35 prevede che le elezioni dei membri non di diritto si tengano la prima domenica ed il primo lunedì di aprile. Nel 2020, tuttavia, a causa del differimento straordinario causato dalla emergenza epidemiologica, le elezioni si sono tenute il 4 ed il 5 ottobre.

Lo svolgimento delle prossime elezioni nel mese di aprile 2024 comporterebbe la riduzione della durata del mandato elettorale dei componenti degli attuali consigli giudiziari, in violazione del termine quadriennale previsto dal citato decreto legislativo n. 25 del 2006.

Ciò comporta la necessità di differire le elezioni al mese di ottobre, consentendo l'integrale svolgimento del mandato.



La norma introduce disposizioni di natura ordinamentale non suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendosi provvedere ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

La disposizione **al comma 7**, apporta modificazioni necessarie al comma 2 dell'articolo 94 del decreto legislativo 150/2022, prevedendo che per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 30 giugno 2024, di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87 del medesimo decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo la scadenza dei termini indicati al primo periodo, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo.

La proroga di entrata in vigore del nuovo regime delle impugnazioni è compatibile con le finalità di abbattimento e smaltimento dell'arretrato giudiziario nonché con la definizione dei procedimenti in tempi contenuti previsti tra gli obiettivi del PNRR, in quanto le modalità di svolgimento delle udienze in grado di appello e in cassazione previste dai summenzionati articoli del D.L. 137 del 2020 favoriscono la celerità della trattazione, limitando la partecipazione delle parti, ivi comprese il p.m. e il difensore dell'imputato, prediligendo l'udienza in camera di consiglio che si avvantaggia del meccanismo cartolare con deposito degli atti in forma scritta e comunicazione e notifiche telematiche e ove possibile collegamenti da remoto. Qualora tali modalità venissero interrotte per l'entrata in vigore prematura del nuovo regime in materia di impugnazioni si potrebbe verificare un accavallamento o addirittura una duplicazione di procedure con implicazioni problematiche a livello organizzativo e conseguente *débâcle* del sistema giudiziario, considerato che ancora devono essere varati i decreti attuativi sulle nuove modalità di atti, deposito degli stessi e di comunicazioni processuali previste dalle disposizioni generali sul processo penale telematico di cui all'articolo 87 del D. lgs 150/2022. L'intervento normativo ha natura ordinamentale e pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto è teso a prolungare le modalità telematiche già sperimentate nella fase emergenziale sino al momento di operatività a regime del nuovo processo penale telematico. Gli adempimenti connessi alle attività collegate - ampiamente collaudati con ottimi risultati nel corso del periodo pandemico - potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in quanto meccanismi già ampiamente sperimentati e che hanno trovato piena adesione da parte degli operatori nelle misure emergenziali. La disposizione appare compatibile con le previsioni del PNRR anche in relazione all'obiettivo della digitalizzazione del processo penale da conseguire entro il 31 dicembre 2023. La misura M1C1-38 Riforma 1.8 - Digitalizzazione della giustizia prevede, entro la predetta data, la digitalizzazione dei procedimenti penali di primo grado (ad esclusione dell'udienza preliminare) e, nel caso di specie, il differimento riguarda il regime applicabile alle impugnazioni.

Comma 8. Si proroga fino al 31 dicembre 2024 la possibilità che attraverso convenzioni, da concludere in sede locale e autorizzate dal Ministero della giustizia, possa rimanere affidata ai comuni la gestione dei servizi di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, mediante utilizzo del proprio personale già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari. Agli oneri connessi all'erogazione del corrispettivo riconosciuto ai comuni da parte del Ministero della giustizia, per l'espletamento dei predetti servizi, potrà provvedersi nell'ambito delle dotazioni di bilancio iscritte sul capitolo 1550 (spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari), nel limite del 10% dello stanziamento previsto a legislazione vigente per gli anni dal 2018 al 2024. La disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, trattandosi di risorse già iscritte a legislazione vigente nel bilancio del Ministero della Giustizia. La disposizione trova adeguata copertura finanziaria nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio (capitolo 1550).



Commi 9-11. Il **comma 9** prevede per le circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e di Chieti il differimento dal 1° gennaio 2025 al 1° gennaio 2026 dell'efficacia degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 155/2012, concernenti la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, come modificato, da ultimo, dall'art. 8, comma 8-ter, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14. Pertanto, il differimento dell'applicazione delle disposizioni di revisione delle circoscrizioni giudiziarie per i circondari di L'Aquila e di Chieti, con la contestuale chiusura delle sedi giudiziarie interessate a decorrere dal 1° gennaio 2026, determinerà per l'anno 2025 minori risparmi di spesa, stimabili, prudenzialmente, in euro 1.520.000.

Ai fini della quantificazione dei minori risparmi di spesa, quali oneri derivanti dalla norma si precisa che le sedi interessate dalla soppressione prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, per le circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e Chieti sono in numero di 10, come da prospetto di seguito riportato:

<u>Distretto</u>	<u>Circondario</u>	<u>Ufficio</u>	<u>Località</u>
L'AQUILA	AVEZZANO	Tribunale	Avezzano
L'AQUILA	AVEZZANO	Procura della Repubblica	Avezzano
L'AQUILA	CHIETI	Sez. Tribunale	Ortona
L'AQUILA	LANCIANO	Tribunale	Lanciano
L'AQUILA	LANCIANO	Sez. Tribunale	Atessa
L'AQUILA	LANCIANO	Procura della Repubblica	Lanciano
L'AQUILA	SULMONA	Tribunale	Sulmona
L'AQUILA	SULMONA	Procura della Repubblica	Sulmona
L'AQUILA	VASTO	Tribunale	Vasto
L'AQUILA	VASTO	Procura della Repubblica	Vasto

Considerato che, delle predette sedi, 4 riguardano uffici di media grandezza (Tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona, Vasto) e 6 uffici di grandezza minore, è stato stimato un onere annuo medio rispettivamente di euro 200.000 e di euro 120.000.

Tali oneri sono stati quantificati tenendo conto delle spese di gestione annualmente previste, relative al pagamento di canoni e utenze, alle spese per la manutenzione di impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza e all'acquisto di cancelleria e di quanto altro necessario per il funzionamento degli uffici.

Numero delle sedi che saranno soppresse a decorrere dal 01/01/2026	Onere medio annuo per spese di funzionamento per ciascuna delle sedi soppresse	Onere complessivo medio annuo per spese di funzionamento per ciascuna delle sedi soppresse
4 sedi di media grandezza	euro 200.000	euro 800.000
6 sedi di minore grandezza	euro 120.000	euro 720.000
Totale		euro 1.520.000

Si segnala, inoltre, che gli adempimenti sia di natura giudiziaria che amministrativa potranno essere garantiti attraverso l'utilizzo del personale di magistratura e amministrativo già in servizio presso le



predette circoscrizioni giudiziarie, nei limiti delle attuali dotazioni organiche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 10** prevede che agli oneri derivanti dal comma 9, pari a euro 1.520.000 per l'anno 2025, si provvede, ai sensi del comma 10, mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

ART. 12 (Proroga di termini in materia di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)

Comma 1

La proroga di cui al comma 1, che fissa al 30 giugno 2024 i termini previsti dall'articolo 12, commi 1 e 5, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infatti, le risorse giacenti sulla contabilità speciale n. 3207, come da ultimo integrate con le risorse del Fondo sviluppo e coesione confluite sulla citata c.s. in data 22 dicembre 2023 per euro 1.484.428,88, ammontano alla data del 28 dicembre 2023 a euro 6.637.431,84 e sono pertanto sufficienti allo svolgimento delle attività per il periodo di proroga disposto dalla norma in oggetto, che quindi non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 2: la proroga di un ulteriore anno del termine previsto dall'articolo 17-bis del decreto-legge n. 152/2021 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infatti, le attività necessarie alla ricognizione e alla ripermetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, sono svolte con le risorse previste a legislazione vigente, senza nessun onere aggiuntivo a carico dello Stato. La proroga del termine per la procedura semplificata per la ripermetrazione dei SIN non ha alcun impatto sul conseguimento del Target M2C4-25 del PNRR, in quanto detta proroga incide su una norma meramente procedimentale, che consente la ripermetrazione dei SIN con una procedura semplificata; qualora la norma medesima non venisse prorogata resterebbe comunque la norma ordinaria (art. 252 del d.lgs. n. 152 del 2006) e, pertanto, la perimetrazione/ripermetrazione sarebbe comunque possibile. Ciò premesso, il fatto che un intervento rientrante tra quelli identificati dal Piano di azione conseguente all'attuazione della misura PNRR sia o meno in un SIN non presenta alcuna rilevanza in relazione alla sua qualifica di "sito orfano", tenuto conto che un sito è da bonificare per sue caratteristiche tecniche intrinseche, ai sensi della vigente disciplina nazionale in materia, che prescindono dal fatto se sia o meno inserito in un SIN.

Comma 3: la disposizione concernente l'adeguamento ai criteri di cessazione della qualifica di rifiuto per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e per altri rifiuti inerti di origine minerale non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La proroga non ha impatto sul raggiungimento della milestone M2C1-1 del PNRR, correlata alla Riforma 1.1 - Strategia nazionale per l'economia circolare già conseguita, in quanto le tempistiche sono parte integrante non della Strategia Nazionale dell'Economia Circolare adottata ma del successivo cronoprogramma approvato, che può essere aggiornato allineandolo alla nuova tempistica.

Comma 4 La disposizione che proroga la durata degli organi dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 5 L'articolo 7, comma 1, del decreto legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, fissa al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale le regioni e le province autonome territorialmente competenti possono autorizzare il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio, sulla base del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio e al fine di fronteggiare la crisi idrica. La norma tiene ferma la vigente previsione dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, secondo la quale "le amministrazioni svolgono le attività



previste” dal medesimo articolo 7 “con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente”. Pertanto, dalla presente norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

comma 6

lettere a) e b)

Si prevede che al Commissario per la realizzazione degli interventi di bonifica nel SIN di Taranto venga riconosciuto un compenso individuato nel DPCM di nomina per un importo non superiore a 50.000 euro per la parte fissa e 50.000 euro per la parte variabile ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Tenuto conto che al compenso come individuato dal citato articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011 si assumano gli oneri a carico dell’amministrazione, il costo annuo complessivo del compenso al Commissario ammonta a euro 132.700, in analogia alla quantificazione operata all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68.

Ai sensi della lettera d), agli oneri pari a 132.700 euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; le relative risorse sono allocate sul capitolo 2226 pg 1 dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

La lettera c), di carattere ordinamentale, non determina effetti per la finanza pubblica.

Articolo 13 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)

comma 1: In considerazione dell’attuale congiuntura economica, accentuata dall’aumento dei prezzi delle materie prime, al fine di garantire liquidità alle imprese agricole si propone di estendere per l’intero anno 2024 la procedura, prevista dal decreto-legge n. 18 del 2020, come convertito dalla legge n. 27 del 2020 (c.d. “decreto Cura Italia”), che consente alle amministrazioni competenti, qualora per l'erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista l'erogazione a titolo di anticipo e di saldo, di rinviare al momento dell'erogazione del saldo l'esecuzione dei controlli in materia di regolarità contributiva e fiscale. In tale eventualità il pagamento in anticipo è sottoposto a clausola risolutiva. La disposizione, che si limita a posticipare le suddette attività di controllo, prevenendo che il pagamento in anticipo sia sottoposto a condizione risolutiva, non produce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche nell’eventualità in cui in sede di controllo emergano, a carico del beneficiario, pendenze verso le casse di previdenza o verso l’erario. Infatti, da un lato le eventuali pendenze potrebbero essere compensate con la *tranche* del beneficio da erogare “a saldo”; dall’altro, in virtù dell’istituto della condizione risolutiva, l’emersione di eventuali pendenze porrebbe nel nulla il negozio, facendo sorgere in capo al beneficiario un immediato obbligo restitutorio.

comma 2: La disposizione prevede la proroga del termine di cui all’articolo 8-ter, comma 2-bis, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44. La proroga in parola si rende necessaria per consentire anche nel 2024 l’adozione delle misure previste dal d.l. 27/2019 per il contenimento della diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*, che consentono al proprietario, conduttore o detentore a qualsiasi titolo di terreni di procedere all’estirpazione degli ulivi nella zona infetta in deroga alle disposizioni vincolistiche nonché ai produttori, previa autorizzazione del servizio fitosanitario, di produrre e commercializzare all’interno della zona infetta le piante garantendo la tracciabilità della produzione e della commercializzazione e che siano esenti da patogeni da quarantena e da organismi nocivi di qualità. La disposizione, di carattere ordinamentale, non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

comma 3: La disposizione interviene prorogando di un anno i termini di cui all’articolo 11, comma 5-ter lett. b) e lett. c), del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, come convertito con modificazioni dalla legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15. In particolare la proroga dei termini per la



revisione delle macchine agricole si rende necessaria considerato che si è ancora in attesa dell'emanazione del Decreto Ministeriale, di concerto tra Ministero delle infrastrutture e trasporti e il MASAF, previsto dal Decreto ministeriale attuativo dell'articolo 111 del Codice della strada (*cf.* al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2015) che dovrà definire le modalità di esecuzione della revisione ossia gli elementi su cui verte il controllo che verrà effettuato in sede di revisione, le tariffe dovute nonché le officine autorizzate all'effettuazione della revisione. La norma, pertanto, non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 14 (Proroga di termini in materia di sport)

Il **comma 1**, tenuto conto del protrarsi delle complesse procedure di trasformazione dell'Istituto per il credito sportivo in società per azioni (ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 626, della legge 29 dicembre 2022, n. 197), prevede, a tal fine, una proroga dell'attuale mandato del Presidente e degli altri organi in carica dell'Istituto per il credito sportivo, al fine di garantirne la piena operatività e consentendo che, nell'ambito del tavolo tecnico aperto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della cultura, con l'indispensabile coinvolgimento della Banca d'Italia, si definiscano tutte le attività necessarie alla trasformazione dell'ICS in società per azioni di diritto singolare.

La proroga pertanto scongiura interruzioni nell'operatività dell'Istituto - compresa la gestione dei Fondi speciali - e salvaguarda la conclusione del processo in corso di trasformazione dell'Istituto in società per azioni. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

Il **comma 2**, al fine di consentire di provvedere al completamento delle attività e delle opere previste e finanziate dalla legge 8 maggio 2012, n. 65, proroga di un anno il termine di durata dell'Agenzia Torino 2006 di cui all'articolo 2 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, al fine di consentire il completamento delle attività e delle opere previste e finanziate dalla legge 8 maggio 2012, n. 65.

La legge 8 maggio 2012, n. 65, recante "*Disposizione per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006»*", ha previsto l'utilizzo delle somme residue dei finanziamenti per i Giochi Olimpici invernali di Torino del 2006, per gli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti olimpici e per la riqualificazione del relativo territorio, affidando il compito di soggetto attuatore all'Agenzia Torino 2006 e quello di stazione appaltante alla società di committenza regionale della Regione Piemonte.

La disponibilità solo progressiva delle risorse, legata all'esito dei contenziosi con le società realizzatrici degli impianti, e le difficoltà iniziali della società di committenza regionale nonché, da ultimo, l'aumento dei prezzi dei materiali e dei lavori, hanno ritardato l'attuazione delle disposizioni della citata legge. La realizzazione degli interventi ha successivamente ripreso un ritmo maggiormente sostenuto, a seguito delle intese siglate tra il Commissario dell'Agenzia e la Società di committenza regionale.

L'attuale termine all'attività del Commissario dell'Agenzia Torino 2006, di cui all'articolo 44, comma 8-*quinquies*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2021, n. 108, fissato al 31 dicembre 2023, risulta incompatibile con la programmazione delle opere di cui sopra.

Dalle relazioni del Commissario, risulta infatti, che dei 25 interventi oggetto di intesa e attualmente in corso di realizzazione, ve ne sono alcuni che riguardano impianti sportivi necessari per i prossimi Giochi Mondiali Universitari che si svolgeranno a Torino nel gennaio 2025. Gli impianti interessati dall'evento sono i Palazzi del ghiaccio di Torino C.so Tazzoli, di Torre Pellice e di Pinerolo, che richiedono importanti interventi di adeguamento impiantistico. Altro intervento di particolare rilevanza è quello relativo al compendio di Torino Esposizioni. Per questo intervento è stato



finanziato un lotto funzionale dell'intervento di riqualificazione dell'intero compendio, principalmente finanziato con i fondi del PNRR.

Dal punto di vista finanziario, a seguito della conclusione dei contenziosi, l'Agenzia Torino 2006 ha messo a disposizione 75.034.000,00 euro per la realizzazione degli interventi. Di questi:

- 25.867.867,74 euro sono stati spesi;
- 25.530.579,12 euro sono impegnati con intesa tra l'Agenzia e la stazione appaltante e finanziano opere in corso di esecuzione;
- 23.635.553,14 euro sono relativi ad interventi già oggetto di intesa.

Si rende, pertanto, necessario prorogare fino al 31 dicembre 2024 il termine di durata dell'Agenzia Torino 2006 e consentire il proseguimento del programma di realizzazione degli interventi e il corretto utilizzo delle risorse già spese e di quelle ancora disponibili.

Tale proroga non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 15 (Proroga dell'attività della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni - LEP)

La disposizione è limitata alla distribuzione temporale delle attività per la determinazione dei LEP già previste dalla legge di bilancio 2023 e, pertanto, non è suscettibile di produrre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 16 (Proroga di termini in materia di editoria)

L'intervento è finalizzato a rispondere alle esigenze del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nelle more delle procedure di Gara previste dal comma 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 e comunque non oltre il 30 giugno 2024.

A tal fine, la norma definisce un criterio per ripartire le risorse disponibili del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri fra le Agenzie di stampa iscritte nell'Elenco delle Agenzie di rilevanza nazionale che alla data del 31 dicembre 2023 risultavano titolari di un contratto stipulato con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria in esito alla procedura di cui al Bando di Gara inviato alla GUUE in data 16 giugno 2017; con tali risorse aggiuntive, le Agenzie di stampa sono tenute ad erogare i servizi essenziali per il Ministero per gli Affari esteri e la Cooperazione Internazionale fino al 30 giugno 2024, in aggiunta ai servizi forniti ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 del decreto legge 198/2022 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023. Tale criterio è individuato in maniera complementare alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023, recante "Requisiti e parametri per l'iscrizione nell'elenco delle Agenzie di rilevanza nazionale": si stabilisce che il 35% del valore medio complessivo negli anni 2018-2022 dei contratti stipulati dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri con le Agenzie di stampa risultate vincitrici della procedura di gara del 2017, sia ripartito su base semestrale fra quelle Agenzie di stampa iscritte nell'Elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale che alla data del 31 dicembre 2023 risultavano titolari di un contratto stipulato in esito alla procedura di cui al Bando di Gara inviato alla GUUE in data 16 giugno 2017.

Le risorse a tal fine necessarie ammontano a 7.908.085,45 euro per il 1° semestre 2024 e sono disponibili a legislazione vigente a valere sul bilancio di previsione 2024-2026 della Presidenza del Consiglio dei ministri, esercizio 2024, che presenta la necessaria capienza.

A normativa vigente, l'acquisizione dei servizi informativi dalle Agenzie di stampa in favore delle Amministrazioni statali è infatti a carico del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri; con riferimento all'acquisizione dei servizi di competenza del MAECI, sono annualmente



stanziati 6.809.599 euro, trasferiti dal bilancio di previsione del MAECI al bilancio della PCM ai sensi della Legge 190 del 2014.

Articolo 17 Fondo Complementare al PNRR riservati alle Aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016

La disposizione prevede che i soggetti attuatori del programma “interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016” del Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto legge n. 59 del 2021, anche in deroga ai termini per il raggiungimento degli obiettivi previsti alla scadenza del 31 dicembre 2023 nel cronoprogramma procedurale, di cui al decreto MEF 15 luglio 2021, possano dare continuità agli interventi e conseguentemente assumere obbligazioni giuridicamente vincolanti. La disposizione ha natura procedurale e non determina, pertanto, effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Articolo 18 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

Le previsioni di cui ai **commi 1, 2 e 3** apportano modifiche di natura ordinamentale, senza intervenire sulla quantificazione delle risorse stanziato, e, pertanto, non sono suscettibili di generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La norma di cui al **comma 4** non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto mera destinazione dal 2024 del finanziamento, già previsto a legislazione vigente dell’articolo 1, comma 480, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per le attività svolte dagli istituti di patronato per il reddito e pensione di cittadinanza, misure che termineranno il 31.12.2023, per l’analoga attività svolta dagli stessi istituti ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

Articolo 19 (Proroghe di termini in materia di competenza del sistema di informazione per la sicurezza)

Le disposizioni, di natura ordinamentale, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Articolo 20 (Entrata in vigore)

Prevede che il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell’art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

29/12/2023 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



Decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (milioni di euro)																				
articolo	comma	lettera	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare					Fabbisogno					Indebitamento netto				
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026			
2	4	b)	Utilizzo anche per l'anno 2024 del contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, impegnato nelle azioni di contenimento, contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non utilizzate nell'anno 2021	S	C													0,3		
2	4	b)	Riduzione per l'anno 2024 del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura (art. 2, c. 6-sexies del D.L. 225/2010)	S	C		-0,3											-0,3		
2	7		Compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19	S	C		8,3											8,3		
2	7		Compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - effetti riflessi	E	TC													4,0		
2	8		Riduzione Tabella A - MEF	S	C		-8,3											-8,3		
3	4		Proroga di un ulteriore anno del termine per la cessazione, per limite di età, dell'incarico dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado (modifica art. 8, c. 1 della L. 130/2022)	S	C		1,4	1,4	1,6									1,4	1,4	1,6
3	4		Proroga di un ulteriore anno del termine per la cessazione, per limite di età, dell'incarico dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado (modifica art. 8, c. 1 della L. 130/2022) - effetti riflessi	E	TC													0,7	0,7	0,8
3	5		Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'art.10, c.5 del D.L. 282/2004	S	C		-1,4	-1,4	-1,6									-1,4	-1,4	-1,6
3	7		Proroga al 2024 delle estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del Superenalotto di cui all'art.21 del D.L. 61/2023	E	T		48,5											48,5		
3	7		Incremento Fondo per le emergenze nazionali (FEN) di cui all'art. 44 del codice della protezione civile di cui al D.Lgs. 1/2018	S	K		48,5											48,5		
5	1		Contributo in favore della Fondazione "Linee per la scuola"	S	C		0,3											0,3		
5	1		Riduzione Tabella A - MIM	S	C		-0,3											-0,3		
5	3		Incremento massimo del 2,5% del numero di istituzioni scolastiche previste per l'anno scolastico 2024/2025	S	C		3,6	7,2										3,6	7,2	
5	3		Incremento massimo del 2,5% del numero di istituzioni scolastiche previste per l'anno scolastico 2024/2025 - effetti riflessi	E	TC													1,7	3,5	
5	3		Riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla L. 440/1997	S	C		-3,6	-7,2										-3,6	-7,2	



Decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (milioni di euro)																	
articolo	comma	lettera	descrizione	e/s	Saldo netto da finanziare					Fabbisogno					Indebitamento netto		
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
5	3		Incarichi di supplenza a seguito della concessione dell'esercizio del semi esonero dall'insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative anche per i dirigenti scolastici delle scuole oggetto di incarichi di supplenza a seguito della concessione dell'esercizio del semi esonero dall'insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative anche per i dirigenti scolastici delle scuole oggetto di accorpamento...effetti riflessi.	S	2,0	1,3	1,3	1,3	1,3	2,0	1,3	1,3	1,3	2,0	1,3	1,3	
5	3		Riduzione Tabella A - MIM	S	-2,0	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	1,0	0,6	0,6	0,6	1,0	0,6	0,6	
7	3		Proroga della segreteria tecnica di progettazione di cui si avvale l'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 ed incremento del relativo personale	S	1,0					1,0				1,0			
7	3		Proroga della segreteria tecnica di progettazione di cui si avvale l'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 ed incremento del relativo personale - effetti riflessi	E						0,5				0,5			
7	3		Riduzione del Fondo cultura di cui all'art. 1, c. 632, della L. 197/2022	S	-1,0					-1,0				-1,0			
7	4	b)	Comitato promotore delle celebrazioni legate alla figura di Pietro Vanucci detto «il Peruginino» - spese di funzionamento e rimborso spese	S	0,1					0,1				0,1			
7	4	b)	Riduzione Tabella A - CULTURA	S	-0,1					-0,1				-0,1			
8	2		Estensione di ulteriori 3 mensilità dell'indennità in favore del personale dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale di cui all'art. 4, c. 1 del D.L. 243/2016 - prestazione	S	1,4					1,4				1,4			
8	2		Estensione di ulteriori 3 mensilità dell'indennità in favore del personale dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale di cui all'art. 4, c. 1 del D.L. 243/2016 - contribuzione figurativa	S	0,8												
8	3		Riduzione Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale, di cui all'art.1, c. 471 della L.197/2022	S	-2,2					-2,2				-2,2			
11	9		Rinvio della decorrenza del termine di efficacia della modifica delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, di cui all'art. 11, c. 3 del D.LGS. 155/2012	S		1,5					1,5				1,5		
11	10		Riduzione del Fondo per il potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, di cui all'art. 16, c. 3, del D.L. 75/2023	S		-1,5					-1,5				-1,5		
12	2	a), b)	Compenso al Commissario per la realizzazione degli interventi di bonifica nel SIN di Taranto	S	0,1					0,1				0,1			
12	2	a), b)	Compenso al Commissario per la realizzazione degli interventi di bonifica nel SIN di Taranto - effetti riflessi	E						0,1				0,1			
12	2	d)	Riduzione Fondo per il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, di cui all'art. 1, c. 498 della L. 234/2021	S	-0,1					-0,1				-0,1			
Entrate				e	0,0	48,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,5	4,8	1,4	
														4,8	4,8	1,4	



Decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi
(milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare					Fabbisogno					Indebitamento netto												
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026							
			Spese	s		0,0	48,2	0,0	0,0	0,0	0,0	47,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			SKLDO			0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	4,8	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023.

Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, nonché di adottare misure essenziali per l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle pubbliche amministrazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 1, comma 6-*quater*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, relativo all'utilizzo temporaneo di un contingente di segretari comunali e provinciali da parte delle Presidenze del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, riguardante autorizzazioni per assunzioni a tempo indeterminato relative al comparto sicurezza-difesa e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

3. All'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, riguardante le autorizzazioni per le assunzioni a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni precedenti, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2021 e 2022 » e le parole: « 31 dicembre 2023 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

b) al comma 4, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

4. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, riguardante le autorizzazioni per le assunzioni a tempo indeterminato a valere su apposito Fondo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

5. All'articolo 1, comma 313, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riguardante l'autorizzazione per il Ministero dell'interno ad assumere determinate unità di personale, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito della vigente dotazione organica, le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2024 ».

6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 162, relativo alle convenzioni stipulate in materia di lavoratori socialmente utili, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 »;

b) al comma 495, relativo all'assunzione in deroga a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, le parole: « 30 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 ».

7. Le procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020, per il triennio 2019-2021, per gli anni 2020 e 2021, per il triennio 2021-2023, e per l'anno 2022 rispettivamente ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 12 giugno 2018, ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 5 ottobre 2019, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2022 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 2022, nonché ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2023 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 12 giugno 2023, possono essere espletate sino al 31 dicembre 2024.

8. Al decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, riguardante l'autorizzazione per il Ministero dell'interno ad assumere unità di personale a tempo determinato ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le parole: « per il biennio 2022-2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per il triennio 2022-2024 »;

b) all'articolo 18-bis, comma 11, in materia di rafforzamento, in particolare, delle articolazioni territoriali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le parole: « per il biennio 2022-2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per il triennio 2022-2024 ».

9. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7-*bis*, comma 1, in materia di autorizzazione per il Ministro dell'economia e delle finanze a bandire apposite procedure concorsuali, secondo le modalità semplificate in deroga alle ordinarie procedure di mobilità, ovvero a procedere allo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici, le parole: « per gli anni 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per il triennio 2022-2024 »;

b) all'articolo 11, comma 1, primo e terzo periodo, in materia di durata dei contratti a tempo determinato del personale addetto all'Ufficio per il processo, le parole: « della durata massima di trentasei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « avente scadenza non successiva al 30 giugno 2026, anche per effetto di proroga »;

c) all'articolo 13, comma 1, concernente il reclutamento di personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR:

1) all'alinea:

1.1) le parole: « della durata massima di trentasei mesi, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « della durata di trentasei mesi, prorogabile fino al 30 giugno 2026 »;

1.2) le parole: « 5.410 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 4.745 unità »;

1.3) dopo le parole: « non dirigenziale » sono inserite le seguenti: « nel limite di spesa annuo di cui al comma 6 »;

2) alla lettera a), le parole: « 1.660 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 2.100 unità »;

3) alla lettera b), le parole: « 750 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 145 unità »;

4) alla lettera c), le parole: « 3.000 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 2.500 unità ».

10. All'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo al rafforzamento delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le parole: « per il triennio 2021-2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per il periodo 2021-2024 ».

11. All'articolo 1, comma 884, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che concerne l'autorizzazione a bandire apposite procedure concorsuali al fine di potenziare e accelerare le attività e i servizi svolti dalle ragionerie territoriali dello Stato nel territorio nazionale, le parole: « per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per il triennio 2022-2024 ».

12. All'articolo 12, comma 1-*sexies*, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108,

in materia di supporto alle amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR, le parole: « per il biennio 2022-2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per il triennio 2022-2024 ».

13. All'articolo 1, comma 11, lettere *a)*, *b)* e *c)* della legge 31 agosto 2022, n. 130, relativo alle assunzioni di personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, le parole: « per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2023 e 2024 ».

14. Il termine per le assunzioni di personale della Guardia di finanza già previste, per gli anni 2021, 2022 e 2023 dall'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2020, 2021 e 2022, dall'articolo 1, comma 287, lettera *e)*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettere *d)* ed *e)*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo 19, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dall'articolo 1, comma 984, lettere *b)* e *c)*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dall'articolo 1, comma 961-*sexies*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e dall'articolo 15, comma 12, lettera *a)*, e comma 25 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è prorogato al 31 dicembre 2024.

15. Il termine per le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco già previste, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, dall'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, dall'articolo 1, comma 287, lettere *d)* ed *e)*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettere *c)*, *d)* ed *e)* della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo 19, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dall'articolo 1, comma 984, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dagli articoli 13, comma 5, e 16-*septies*, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dall'articolo 1, commi da 961-*bis* a 961-*septies*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dall'articolo 1, commi 662, 666 e 667 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e dall'articolo 15, commi 7, 8, 9 e 10, del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è prorogato al 31 dicembre 2024.

16. Alla legge 8 agosto 1995, n. 335, recante disposizioni in materia assistenziale e previdenziale, sono apportate le seguenti modificazioni all'articolo 3:

a) al comma 10-*bis*, relativo alla sospensione dei termini prescrizione per gli obblighi contributivi in favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 » e le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

b) al comma 10-ter, relativo alla sospensione dei termini prescrizione per gli obblighi contributivi in favore dei collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

17. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo al regime sanzionatorio per il mancato pagamento nei termini dei contributi previdenziali e assistenziali da parte delle pubbliche amministrazioni, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

18. Fino al 31 dicembre 2024, per assicurare l'espletamento dei propri compiti istituzionali, l'Avvocatura dello Stato, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, è autorizzata ad avvalersi di personale non dirigenziale in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

19. Il termine per l'autorizzazione all'assunzione di trecentocinquanta unità appartenenti all'area III, posizione economica F1, ai sensi dell'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo all'assunzione di personale presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche allo scopo di prevenire l'instaurazione di nuove procedure europee di infrazione e di superare quelle in corso, è prorogato al 31 dicembre 2024.

20. Il termine per l'autorizzazione all'assunzione a tempo determinato del contingente massimo di centocinquanta unità da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, ai sensi dell'articolo 17-octies, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, relativo all'assunzione presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di personale da assegnare funzionalmente ai commissari per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico, è prorogato al 31 dicembre 2024.

21. Le procedure concorsuali già autorizzate ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 5 ottobre 2019, relativo alle procedure di reclutamento di personale dirigenziale e non dirigenziale del ruolo Agricoltura e del ruolo dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) da parte del MASAF, possono essere espletate sino al 31 dicembre 2024.

22. All'articolo 1, comma 18-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, che autorizza il Ministero della cultura, entro il 31 dicembre 2023, ad assumere fino a 750 unità di personale mediante scorrimento della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di 1.052 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 ».

Articolo 2.

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. All'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in materia di documentazione amministrativa, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

2. All'articolo 18-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in materia di funzioni fondamentali dei comuni, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

3. Le procedure semplificate per l'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale, di cui all'articolo 25-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere applicate ai bandi di concorso per il reclutamento dei segretari comunali e provinciali fino al 31 dicembre 2024.

4. Al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 15, concernente la validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario del medesimo Corpo, approvata con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno n. 310 dell'11 giugno 2019, le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2024 »;

b) all'articolo 2, comma 4, concernente le risorse relative al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, impegnato nelle azioni di contenimento, contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non utilizzate nell'anno 2021, le parole: « negli anni 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2022, 2023 e 2024 ». Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal primo periodo, pari a 300.000 euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2024 del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

5. All'articolo 14-*sexies* del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, in materia di incarichi di vicesegretario comunale, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

6. All'articolo 16, comma 6-*ter*, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, in materia di ricostituzione del fondo anticipazioni liquidità, le

parole: « rendiconto 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « rendiconto 2024 » e le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

7. In relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la spesa complessiva di euro 8.338.000 per l'anno 2024 per il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalla scadenza del termine di cui all'articolo 74, comma 6, del decreto-legge 5 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sino alla data del 31 marzo 2022 di cessazione del relativo stato di emergenza.

8. Agli oneri derivanti dal comma 7 pari a euro 8.338.000 per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire », dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in relazione alla banca dati nazionale unica in cui sono contenute le comunicazioni e le informazioni antimafia, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 97, comma 1, le parole: « regolamento previsto dall'articolo 99 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto previsto dall'articolo 99, comma 1-bis »;

b) all'articolo 99:

1) comma 1:

1.1) all'alinea, le parole: « sono disciplinate le modalità: » sono sostituite dalle seguenti: « sono disciplinate le modalità » e sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « di funzionamento della banca dati nazionale unica e di collegamento con il Centro elaborazione dati (CED) di cui all'articolo 96. »;

1.2) le lettere a), b), c), d), e) ed f) sono soppresse;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di natura non regolamentare, sono definite e aggiornate le modalità di autenticazione, autorizzazione e di registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate sulla banca dati nazionale unica; di accesso da parte del personale delle Forze di polizia e dell'amministrazione civile dell'interno; di accesso da parte della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale e di consultazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al primo periodo, sono fatte salve le disposizioni di cui al Capo IV,

sezione II, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2014, n. 193, unitamente ai relativi allegati numeri 2, 3, 4 e 5. ».

Articolo 3.

(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)

1. All'articolo 16-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, relativo alla disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni statali, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

2. All'articolo 1, comma 927, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo al termine per la presentazione di specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte dal comune di Roma, le parole: « sessanta mesi » sono sostituite dalle seguenti: « settantadue mesi ».

3. All'articolo 10-*bis*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, relativo alla fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, le parole: « e 2023, » sono sostituite dalle seguenti: « , 2023 e 2024, ».

4. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di giustizia tributaria, le parole: « sono prorogati di un anno » sono sostituite dalle seguenti: « sono prorogati di due anni ».

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 1,39 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 1,64 milioni di euro per l'anno 2026, a 1,56 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1,83 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6. I termini per la notifica degli atti di recupero di cui all'articolo 1, commi 421, 422 e 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1, commi 31, 32, 33, 34, 35 e 36, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024, sono prorogati di un anno, in deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti *de minimis* non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti *ad hoc* previsti dall'articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, in materia di giochi, trovano applicazione

altresì nell'anno 2024. Le maggiori entrate derivanti dal primo periodo sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

8. Per le società di cui all'articolo 112, comma 7, alinea, ultimo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le disposizioni ivi previste continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2024.

9. In considerazione dell'attacco subito dai sistemi informatici della Regione Molise, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data del 7 dicembre 2023 o iniziati successivamente a tale data, gestiti tramite le strutture informatiche, dalla Regione e dai suoi enti strumentali, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 30 gennaio 2024. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai procedimenti relativi al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi del piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con decisione del Consiglio del 13 luglio 2021, nonché a quelli relativi alla realizzazione degli interventi previsti dal piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

10. La Regione Molise e i suoi enti strumentali adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti di cui al comma 9, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.

11. In caso di inoperatività dei siti *internet* istituzionali della Regione Molise e dei suoi enti strumentali, per il medesimo periodo di cui al comma 9, sono sospesi gli obblighi di pubblicità di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

12. Al fine di garantire, senza soluzione di continuità, i servizi informatici del Sistema Tessera Sanitaria e dell'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilità dei fascicoli sanitari elettronici (INI), anche per le finalità degli specifici interventi previsti dal PNRR, nelle more del definitivo perfezionamento della nuova Convenzione, e comunque non oltre il 31 marzo 2024, continuano a prodursi gli effetti giuridici delle disposizioni previste dalla Convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle entrate e Sogei del 23 dicembre 2009, e dei relativi Accordi Convenzionali attuativi, in scadenza al 31 dicembre 2023.

Articolo 4.

(Proroga di termini in materia di salute)

1. Il termine di approvazione del bilancio preventivo dell'anno 2024 degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, è prorogato fino alla data di presentazione del conto consuntivo dell'anno 2023.

2. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022,

n. 15, relativo alla proroga della possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché alla possibilità per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il servizio sanitario nazionale, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

3. Il termine di validità dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, per i soggetti iscritti nell'elenco pubblicato sul sito *internet* del Ministero della salute in data 1° aprile 2020, è prorogato fino alla pubblicazione dell'elenco nazionale aggiornato e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024.

4. All'articolo 1, comma 268, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo all'applicazione delle misure straordinarie per il conferimento di incarichi semestrali di lavoro autonomo ai medici specializzandi e di incarichi a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie, agli operatori socio-sanitari e ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione, le parole: « anche per gli anni 2022 e 2023 », sono sostituite dalle seguenti: « anche per gli anni 2022, 2023 e 2024 » e le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

5. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo al conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali anche se privi della specializzazione, le parole: « 31 dicembre 2023 nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 nel rispetto delle disposizioni di cui dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 ».

6. All'articolo 36, comma 4-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, relativo alla proroga degli incarichi semestrali di lavoro autonomo per i dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché per il personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza dal collocamento a riposo, nonché per gli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, , le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 », nel rispetto delle disposizioni di cui dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. ».

7. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 406-*bis*, relativo alla sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «La sperimentazione di cui al primo periodo è effettuata anche nell'anno 2024. Alla fine del medesimo anno si provvede alla valutazione degli esiti della sperimentazione.»;

b) al comma 406-*ter*, relativo alla proroga e all'estensione della sperimentazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali svolte dalle farmacie, le parole: «2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «2021, 2022 e 2024».

8. All'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di incentivi al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

Articolo 5.

(Proroga di termini in materia di istruzione e merito)

1. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività della Fondazione «I Lincei per la scuola» presso l'Accademia nazionale dei Lincei, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 385, lettera *h*), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, riguardante interventi finanziari a favore degli italiani nel mondo, relativa alla predetta Fondazione, è prorogata per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 250.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

2. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 4-*ter*, recante disciplina in deroga delle procedure di istituzione di graduatorie e conferimento di supplenze, le parole: «e 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026» e le parole: «il successivo aggiornamento e rinnovo biennale» sono sostituite dalle seguenti: «i successivi aggiornamenti e rinnovi biennali».

b) all'articolo 3, comma 1, relativo ai termini per l'espressione del parere da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione

(CSPI), le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

3. Al fine di garantire l'attuazione alla riforma R. 1.3 « Riorganizzazione del sistema scolastico » della Missione 4 – Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 83-*bis* sono inseriti i seguenti:

« 83-*ter*. In deroga ai termini previsti dall'articolo 19, comma 5-*quater*, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2011, n. 111, per il solo anno scolastico 2024/2025 le Regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica, entro e non oltre il 5 gennaio 2024, con le modalità previste dal presente comma. Fermi restando il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni definiti, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 127 del 30 giugno 2023, le Regioni, per il solo anno scolastico 2024/2025, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna Regione, per il medesimo anno scolastico 2024/2025, dal citato decreto n. 127 del 2023, alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali. La facoltà di cui al presente comma è esercitabile anche dalle Regioni che hanno già provveduto al dimensionamento della rete scolastica ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*quater* e 5-*quinquies* del decreto-legge n. 98 del 2011. In ogni Regione il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,5 per cento di cui al secondo periodo non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi. Per l'anno scolastico 2024/2025, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle Regioni in cui non viene esercitata la facoltà di cui al presente comma sono messe a disposizione le risorse conseguentemente non utilizzate, individuate dal decreto di cui al secondo periodo del comma 83-*quater*, da destinare alla concessione di ulteriori posizioni di esonero o di semi esonero dall'insegnamento ai sensi del medesimo comma 83-*quater*. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2024 e di 7,2 milioni di euro per il 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.

83-*quater*. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la facoltà di richiesta della concessione dell'esonero o del semi esonero dall'insegnamento di cui al comma 83-*bis* è riconosciuta anche alle istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento a seguito del dimensionamento della rete scolastica, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*quater* e seguenti del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti parametri, criteri e modalità per l'individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche di cui al primo periodo, ovvero affidate in reggenza, che possono avvalersi della predetta facoltà, nel rispetto del limite di spesa di 14,48 milioni di euro per l'anno 2024 e di 13,82 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 1,98 milioni di euro per il 2024 e di 1,32 milioni di euro annui a decorrere dal 2025. Ai relativi oneri pari a 1,98 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire », dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. ».

Articolo 6.

(Proroga di termini in materia di università e ricerca)

1. All'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, relativo alla nomina dei componenti dell'organo direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), al primo periodo la parola: « due », è sostituita dalla seguente: « tre ».

2. All'articolo 1, comma 1145, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativo all'erogazione dei mutui concessi per interventi di edilizia universitaria dalla Cassa depositi e prestiti Spa, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

3. Il termine di cui all'articolo 6, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo allo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio di talune professioni, è prorogato al 31 dicembre 2024. La disposizione di cui al primo periodo non si applica alle professioni indicate all'articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, nonché a coloro che hanno conseguito una delle lauree professionalizzanti di cui all'articolo 2 della medesima legge.

4. All'articolo 14, comma 6-*quaterdecies*, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, relativo ad assegni di ricerca, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2024 ».

5. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo al termine per la conclusione dei lavori delle Commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica nazionale, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 febbraio 2024 ».

6. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,

n. 128, relativo alle graduatorie nazionali AFAM, le parole: « 2022-2023 e 2023-2024 », sono sostituite dalle seguenti: « 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025 ».

7. All'articolo 3-*quater*, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, relativo al reclutamento di personale docente e di personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « a decorrere dall'anno accademico 2024/2025 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno accademico 2025/2026 » e le parole: « entro il 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2024 »;

b) al comma 2, le parole: « a decorrere dall'anno accademico 2024/2025 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno accademico 2025/2026 ».

8. All'articolo 6, comma 4-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo al reclutamento di personale docente del comparto AFAM, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « per l'anno accademico 2023/2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 »;

b) le parole: « agli articoli 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e), e 35-*bis* », sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e) e comma 5-*bis* e all'articolo 35-*bis* ».

Articolo 7.

(Proroga di termini in materia di cultura)

1. All'articolo 15-*bis*, comma 6, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, relativo alla segreteria tecnica di progettazione di cui si avvale l'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, le parole: « sette anni » sono sostituite dalle seguenti: « otto anni ».

2. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, relativo all'incremento del personale facente capo alla segreteria tecnica di progettazione di cui si avvale l'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, le parole: « al 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « al 2024 ».

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

4. All'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo al Comitato promotore delle celebrazioni legate alla figura di

Pietro Vannucci detto « Il Perugino », sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

b) dopo il nono periodo sono aggiunti i seguenti: « Per l'anno 2024 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per le spese di funzionamento del Comitato promotore e per i rimborsi delle spese spettanti ai componenti dello stesso Comitato. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. ».

5. All'articolo 38-*bis*, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, relativo alle semplificazioni amministrative per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 » e le parole: « 1.000 partecipanti » sono sostituite dalle seguenti: « 2.000 partecipanti ».

6. All'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, al primo periodo le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2024 ».

Articolo 8.

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, relativo agli adempimenti previsti dal decreto di finanziamento di alcuni interventi, è prorogato al 31 dicembre 2024 con riferimento agli adempimenti previsti per l'aeroporto di Firenze.

2. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, relativo all'operatività dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « a settantotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « a ottantuno mesi »;

b) al comma 7, le parole: « e 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « , 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024 ».

3. Agli oneri di cui dal comma 2, pari a 2.200.000 euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 471 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

4. All'articolo 13, comma 17-*bis*, terzo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo a disposizioni in materia di trasporto ferroviario le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

5. All'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativo alla realizzazione, mediante procedure di affidamento semplificate, degli interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale complementare, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 ».

6. All'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, relativo al divieto di circolazione di veicoli a motore delle categorie M2 e M3 adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « Euro 2 » sono inserite le seguenti: « a decorrere dal 31 gennaio 2024 »;

b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 15 gennaio 2024, comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 2 adibiti al trasporto pubblico locale per i quali, al fine di consentire la continuità e la regolarità del servizio di trasporto pubblico locale, è richiesto l'esonero dal divieto di cui al primo periodo esclusivamente per l'anno 2024. »;

c) al quarto periodo, dopo le parole: « dei veicoli con caratteristiche antinquinamento » sono inserite le seguenti: « Euro 2 e »;

d) al quinto periodo, dopo le parole: « l'esonero dei veicoli » sono inserite le seguenti: « Euro 3 » e le parole: « delle risorse di cui al quarto periodo » sono sostituite dalle seguenti: « delle risorse di cui al quinto periodo »;

e) dopo il quinto periodo è inserito il seguente: « Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con apposito decreto da adottare entro il 31 gennaio 2024 dispone, l'esonero dei veicoli Euro 2 di cui al quarto periodo e definisce le modalità di verifica e monitoraggio dell'utilizzo delle risorse di cui al quinto periodo. ».

7. All'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo alle procedure semplificate di affidamento dei lavori, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 ».

8. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, relativo alle attività dell'ANAS, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis*:

1) al primo periodo, dopo le parole: « a), b) e c) » sono inserite le seguenti: « , a titolo di onere di investimento »;

2) al secondo periodo, le parole: « a decorrere » sono soppresse e dopo le parole: « dal 1° gennaio 2022 » sono inserite le seguenti: « al 31 dicembre 2023 »;

b) dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

« 3-*ter*. A decorrere dal 1° gennaio 2024, gli oneri di investimento di cui al primo periodo del comma 3-*bis*, comprensivi delle spese di progettazione degli interventi, sono riconosciuti all'ANAS S.p.A. nella misura non superiore al 12,5 per cento del totale dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento con esclusione delle spese previste da altre disposizioni di legge o regolamentari o inserite nel quadro economico di progetto approvato. Entro il predetto limite percentuale, le eventuali risorse che residuano rispetto alle spese effettivamente sostenute da parte dell'ANAS s.p.a. e verificate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze della contabilità analitica, rimangono a disposizione della società.

9. All'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, relativo all'aggiornamento dei piani economico finanziari dei concessionari, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Entro il 30 marzo 2024 le società concessionarie per le quali è intervenuta la scadenza del periodo regolatorio quinquennale presentano le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari predisposti in conformità alle delibere adottate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché alle disposizioni emanate dal concedente. L'aggiornamento dei Piani economici finanziari, presentati entro il termine del 30 marzo 2024 conformemente alle modalità stabilite, è perfezionato entro e non oltre il 31 dicembre 2024. Nelle more degli aggiornamenti convenzionali, le tariffe autostradali relative alle concessioni di cui al primo periodo sono incrementate nella misura del 2,3 per cento, corrispondente all'indice di inflazione (NADEF) per l'anno 2024. Gli adeguamenti, in eccesso o in difetto, rispetto ai predetti incrementi tariffari sono definiti in sede di aggiornamento dei Piani economico finanziari. ».

10. All'articolo 35, comma 1-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « In ogni caso la scadenza del rapporto concessorio inerente alla gestione delle tratte autostradali da parte della Società Autostrada Tirrenica S.p.a. è fissata, indipendentemente dalla revisione della convenzione unica di cui al secondo periodo, alla data del 31 ottobre 2028. ».

Articolo 9.

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

1. All'articolo 5-*ter*, comma 3, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, rela-

tivo a speciali misure in favore di imprese che esportano in Ucraina, nella Federazione russa o in Bielorussia, ovvero vi hanno filiali o partecipate, le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2024 ».

2. All'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante misure in favore delle imprese esportatrici a seguito della crisi in atto in Ucraina, le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2024 ».

3. All'articolo 48, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo ad interventi per il completamento della realizzazione del Tecnopolo di Bologna, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

4. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, relativo alla riassegnazione allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di contributi per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afgane restituiti dalle competenti organizzazioni internazionali, le parole: « negli anni 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2022, 2023 e 2024 ».

Articolo 10.

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa)

1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernente le modalità di deposito di atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari, è prorogata fino al 31 dicembre 2024.

Articolo 11.

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della giustizia)

1. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 26-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, relativo ai corsi di formazione per magistrati con funzioni direttive o semidirettive, è differita al 31 dicembre 2024. Sino a tale data possono concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, i magistrati che abbiano frequentato il corso di formazione di cui all'articolo 26-*bis* del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 o che abbiano presentato domanda di partecipazione al corso medesimo, nonché coloro che nei cinque anni precedenti al termine finale per la presentazione della domanda indicato nel bando di concorso abbiano svolto funzioni direttive o semidirettive, anche solo per una frazione del periodo indicato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bandi per il conferimento di funzioni direttive o semidirettive già pubblicati alla data

di entrata in vigore del presente decreto. I magistrati cui sono conferite funzioni direttive o semidirettive sono tenuti a partecipare al corso di formazione entro sei mesi dal conferimento delle stesse, salvo che lo abbiano frequentato nei cinque anni precedenti o che abbiano svolto tali funzioni anche solo per una frazione del medesimo periodo.

3. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento delle pendenze stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, quando il termine massimo di permanenza dei magistrati presso lo stesso ufficio giudiziario con le medesime funzioni o nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro, individuato dal Consiglio superiore della magistratura (CSM) in applicazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, scade in data antecedente al 31 dicembre 2024, esso è prorogato fino a tale data.

4. Fino al 31 dicembre 2024, il periodo di tempo non superiore a sei mesi di cui all'articolo 34 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, e il termine di sei mesi di cui all'articolo 10-bis, terzo comma, secondo periodo, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernenti l'assunzione delle funzioni in caso di tramutamenti successivi, sono elevati a un anno.

5. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, concernente la possibilità di delegare al giudice onorario specifici adempimenti per i procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale davanti al tribunale per i minorenni, le parole: « Sino al 30 aprile 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « Sino alla data di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 ».

6. Al fine di garantire la durata quadriennale dei Consigli giudiziari prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2006 n. 25, le elezioni dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di cassazione, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, sono differite dal mese di aprile al mese di ottobre.

7. Il termine di cui all'articolo 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di giudizi di impugnazione, è prorogato al 30 giugno 2024.

8. All'articolo 21-*quinquies* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, recante misure per la funzionalità degli uffici giudiziari, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

b) al comma 3, le parole: « al 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « al 2024 ».

9. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, relativo al termine di efficacia della modifica delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2026 ».

10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 è autorizzata la spesa di euro 1.520.000 per l'anno 2025, cui si provvede mediante

corrispondente riduzione, per il medesimo anno, del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 12.

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)

1. All'articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo allo stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 »;

b) al comma 5, quarto periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 ».

2. All'articolo 17-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo alla ricognizione e alla ripermimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « tre anni ».

3. All'articolo 11, comma 8-*undecies*, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, concernente l'adeguamento ai criteri di cessazione della qualifica di rifiuto per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e per altri rifiuti inerti di origine minerale, le parole: « Conseguentemente, il » sono sostituite dalla seguente: « Il » e le parole: « ulteriori sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « dodici mesi ».

4. La durata degli organi dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) che alla data di entrata in vigore del presente decreto non siano stati ricostituiti ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, è prorogata al 30 aprile 2024.

5. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, in materia di riutilizzo delle acque reflue depurate a uso irriguo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 ».

6. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, relativo al sito di interesse nazionale di Taranto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « , senza diritto ad alcun compenso e senza altri oneri per la finanza pubblica, » sono soppresse;

b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Con il decreto di cui al primo periodo è altresì individuato il compenso del Commissario, in

misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. »;

c) al secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

d) dopo l'undicesimo periodo, è inserito il seguente: « Agli oneri relativi al compenso del Commissario si provvede, nel limite di euro 132.700 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ».

Articolo 13.

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)

1. L'articolo 78, comma 1-*quater*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

« 1-*quater*. In considerazione del perdurare della crisi energetica collegata alla guerra in Ucraina, dell'aumento dei tassi di interesse bancario, nonché degli eccezionali eventi metereologici, verificatisi nel corso del 2023, che hanno procurato danni alle coltivazioni, ed al fine di garantire liquidità alle aziende agricole, fino al 31 dicembre 2024, qualora per l'erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista l'erogazione a titolo di anticipo e di saldo, le amministrazioni competenti possono rinviare l'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1-*quinquies*, lettere b) e c), al momento dell'erogazione del saldo. In tale caso il pagamento in anticipo è sottoposto a clausola risolutiva. ».

2. All'articolo 8-*ter*, comma 2-*bis*, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo al contenimento della diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*, le parole: « l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « gli anni 2023 e 2024. ».

3. All'articolo 11, comma 5-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, relativo alla revisione delle macchine agricole, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

b) alla lettera c), le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

Articolo 14.

(Proroga di termini in materia di sport)

1. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo

al mandato del Presidente e degli altri organi in carica dell'Istituto per il credito sportivo, le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2024 ».

2. All'articolo 44, comma 8-*quinquies*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, riguardante il termine delle attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

Articolo 15.

(Proroga dell'attività della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni – LEP)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 793, alinea, le parole: « , entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono soppresse;

b) al comma 795, le parole: « Entro sei mesi dalla conclusione delle attività di cui al comma 793 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 31 dicembre 2024 »;

c) al comma 797, le parole: « nei termini stabiliti dai commi 793 e 795 » sono sostituite dalle seguenti: « nel termine stabilito dal comma 795 » e le parole: « del termine di dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « del suddetto termine ».

Articolo 16.

(Proroga di termini in materia di editoria)

1. Nelle more dell'espletamento delle procedure di gara di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e comunque non oltre il 30 giugno 2024, e al fine di evitare interruzioni nell'erogazione del servizio, il 35 per cento del valore medio complessivo negli anni 2018-2022 dei contratti stipulati dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri con le Agenzie di stampa risultate vincitrici della procedura di gara del 2017, è ripartito fra le Agenzie di stampa iscritte nell'Elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale che alla data del 31 dicembre 2023 risultano titolari di un contratto stipulato in esito alla procedura di cui al bando di gara inviato alla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea in data 16 giugno 2017.

2. Il valore da ripartire per ciascuna Agenzia di stampa ai sensi del comma 1 è calcolato sulla base del numero medio dei giornalisti assunti negli ultimi cinque anni con contratto a tempo pieno e indeterminato, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2023, recante « Requisiti e parametri per l'iscrizione nell'elenco delle Agenzie di rilevanza nazionale ».

3. Le Agenzie di stampa titolari dei contratti ai sensi del comma 1 e 2 provvedono ad erogare i servizi essenziali per il Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale in aggiunta ai servizi forniti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 198 del 2022 e del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023.

4. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato ad acquistare dalle Agenzie di stampa di cui al comma 1 i servizi essenziali per il Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale di cui al comma 3 secondo le modalità previste dall'articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 198 del 2022 e dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Articolo 17.

(Interventi del Fondo complementare al PNRR riservati alle Aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e la Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 sono autorizzati, anche in deroga ai termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti con scadenza al 31 dicembre 2023, quali soggetti attuatori, a dare continuità agli interventi del Fondo nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza riservati alle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016. Per effetto di quanto previsto dal primo periodo i soggetti responsabili degli interventi sono autorizzati ad assumere obbligazioni giuridicamente vincolanti di durata pluriennale.

Articolo 18.

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

1. All'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) al primo periodo, le parole: « dell'associazione Assoprevidenza – Associazione italiana per la previdenza complementare » sono sostituite dalle seguenti: « del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato “Previdenza Italia”, istituito in data 21 febbraio 2011 »;

2) al secondo periodo, le parole: « All'Assoprevidenza » sono sostituite dalle seguenti: « Al predetto Comitato »;

3) al terzo periodo, le parole: « All'Assoprevidenza » sono sostituite dalle seguenti: « Al Comitato »;

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« *4-bis.* Il Comitato Previdenza Italia definisce specifici programmi di attività sulla base degli indirizzi formulati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con obbligo di rendiconto al suddetto Ministero secondo quanto disposto dal comma *5-bis*. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali informa il Parlamento con cadenza biennale delle attività svolte dal Comitato. »;

c) al comma 5, le parole: « Per lo svolgimento dei compiti dell'Assoprevidenza » sono sostituite dalle seguenti: « Per il funzionamento del Comitato »;

d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« *5-bis.* Il contributo di cui al comma 5 è erogato direttamente al Comitato Previdenza Italia entro il 31 marzo di ciascun esercizio, previa rendicontazione delle attività svolte e approvazione delle stesse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di rendicontazione delle risorse da trasferire, nonché gli indirizzi per la programmazione delle attività. ».

2. Il contributo di cui all'articolo *58-bis*, comma 5, del decreto-legge n. 124 del 2019 come modificato dal comma 1, lettera *c)*, è erogato direttamente al Comitato entro il 29 febbraio 2024 previa rendicontazione delle attività svolte e approvazione delle stesse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al citato articolo *58-bis*, comma *5-bis*, come introdotto dal comma 1, lettera *d)*, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. L'articolo *3-bis* del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge del 10 agosto 2023, n. 112, è abrogato.

4. All'articolo 1, comma 480, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dal 1° gennaio 2024, le risorse di cui al primo periodo sono destinate al finanziamento delle attività svolte dagli istituti di patronato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, secondo le modalità ed i criteri di ripartizione definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. ».

Articolo 19.

(Proroghe di termini in materie di competenza del sistema di informazione per la sicurezza)

1. All'articolo 8, comma 2, alinea, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, in

materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza, le parole: « Fino al 31 gennaio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2024 ».

2. All'articolo 4, comma 2-*bis*, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in materia di autorizzazione del personale dei servizi di informazione per la sicurezza a colloqui personali con detenuti e internati, le parole: « Fino al 31 gennaio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2024 ».

Articolo 20.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 2023.

MATTARELLA

TAJANI, *il Vicepresidente, ex articolo 8, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO

